

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

*RESOCONTI:*

GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	5
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XI) . . . . .	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	13
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	59
DIFESA (IV) . . . . .	»	69
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	71
FINANZE (VI) . . . . .	»	79
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	83
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	89
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	95
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	103

---

**N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della VI Commissione per l'audizione del presidente dell'ISVAP.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	Pag.	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO . . . . .	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . . .	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI . . . . .	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUA- ZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI . . . . .	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTI- VITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	142
ALLEGATO . . . . .	»	149

CONVOCAZIONI:

<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condi- zione giovanile . . . . .</i>	Pag.	III
<i>Commissioni riunite (VIII e XII) . . . . .</i>	»	IV
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I) . . . . .</i>	»	V
<i>Giustizia (II) . . . . .</i>	»	VIII
<i>Difesa (IV) . . . . .</i>	»	IX
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V) . . . . .</i>	»	X
<i>Finanze (VI) . . . . .</i>	»	XIII
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII) . . . . .</i>	»	XV
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) . . . . .</i>	»	XVI
<i>Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . .</i>	»	XVII
<i>Affari sociali (XII) . . . . .</i>	»	XVIII
<i>Agricoltura (XIII) . . . . .</i>	»	XIX
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali . . . . .</i>	»	XX
INDICE DELLE CONVOCAZIONI . . . . .	»	XXI

# RESOCONTI

PAGINA BIANCA

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 12. —  
Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO.*

### **Seguito della verifica dei poteri per il collegio XXII (Napoli).**

La Giunta ha svolto, esaurandola, la discussione sulle questioni preliminari relative al Collegio XXII (Napoli), e al fine di assicurare continuità fino alla conclusione al merito della relazione, come richiesto dal relatore, ha deciso di riunirsi in giorni non destinati ai lavori d'Aula, convocandosi per l'8 gennaio alle ore 16, con eventuale prosecuzione il giorno 9 gennaio 1990.

La Giunta delibera altresì di richiedere una proroga tecnica al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 20 del proprio Regolamento.

*La seduta termina alle 13,50.*

PAGINA BIANCA

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

---

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 15,30.  
— Presidenza del Presidente Bruno FRACCHIA.*

### **Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.**

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Vazzoler, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione o rifiuto di atti di ufficio) (doc. IV, n. 109).

Il deputato Guido d'ANGELO, relatore, ricorda i fatti all'origine della domanda in esame e conclude proponendo alla Giunta il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Dopo interventi dei deputati Lino ARMELLIN, Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO e Raffaele MASTRANTUONO, che dichiarano di concordare con la proposta del relatore, la Giunta approva all'unanimità, con l'astensione tecnica del Presi-

dente, la proposta del relatore, al quale dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

La Giunta esamina quindi la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro Cervoni Aldo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle assemblee legislative) (doc. IV, n. 111).

Il deputato Lino ARMELLIN, relatore, ricostruisce i fatti all'origine della domanda in esame e conclude proponendo alla Giunta di negare l'autorizzazione richiesta, in conformità all'orientamento costantemente seguito dalla Giunta stessa in casi analoghi.

Dopo un breve intervento del deputato Alberto SINATRA, che dichiara di condividere la proposta del relatore, la Giunta approva all'unanimità, con l'astensione tecnica del Presidente, la proposta stessa e dà mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea.

*La seduta termina alle 15,50.*

PAGINA BIANCA



## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XI (Lavoro pubblico e privato)

---

#### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 9,15.  
— Presidenza del Presidente della VIII  
Commissione, Giuseppe BOTTA. — Inter-  
viene il sottosegretario di Stato per i lavori  
pubblici, Francesco Curci.*

#### Disegno di legge:

**Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) (3426).**

(Parere della I e della V Commissione).

*(Seguito della discussione ed approvazione).*

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ritiene che il disegno di legge in esame si sostanzia in un atto dovuto, d'interesse nazionale, volto a ripristinare la quota di partecipazione iniziale dell'ANAS nella SITAF per non pregiudicare gli interessi

pubblici coinvolti nell'attività di questa società.

Dà, quindi, lettura dei seguenti pareri della I e della V Commissione, rispettivamente:

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE FAVOREVOLE**

a condizione che:

il comma 2 dell'articolo 3 sia così riformulato:

« 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 944.000.000 per l'anno 1989, lire 305.000.000 per l'anno 1990 e lire 357.000.000 per l'anno 1991, si provvede quanto a lire 773.000.000 ed a lire 171.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989 e quanto a lire 305.000.000 ed a lire 357.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 108 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per gli anni 1990 e 1991 ».

Con l'avvertenza che la copertura, indicata al comma 2, dell'articolo 3, come riformulato secondo la suddetta condizione, si intende valida solo se il provvedimento è approvato entro il 31 dicembre 1989.

Il relatore per la VIII Commissione, Giuseppe CERUTTI, sottolinea che il provvedimento in esame riguarda l'autorizzazione all'ANAS a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società SITAF ripristinando, così, la quota di partecipazione iniziale che era del 40 per cento. A tal fine sarebbe opportuno prevedere un aumento di capitale della società SITAF, interamente sottoscritto dall'ANAS, evitando, pertanto, ogni movimento speculativo.

All'articolo 2 si prevede di intervenire in ordine ai profili professionali del personale dell'ANAS, per i quali doveva provvedere l'apposita commissione istituita con la legge 4 marzo 1982, n. 65, che, peraltro, non ha mai potuto operare. Si tratta, in definitiva, di recepire in legge le definizioni dei vari profili professionali dell'attività dell'ANAS e di individuare le qualifiche funzionali retributive, così come è andato emergendo dopo una serie di incontri avuti con le organizzazioni sindacali.

Illustra, quindi, i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: capitale sociale sopprimere le parole: ovvero ad acquistare azioni cedute da altri soci ed aggiungere le parole: Riservato esclusivamente ad essa.*

1. 1.

I Relatori.

*All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 944.000.000 per l'anno 1989, lire 305.000.000 per l'anno 1990 e lire

357.000.000 per l'anno 1991, si provvede quanto a lire 773.000.000 ed a lire 171.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989 e quanto a lire 305.000.000 ed a lire 357.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 108 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per gli anni 1990 e 1991 ».

Con l'avvertenza che la copertura, indicata al comma 2, dell'articolo 3, come riformulato secondo la suddetta condizione, si intende valida solo se il provvedimento è approvato entro il 31 dicembre 1989.

3. 1.

I Relatori.

Il deputato Novello PALLANTI esprime il giudizio favorevole del gruppo comunista della Commissione lavoro augurandosi un'approvazione più rapida possibile del provvedimento in esame al fine di licenziarlo in tempi tali da rendere la conclusione dell'*iter* al Senato entro la fine dell'anno. Dopo aver ricordato il consenso già manifestato in sede referente osserva che il disegno di legge in esame è, per quanto riguarda l'articolo 2, un atto dovuto per il fatto che porta, sia pure in ritardo, a compimento il percorso del contratto di lavoro demandando la individuazione dei profili professionali alla intesa fra la delegazione di parte pubblica di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge n. 93 del 1983 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale. Per tali motivi ribadisce il voto favorevole dichiarando di condividere le osservazioni svolte dal relatore sull'articolo 1 nonché il parere della Commissione bilancio sull'articolo 3.

Il deputato Gian Franco ROCELLI esprime la piena soddisfazione del gruppo democristiano per questo provvedimento che costituisce non solo un atto dovuto

ma anche un atto di grande rispetto per i lavoratori dell'ANAS, che tanto hanno atteso per la definizione dei vari profili professionali.

Ritiene, inoltre, che vi siano ancora problemi insoluti riguardanti l'ANAS. Dichiarò di condividere le proposte emendative del relatore, che vanno nel senso di assicurare la necessaria trasparenza per l'aumento della quota di partecipazione dell'ANAS.

Il deputato Gabriele PIERMARTINI esprime, a nome del gruppo socialista, l'apprezzamento per il merito del provvedimento con le modifiche testé illustrate dal relatore Cerutti.

Il deputato Paolo MARTUSCELI, pur concordando sulla sostanza del provvedimento, ritiene che sarebbe stato preferibile indicare un termine entro il quale

definire i profili professionali del personale dell'ANAS.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ritiene opportuno mantenere l'attuale formulazione per consentire di approvare rapidamente il provvedimento.

Dichiara, infine, chiusa la discussione sulle linee generali.

Le Commissioni riunite, favorevole il Governo, approvano l'emendamento 1. 1 e quindi l'articolo 1 come modificato dall'emendamento stesso; approvano successivamente l'articolo 2, cui non sono riferiti emendamenti; approvano, quindi, l'emendamento 3. 1 e l'articolo 3 come modificato dall'emendamento stesso.

Il disegno di legge in esame è infine votato nel suo complesso risultando approvato all'unanimità.

*La seduta termina alle 10,30.*

PAGINA BIANCA

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 10. —  
Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dello straniero in Italia e sui fenomeni di razzismo per l'esame del documento conclusivo ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento.**

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che i deputati Barbieri e Mazzucconi, già incaricate dall'ufficio di Presidenza, hanno presentato il seguente schema di documento conclusivo:

« Dalle testimonianze e dai dati acquisiti nell'ambito dell'indagine conoscitiva svoltasi presso la I Commissione della Camera emerge una mappa fortemente indicativa dei numerosi gravi problemi relativi alla condizione degli immigrati extracomunitari e degli esuli politici in Italia. Ciò rende possibile una prima individuazione degli strumenti legislativi, dei comportamenti amministrativi e dei

mezzi di promozione civile resi necessari dalle caratteristiche del fenomeno.

È risultato evidente che la particolare drammaticità della condizione di questi immigrati nel nostro paese non deriva tanto dal loro numero (relativamente modesto nell'ambito del panorama europeo), quanto dall'assenza di strumenti normativi, organizzativi e finanziari adeguati.

In Italia il fenomeno si è sviluppato con particolare accelerazione negli ultimi anni, in relazione al progressivo aumento dei flussi migratori provenienti dai paesi in via di sviluppo ed ha assunto la caratteristica prevalente dell'irregolarità e della clandestinità (a questo proposito si inverte il rapporto con gli altri paesi europei dove, a fronte di un numero di immigrati ben più ampio, il fenomeno dell'irregolarità è marginale).

Questa constatazione induce a considerare di massima urgenza l'emanazione di norme in materia di accesso e soggiorno che superino la disciplina attuale — basata sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 — e definiscano un quadro di certezze e di garanzie tali da sottrarre le decisioni in materia ai

marginari di discrezionalità che originano ingiustizie, incoerenze e sono in buona parte responsabili del fenomeno dell'irregolarità.

Tale normativa dovrebbe contenere disposizioni transitorie atte a sanare le posizioni irregolari che si sono determinate nel tempo. La sanatoria, per riuscire ad eliminare il fenomeno della clandestinità, dovrebbe essere generalizzata e non limitata alle posizioni sorrette da un regolare rapporto di lavoro.

A proposito dei criteri da porre alla base delle norme sull'accesso, emerge dalle testimonianze la diffusa consapevolezza che una soluzione del problema fondata sul cosiddetto numero chiuso, essendo difficilmente praticabile, rischierebbe di non risolvere il problema della clandestinità. Essa contrasterebbe inoltre con una impostazione dei rapporti con le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo ispirata alla solidarietà e ad una meditata ed equilibrata apertura ai flussi migratori. Si pone pertanto la necessità di una valutazione attenta di quanto previsto dagli accordi di Schengen, e di un dibattito parlamentare che esamini preliminarmente l'eventuale adesione dell'Italia a tale accordo.

La legge n. 943 del 1986, con le proroghe successive, ha costituito un'importante iniziativa ai fini della regolarizzazione del fenomeno — sulla sua validità di fondo infatti hanno convenuto i soggetti auditi dalla Commissione — ma ha mostrato, in sede di attuazione, limiti che ne hanno ridotto l'impatto positivo. Tale provvedimento è infatti parziale, in quanto disciplina solo il lavoro dipendente e non regola lo status giuridico complessivo degli immigrati e dei loro familiari. La sua applicazione ha registrato ritardi notevoli, inadeguatezze nelle strutture statali che avrebbero dovuto dare impulso al processo di regolarizzazione e alla eliminazione del lavoro nero e del conseguente sfruttamento della manodopera straniera. Solo centomila stranieri hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge n. 943, mentre

gli altri sono rimasti esclusi per difficoltà nella certificazione dei requisiti richiesti, per l'assenza di un adeguato sistema di informazioni, o per il fondato timore di perdere il posto di lavoro.

Attualmente risulta preclusa anche questa limitata via di regolarizzazione il che induce a ritenere di qualche utilità, nelle more della definizione di una disciplina generale ed organica, la riapertura dei termini della legge n. 943, per consentire il permanere di un sia pure limitato canale di regolarizzazione.

Quanto alle questioni più urgenti da affrontare in sede legislativa e/o amministrativa si possono sottolineare i seguenti punti:

definizione di criteri certi per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri extracomunitari, evitando l'introduzione del numero chiuso e contemporaneamente, sulla base degli stessi criteri, sanatoria per quanti siano presenti in Italia all'entrata in vigore delle nuove norme sull'accesso;

possibilità di accesso per ricongiungimento al nucleo familiare, con criteri e tempi certi;

proroga dei termini della legge n. 943 del 1986, e della legge n. 81 del 1988, nelle more dell'approvazione delle nuove disposizioni;

adozione dei provvedimenti amministrativi consentiti dalla normativa vigente volti ad alleggerire la gravità della condizione degli stranieri;

tutela del diritto alla salute, con estensione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale;

tutela del diritto all'istruzione, con particolare riferimento ai minori, garantendo loro adeguate e specifiche forme di sostegno;

previsione di iniziative di formazione professionale e di insegnamento della lingua italiana per favorire l'inserimento sociale degli immigrati, nel rispetto della loro identità culturale;

definizione di nuovi criteri per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, superando il principio della reciprocità;

estensione, a parità di condizioni, del diritto di inserimento nelle graduatorie dei bandi per la edilizia residenziale pubblica;

adozione di provvedimenti che rendano meno pesante la condizione dei detenuti stranieri, con particolare riferimento alla possibilità di comunicare con l'esterno e con i paesi di provenienza, ed estensione del diritto al gratuito patrocinio, garantendo in ogni fase processuale l'assistenza di un interprete;

regolamentazione del rapporto di lavoro dipendente, prevedendo per i datori di lavoro meccanismi di incentivazione alle assunzioni regolari e/o alla sanatoria di posizioni irregolari;

disciplina del lavoro autonomo con particolare riferimento al commercio ambulante, e possibilità di formazione di cooperative di immigrati;

ridefinizione delle condizioni che regolano la presenza degli universitari stranieri e ampliamento dell'orario di lavoro loro consentito;

affidamento agli enti locali dei provvedimenti di pronta accoglienza e di assistenza sociale, con la previsione di opportuni finanziamenti che tengano conto anche del maggior carico di utenza che si verifica nei comuni di maggiore insediamento;

per quanto concerne i rifugiati politici: rimozione della clausola della riserva geografica; indicazione certa delle condizioni di ammissibilità; non respingimento alla frontiera e adozione di procedure celeri per il riconoscimento dello status; possibilità di appello sulla decisione; definizione dei diritti e delle garanzie particolari, fatto salvo il godimento delle condizioni generali che siano previste per gli immigrati, in pendenza delle procedure di riconoscimento dello status;

infine, per quanto concerne il diritto di cittadinanza, enucleazione di principi che consentano, una volta conseguite le condizioni previste dalla legge, un rapido iter per il conseguimento del diritto, valutando la possibilità di decentramento delle procedure relative ».

Il Presidente Silvano LABRIOLA sottolinea quindi, in riferimento alla prima delle questioni individuate nello schema di documento come più urgenti da affrontare, l'esigenza di non precludere qualsiasi valutazione di ordine politico sul numero degli ingressi di stranieri nel paese. A tal fine si potrebbe sostituire l'espressione « evitando l'introduzione del numero chiuso » con la seguente « evitando l'introduzione meccanica del numero chiuso ».

Dopo aver precisato, in riferimento all'ultimo punto trattato nello schema di documento, di aver sempre sostenuto che la cittadinanza è un diritto, rileva tuttavia che si tratta di una affermazione minoritaria, che verrebbe però ad assumere un notevole rilievo qualora fosse contenuta in un atto parlamentare. In ogni caso, è necessario emendare lo schema di documento nella parte in cui fa riferimento alla possibilità di decentramento delle procedure relative al riconoscimento della cittadinanza, trattandosi di materia riservata allo Stato.

Il deputato Silvia BARBIERI dichiara di accogliere la prima delle proposte del Presidente relativa agli ingressi di stranieri.

Per quanto riguarda il tema della cittadinanza, dopo aver ricordato che lo schema di documento voleva sottolineare l'inopportunità di configurare il riconoscimento della cittadinanza come una concessione, rileva che il riferimento al decentramento delle relative procedure intendeva accogliere le istanze emerse nel corso delle audizioni, prevedendo modalità che consentano un rapporto più diretto tra richiedente e autorità; per questi motivi sarebbe opportuno almeno prevedere la possibilità che gli enti locali partecipino all'istruttoria delle domande in questione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene quindi che, all'ultimo punto dello schema di documento, l'espressione « valutando la possibilità di decentramento delle procedure relative » debba essere sostituita con

la seguente « valutando la possibilità di avvalersi delle autorità democratiche locali, per ciò che concerne le relative istruttorie ».

Dopo interventi del deputato Pietro SODDU, che fa presente l'opportunità di accompagnare al documento conclusivo una sintesi delle audizioni svolte, e del deputato Silvia BARBIERI, che avverte che un quadro di raffronto delle principali questioni emerse è già stato predisposto dagli uffici e potrà essere allegato agli atti dell'indagine, la Commissione approva quindi le due proposte di modifica illustrate dal Presidente e successivamente lo schema di documento conclusivo come modificato.

Il Presidente Silvano LABRIOLA propone — consentendovi la Commissione — di prevedere nella giornata di domani 21 dicembre, alle ore 10,30, un incontro tra l'Ufficio di presidenza della Commissione, le relatrici e i rappresentanti della stampa e delle associazioni interessate, in cui sarà presentato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva oggi approvato.

*La seduta termina alle 10,15.*

#### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 10,15.*  
— Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile Vito Lattanzio, il ministro per la funzione pubblica Remo Gaspari e il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali Antonio Maccanico.

**Disegno e proposte di legge costituzionale:**

**BIONDI: Abrogazione dell'articolo 79 della Costituzione (3937).**

(Parere della II Commissione).

**FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: Modifica dell'articolo 79 della Costituzione, concernente la concessione di amnistia e di indulto (4292).**

(Parere della II Commissione).

**Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto (4317).**

(Parere della II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il relatore Giovanni GALLONI, in riferimento all'articolo aggiuntivo Labriola 1.01, rileva che non appare fondata l'opinione secondo cui l'esercizio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica resterebbe interdetto in mancanza della previa emanazione della legge ordinaria prevista nel citato articolo aggiuntivo. E ciò in quanto il potere di grazia è già disciplinato da apposite norme del codice di procedura penale; per cui, sotto tale profilo, potrebbe anche ritenersi inutile prevedere esplicitamente che tale potere debba essere esercitato secondo la legge. Occorre però considerare, da un lato, che, una volta reso più problematico il ricorso all'amnistia e all'indulto, una ulteriore disciplina legislativa dell'istituto della grazia potrebbe rivelarsi utile ed opportuna al fine di evitare una pressione troppo estesa nella richiesta di provvedimenti di grazia; e, d'altro lato, che le esigenze di gestione del nuovo codice di procedura penale consigliano di configurare il suddetto istituto in maniera nuova e diversa, prevenendo che esso possa applicarsi, in presenza di circostanze eccezionali, anche in mancanza del giudicato. Si tratterebbe, quindi, di una grazia che potrebbe definirsi impropria, essendo intesa non a far venire meno la pena, bensì ad impedire la ulteriore prosecuzione dell'azione penale. Ricorda in proposito che la necessità della introduzione di un istituto di tal genere si è posta con riferimento ad alcuni avvenimenti verificatisi in passato:



in particolare, in relazione all'attentato all'aeroporto di Fiumicino, si sarebbe potuto fare a meno di ricorrere ai servizi di informazione e sicurezza se vi fosse stato l'istituto della grazia impropria quale in precedenza illustrato; mentre, durante la prigionia dell'onorevole Moro, non si poté prendere in considerazione l'ipotesi di procedere ad un gesto unilaterale dello Stato non essendovi brigatisti condannati con sentenza passata in giudicato.

Alla luce delle esigenze illustrate, propone pertanto di riformulare l'articolo aggiuntivo Labriola 1.01 precisando che la legge ordinaria di attuazione deve disciplinare gli effetti e le modalità di esercizio del potere di grazia.

Il Presidente Silvano LABRIOLA accetta quindi di riformulare nel modo seguente il suo articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### ART. 1-bis.

1. L'undicesimo comma dell'articolo 87 della Costituzione è sostituito dei seguenti:

« Può commutare le pene.

Può concedere grazia secondo la legge, che disciplina gli effetti e le modalità di esercizio del relativo potere ».

Il deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO manifesta in proposito perplessità, osservando che nell'intento di rendere più difficile il ricorso all'amnistia e all'indulto si rischia di snaturare l'istituto della grazia, istituto che riguarda una situazione soggettiva, la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Capo dello Stato. La disciplina legislativa potrebbe difatti appannare il carattere di provvedimento fondato sull'*intuitu personae* della grazia e, nel contempo, far divenire l'istituto una sorta di valvola di sfogo conseguente alla difficoltà di varare provvedimenti di amnistia o di indulto.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, preso atto delle perplessità manifestate, ritira il suo articolo aggiuntivo 1. 01, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Galloni di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei progetti di legge, come elaborato nel corso dell'esame.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, riservatosi la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi, sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 10,55).*

#### Proposte di legge:

**BALESTRACCI: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395).**

(Parere della IV, della VII, della XI e della XII Commissione e della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, *del regolamento*).

**ZANIBONI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (341).**

(Parere della IV, della V, della XI e della XII Commissione e della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, *del regolamento*).

**PETROCELLI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (1979).**

(Parere della IV, della V, della VII, della XI, della XII e della XIII Commissione e della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, *del regolamento*).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il relatore Nello BALESTRACCI illustra la seguente nuova formulazione del testo unificato da lui elaborato:

#### ART. 1.

*(Servizio nazionale di protezione civile).*

1. È istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la in-

tegrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi ed altri eventi calamitosi.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina con direzione unitaria, avvalendosi di una struttura dipartimentale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

#### ART. 2.

*(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze).*

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali, o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

#### ART. 3.

*(Attività e compiti di protezione civile).*

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione nelle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività diretta ad agevolare l'avvio della

ripresa socio-economica delle zone colpite dagli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al precedente articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. L'avvio della ripresa consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie per agevolare gli organi istituzionali nell'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e di ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita.

#### ART. 4.

*(Componenti del Servizio nazionale di protezione civile).*

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici ed ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini e collegi professionali e gli istituti tecnico-scientifici.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Ministro per il coordinamento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti da vincolo di segreto di

Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta del Presidente della regione, trasmette i dati riferentesi alla regione medesima.

#### ART. 5.

*(Ministro per il coordinamento della protezione civile).*

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale di protezione civile sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile che vi provvede anche con i poteri di cui all'articolo successivo.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

3. I programmi nazionali di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Emanava direttive per disporre l'esecuzione di periodiche esercitazioni alle quali partecipano tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

5. Promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il CNR, studi sulle previsioni e prevenzioni delle calamità naturali e delle catastrofi.

6. Impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

#### ART. 6.

*(Potere di ordinanza).*

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Ministro per il coordinamento della protezione civile dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale; ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce nella prima riunione utile del Consiglio dei ministri.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvede anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, ad eccezione delle norme penali, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì emanare ordinanze, ai sensi del comma che precede, anche al fine di evitare danni o maggiori danni a persone o a cose, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Con le dette ordinanze e ai fini anzidetti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre, su conforme parere del Ministro competente, sospensioni o differimenti di termini anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni di intesa con le amministrazioni stesse.

#### ART. 7.

*(Consiglio nazionale della protezione civile).*

1. È istituito il Consiglio nazionale della protezione civile col compito, in attuazione delle direttive e degli indirizzi

generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, di determinare i criteri di massima in ordine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;

c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale di protezione civile;

d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a) i Ministri responsabili delle Amministrazioni dello Stato interessate;

b) i Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) rappresentanti dei comuni e delle province;

d) rappresentanti delle associazioni del volontariato.

#### ART. 8.

*(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi).*

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti attinenti alle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il Ministro si avvale della consulenza della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

2. La Commissione fornisce al Ministro le indicazioni necessarie per la defi-

nizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimessa dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ed è composta dal Ministro proponente, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, e da componenti individuati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, il Ministro della sanità, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente.

4. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni.

5. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

#### ART. 9.

*(Comitato operativo della protezione civile).*

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di protezione civile, si avvale di un Comitato operativo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei trasporti, il Ministro della marina mercantile, il Mini-

stro dell'agricoltura e foreste e il Ministro dei lavori pubblici.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato. In caso di emergenza, qualora il Ministro sia assente o impedito, il Comitato è presieduto da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

3. I componenti del Comitato, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni, controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati anche rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

#### ART. 10.

*(Dipartimento della protezione civile).*

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7 è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento della protezione civile.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, emanato d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvede all'organizzazione interna del dipartimento anche mediante la individuazione di appositi uffici, servizi e centri necessari per l'attuazione dei compiti ad esso demandati dalla presente legge.

#### ART. 11.

*(Competenze delle regioni).*

1. Le regioni – fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e

delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, servizi antincendi e di assistenza e soccorso alla popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione – partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nel precedente articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, e secondo gli indirizzi e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile, lo svolgimento della attività di protezione civile.

2. Le regioni provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 2 dell'articolo 5.

3. Le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento delle attività di protezione civile e, per l'organizzazione, in via permanente, nonché per l'attuazione dei servizi di emergenza di competenza regionale, costituiscono, presso la regione, un Comitato regionale di protezione civile ed un centro operativo regionale.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

#### ART. 12.

*(Competenze della provincia).*

1. Le province partecipano, nei limiti delle competenze proprie o di quelle delegate, all'organizzazione ed alla attuazione del Servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile; alla predisposizione di programmi provinciali di prevenzione

e previsione, in armonia con i programmi nazionali e regionali; alla predisposizione permanente di propri mezzi e strutture operative per interventi di protezione civile; alla costituzione del centro operativo provinciale.

2. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

#### ART. 13.

*(Il prefetto).*

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di prevenzione e previsione, predispone il piano provinciale per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della provincia e ne cura l'attuazione. Copia del piano viene inviata ai Comitati regionali e provinciali di cui agli articoli 11 e 12.

2. Al verificarsi di un evento calamitoso di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 2, il prefetto:

*a)* informa il Ministro per il coordinamento della protezione civile e il presidente della giunta regionale;

*b)* assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale;

*c)* adotta, avvalendosi del centro operativo provinciale, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

*d)* vigila sull'attuazione, da parte degli organi provinciali delle varie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 6 opera, ove delegato dal Ministro, con i poteri di cui al comma stesso.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza è costituito, presso la prefettura, un centro operativo provinciale composto

dai responsabili provinciali delle esistenti strutture di protezione civile, il quale si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, degli uffici e del personale della prefettura. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del prefetto, comandano proprio personale a prestare servizio presso il centro operativo.

#### ART. 14.

*(Attribuzioni del sindaco).*

1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpite e, avvalendosi della struttura comunale di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

#### ART. 15.

*(Strutture operative nazionali di servizio).*

1. Costituiscono strutture nazionali di protezione civile:

*a)* il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

*b)* le forze armate;

*c)* le forze di polizia;

*d)* il Corpo forestale dello Stato;

*e)* gruppi nazionali di studio ed altre istituzioni di ricerca;

*f)* la Croce rossa italiana;

g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

h) il volontariato;

i) il Corpo nazionale soccorso alpino - CNSA (CAD);

l) i servizi tecnici nazionali.

2. In base agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture nazionali svolgono le attività previste dalla legge a richiesta del Ministro della protezione civile e, sulla base dei medesimi indirizzi, svolgono altresì compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione, secondo il proprio ordinamento, delle strutture al Servizio nazionale di protezione civile.

4. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle anzidette strutture alle esigenze di protezione civile.

#### ART. 16.

*(Gruppi nazionali di ricerca scientifica finalizzata).*

1. Sono istituiti presso il Consiglio nazionale delle ricerche e in collegamento funzionale con l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i seguenti gruppi nazionali di ricerca scientifica con finalità di protezione civile:

a) gruppo nazionale per la difesa dai rischi sismici;

b) gruppo nazionale per la difesa dai rischi vulcanici;

c) gruppo nazionale per la difesa dai rischi idrogeologici;

d) gruppo nazionale per la difesa dai rischi industriali, da trasporto e da incendio.

2. I gruppi nazionali di cui al comma che precede, nell'ambito dei programmi di ricerca di durata pluriennale, predisposti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su proposta dei gruppi nazionali stessi e sentita la Commissione di cui all'articolo 8, promuovono e sviluppano ricerche interdisciplinari coordinate, indirizzate all'acquisizione ed al miglioramento delle conoscenze scientifiche necessarie nei settori di competenza, nonché formulano proposte in merito a specifici programmi di ricerca.

3. Con decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengono determinate le funzioni dei gruppi, con particolare riguardo all'attività di consulenza scientifica e tecnica, di sorveglianza sul territorio, di coordinamento delle azioni di intervento scientifico in occasione di eventi particolari, di collegamento con le analoghe iniziative assunte, nel settore della ricerca, negli altri Paesi.

#### ART. 17.

*(Volontariato).*

1. Il Servizio nazionale di protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. A tal fine, riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne promuove il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordina-

mento della protezione civile, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione del volontariato civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione dei requisiti delle condizioni necessarie per l'iscrizione delle associazioni di volontariato negli appositi albi nazionali, regionali e locali;

b) la previsione delle direttive per la formazione degli albi;

c) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

d) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

e) la previsione di misure atte a garantire agli aderenti alle associazioni il mantenimento del posto di lavoro ed il relativo trattamento economico ed assicurativo.

#### ART. 18.

1. La gestione del Fondo per la protezione civile è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato dal decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, dall'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, dall'articolo 13 della medesima legge 363 del 24 luglio 1984, come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché dall'articolo 1, commi 4 e 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, non si applica agli atti afferenti alla gestione del Fondo per la protezione civile che non derivino in ordinanze. I predetti atti vengono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi delle vigenti norme.

#### ART. 19.

*(Abrogazione norme incompatibili).*

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

Sottolinea quindi le modificazioni più significative apportate alla precedente stesura.

Dopo aver rilevato che l'articolo 1 si potrebbe integrare con un riferimento alla delega, come modalità di esercizio delle attribuzioni del ministro — ipotesi alla quale il Presidente Silvano LABRIOLA si dichiara contrario, ritenendola inammissibile per i poteri di coordinamento del ministro — prosegue, illustrando l'articolo 3, in relazione al quale osserva che si dovrebbe prevedere che la struttura nazionale di protezione civile collabori, con le opportune cautele, con i livelli istituzionali competenti nella prima fase di avvio della ripresa, aiuto che nell'esperienza si è rivelato spesso necessario e che è stato sollecitato dalle organizzazioni delle comunità locali. Si tratta di un problema politico rilevante sul quale è necessario riflettere.

Dopo aver richiamato le innovazioni introdotte all'articolo 5, in relazione alla formazione dei programmi, rileva in merito all'articolo 6 che il procedimento prescelto per la dichiarazione dello stato di emergenza offre le necessarie garanzie, anche per quanto riguarda la celerità.

Ricordate quindi le integrazioni apportate in ordine alla composizione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 7 e del Comitato operativo di cui all'articolo 9,



sottolinea la previsione, all'articolo 12, di un centro operativo provinciale.

L'articolo 13 presenta risvolti politici rilevanti, ancora irrisolti, per quanto riguarda la giustapposizione tra competenze della provincia e del prefetto. A suo giudizio, mentre per la prevenzione e previsione la provincia dovrebbe intervenire con la predisposizione dei relativi programmi in ambito provinciale, allo scattare dell'emergenza, essendo necessaria una diversa capacità di sollecitazione e di direzione di tutte le amministrazioni interessate, è opportuno chiamare in causa il prefetto, più che il presidente dell'amministrazione provinciale.

Dopo aver sottolineato che per l'articolo 16 si può optare fra il precedente ed il nuovo testo, che richiama le disposizioni vigenti, rileva di aver integrato il provvedimento con disposizioni relative ai gruppi nazionali di ricerca ed al volontariato.

Avendo il ministro per il coordinamento della protezione civile, Vito LATANZIO, sottolineato l'opportunità di una riflessione sul testo del relatore, sul quale attende inoltre il necessario concerto degli altri ministri interessati, il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene che l'esame del provvedimento possa essere rinviato alla prima seduta utile della ripresa, nella quale la Commissione dovrà procedere all'esame dell'articolato; è infatti necessario giungere ad una sollecita definizione della materia, che pende da anni all'esame del Parlamento, in sede legislativa, se ve ne saranno le condizioni, ovvero in sede referente.

Dopo che il deputato Massimo PACETTI ha rilevato che poche delle osservazioni da lui fatte pervenire informalmente al relatore sembrano essere state accolte nella nuova stesura del testo, il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che il testo proposto dal relatore dovrà essere analiticamente discusso dalla Commissione e in quella sede i gruppi potranno formulare tutte le proposte emendative che riterranno necessarie. Va co-

munque combattuta la tendenza allarmante che vede la Camera bloccata, sicché il solo bilancio dello Stato ha potuto essere approvato in questi giorni e solo grazie all'avvenuta introduzione del voto palese. A fronte di ciò, l'unica via è quella di mettere i gruppi dinanzi alle proprie responsabilità; pertanto, se vi sarà un'intesa sul testo essa verrà registrata, altrimenti si prenderà atto delle eventuali contrapposizioni esistenti.

Rinvia quindi - consentendo la Commissione - il seguito dell'esame dei progetti di legge alla prima seduta della ripresa dei lavori in gennaio.

**Disegno e proposta di legge:**

**Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).**

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

**TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).**

(Parere della V e della XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricordato l'iter dei progetti di legge, fa presente che occorre chiarire se vi sia consenso unanime dei gruppi in ordine al trasferimento del provvedimento in sede legislativa, osservando che, in difetto di tale consenso, occorrerà sollecitamente procedere alla stesura della relazione per l'Assemblea.

Il deputato Lucio STRUMENDO dichiara che, prima di esprimersi in proposito, il gruppo comunista attende di conoscere le valutazioni del Governo in ordine ai rapporti tra il provvedimento in esame, e l'A.C. n. 3000, nonché circa l'ipotesi di un provvedimento di immediata emanazione riguardante il trattamento economico dei dirigenti.

Il ministro per la funzione pubblica, Remo GASPARI, ricorda di aver chiesto alla V Commissione bilancio di esprimere

il parere di sua competenza sull'atto n. 3000 al fine di consentirne l'esame congiuntamente al provvedimento sulla dirigenza. Fa presente, in proposito, che è suo intendimento inserire nel provvedimento di riforma generale alcune norme di carattere transitorio contenute nell'A.C. n. 3000, che è pertanto da considerare superato nelle restanti parti. Sottolinea in particolare che alcune disposizioni recate da tale disegno di legge appaiono del tutto improponibili, quale quella secondo cui tutti i posti disponibili di dirigente dovrebbero essere riservati al personale dei ruoli ad esaurimento.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha sottolineato la disponibilità del Governo a considerare superato l'atto n. 3000, inserendo alcune disposizioni di questo, aventi carattere transitorio, nel provvedimento concernente la dirigenza, il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI fa presente di essere stato per parte sua nettamente contrario all'emanazione di un provvedimento di urgenza recante miglioramenti economici per il personale dirigenziale, che versa in una situazione di stallo retributivo. Per altro, il Consiglio di Stato ha sollevato insuperabili obiezioni in ordine all'atto di recepimento del contratto degli statali, alla luce delle quali è da escludersi il ricorso da parte del Governo ad una eventuale richiesta di registrazione con riserva. Tale situazione ha fatto nascere, nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato, l'idea di risolvere il problema mediante l'emanazione di un provvedimento che utilizzi gli stanziamenti esistenti, pari ad 95 miliardi di lire, per il solo 1989, in modo da non pregiudicare la riforma della dirigenza sbloccando nel contempo il contratto degli statali e superando l'indicata situazione di stallo retributivo.

Il deputato Lucio STRUMENDO ricorda che il problema dei rapporti tra l'A.C. n. 3000 e la riforma della dirigenza era stato a suo tempo risolto assumendo come criterio quello di non inficiare in

alcun modo la impostazione di una legge di principio, quale quella sulla dirigenza, e di non assorbire quindi in quest'ultima l'atto n. 3000. Occorre difatti distinguere nettamente le fasi e dunque chiudere dapprima il periodo transitorio, cercando di non pregiudicare la soluzione dei problemi rimessi alla riforma della dirigenza. Non si può pertanto riproporre adesso una soluzione già respinta il modo argomentato, occorrendo — come detto — procedere ad un esame separato dei due provvedimenti. Il gruppo comunista si esprimerà quindi in ordine al trasferimento del provvedimento sulla dirigenza soltanto dopo aver valutato le soluzioni che saranno state adottate in relazione al disegno di legge n. 3000.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sottolinea che la V Commissione bilancio, non esprimendo il parere richiestole sull'atto n. 3000, ha abusato dei suoi poteri senza che nessuno glielo abbia impedito, determinandosi in tal modo una situazione di illegalità tutelata, in ordine alla quale i gruppi si sono assunti le loro responsabilità. Non resta pertanto, in queste condizioni, che richiedere la rimessione all'Assemblea dell'A.C. n. 3000 e successivamente procedere all'esame della riforma della dirigenza in sede legislativa, qualora se ne saranno verificate le condizioni, ovvero, in caso contrario, concludere l'esame in sede referente.

Il deputato Adriano CIAFFI rileva che occorre in primo luogo varare un provvedimento recante miglioramenti economici che utilizzi i fondi stanziati per il 1989; secondariamente, definire la questione connesse all'atto n. 3000; ed esaminare infine la riforma della dirigenza in sede legislativa, il che potrebbe avvenire nel gennaio prossimo, con l'impegno del Governo ad emanare frattanto il provvedimento d'urgenza.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che non è certo compito della Commissione sollecitare l'emanazione di decreti-legge da parte del Go-

verno, il deputato Adriano CIAFFI, pur convenendo con l'osservazione testè formulata dal Presidente, rileva che è comunque sua facoltà invitare a titolo personale il Governo ad emanare provvedimenti intesi ad utilizzare fondi disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ribadisce che tutto quanto è finora avvenuto ha certamente dei responsabili, tra i quali va annoverato anche il Governo.

Sospende quindi la seduta, data la concomitanza di votazioni in Assemblea.

*(La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 12,05).*

Il ministro per la funzione pubblica, Remo GASPARI, dopo aver sottolineato che la riforma della dirigenza appare indispensabile ai fini della riqualificazione della pubblica amministrazione, ricorda che allorquando fu creata la dirigenza si dovette per forza di cose nel primo avvio attingere alla carriera direttiva. Ciò ha fatto nascere nei funzionari direttivi l'aspettativa a diventare tutti dirigenti ed ha conseguentemente dato luogo a forti pressioni, alle quali il Governo ha sempre cercato di resistere. Il disegno di legge n. 3000 è, appunto, l'ultima manifestazione di questa resistenza del Governo. Nel contempo, si è manifestata altresì una forte tendenza ad ostacolare la realizzazione della riforma della dirigenza, alla quale si intende arrivare attraverso regolari progressioni di carriera.

Il relatore Pietro SODDU dichiara di condividere l'esigenza, sottolineata dal Presidente, di concludere sollecitamente – in sede legislativa, se ciò si rivelerà possibile – l'esame dell'atto n. 3000 e del provvedimento sulla dirigenza.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ribadisce la sua proposta di richiesta al Presidenza della Camera l'assegnazione del disegno di legge n. 3000 in sede referente, non essendovi altro da fare di fronte all'illegittimo comportamento della Com-

missione bilancio. Chiede quindi ai gruppi se vi è disponibilità al trasferimento in sede legislativa del provvedimento sulla dirigenza.

Dopo che il relatore Pietro SODDU ha dichiarato l'assenso del gruppo democratico cristiano al trasferimento in sede legislativa, il deputato Lucio STRUMENDO fa presente di non potere al momento manifestare anch'egli tale consenso, dato che – come già ha avuto modo di spiegare – il gruppo comunista intende pronunciarsi in proposito dopo aver valutato le soluzioni che emergeranno in ordine all'A.C. n. 3000.

Il Presidente Silvano LABRIOLA rileva che, non essendovi le condizioni per richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento sulla dirigenza, non resta che dare mandato al relatore di redigere la relazione per l'Assemblea. Si intende che il trasferimento di sede potrà essere richiesto in un momento successivo, qualora, ovviamente, se ne verificassero le condizioni.

Il deputato Lucio STRUMENDO fa presente al relatore, ai fini della stesura della relazione per l'Assemblea, che erano state lasciate consapevolmente aperte due questioni, la prima, di carattere più generale, relativa alla scuola superiore della pubblica amministrazione, e l'altra, più specifica, concernente la previsione di un criterio per un rientro progressivo nella pianta organica al fine di ottenere un congruo rapporto tra posti disponibili ed aspiranti ai posti medesimi.

Il Presidente Silvano LABRIOLA dichiara di condividere le osservazioni formulate dal deputato Strumendo, aggiungendo che nella relazione dovrà darsi altresì conto del problema, non ancora compiutamente definito, relativo al trattamento dei docenti universitari.

Il deputato Adriano CIAFFI osserva che potrebbe richiedersi il trasferimento in sede redigente recependo le osserva-

zioni formulate dai deputati del gruppo comunista nell'ordine del giorno nel quale sono stabiliti i criteri e i principi direttivi per la formulazione del testo.

Dopo che il deputato Lucio STRUMENDO ha dichiarato di non essere in grado di dare il suo assenso neppure al trasferimento in sede redigente, in quanto le valutazioni del gruppo comunista sono subordinate alle scelte che saranno adottate in ordine all'A.C. n. 3000, il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che il gruppo comunista sarebbe in effetti ancor meno garantito nel caso di trasferimento in sede redigente, quest'ultimo non essendo revocabile a differenza del trasferimento in sede legislativa. Ribadisce quindi che è suo compito, verificata l'inesistenza delle condizioni per il trasferimento in sede, restituire all'Assemblea i suoi poteri, salva, s'intende, la possibilità di richiedere successivamente la sede legislativa qualora le suddette condizioni dovessero realizzarsi. Osserva, infine, che la richiesta di rimessione all'Assemblea dell'atto n. 3000 potrebbe a suo giudizio sbloccare la situazione, mettendo tutti dinanzi alle loro responsabilità, a cominciare dal Presidente della Commissione bilancio.

La Commissione, accolta la proposta del Presidente in merito alle iniziative processuali da assumere circa il disegno di legge n. 3000, conferisce quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei progetti di legge all'ordine del giorno, come elaborato nel corso dell'esame, riservandosi il Presidente Silvano LABRIOLA la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

**Proposte di legge costituzionale:**

**BASSANINI ed altri: Modificazioni degli articoli 81 e 100 della Costituzione e della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (135).**

(Parere della V Commissione).

**DEL PENNINO ed altri: Modifica della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, concernente la le-**

**gittimazione della Corte dei conti a sollevare la questione di illegittimità costituzionale (1740).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il deputato Franco BASSANINI ribadisce che, sulla base della relazione svolta dal Presidente — per la quale manifesta apprezzamento — sia possibile pervenire alla definizione di un testo unificato delle proposte in esame, che affronti gli aspetti sui quali vi è convergenza di opinioni, rinviando ad altre sedi l'esame delle questioni più problematiche, per le quali i rilievi del relatore riguardano la fonte regolatrice della materia o l'opportunità di inquadrare alcuni temi nell'ambito di un complessivo disegno di riforma istituzionale, per il quale si può registrare un miglioramento di prospettive.

Tuttavia, all'urgenza di riconoscere alla Corte dei conti l'accesso alla Corte costituzionale per le violazioni dell'articolo 81 della Costituzione, si accompagna la necessità di integrare lo stesso articolo 81 allo scopo di dare un fondamento costituzionale alle norme legislative in materia di decisioni di bilancio e di copertura degli oneri recati dalle leggi, le quali, poiché hanno come destinatario il legislatore, potrebbero avere un rilievo limitato se la Costituzione non riconoscesse loro una efficacia rinforzata. Dopo aver richiamato le proposte avanzate al riguardo dalla Commissione per le riforme istituzionali, ricorda che allora si ritenne che la costituzionalizzazione di alcuni vincoli fosse un tentativo inopportuno di ingabbiare le scelte di Governo e di Parlamento.

Osserva quindi che la proposta di legge n. 135, di cui è primo firmatario, contiene disposizioni che possono ritenersi superate dalle modifiche dei regolamenti parlamentari già approvate o in corso di approvazione, ovvero dalle intervenute innovazioni nella legislazione ordinaria. Altre disposizioni mantengono in-

vece validità e presentano anche carattere d'urgenza, come quelle relative al riconoscimento dell'efficacia rinforzata alle leggi di contabilità dello Stato in materia di bilancio, che altrimenti — lo ribadisce — resterebbero prive di un solido fondamento costituzionale e quindi rimesse alla varietà delle interpretazioni dei regolamenti parlamentari o alla regola della derogabilità da parte del legislatore ordinario.

Per quanto riguarda la previsione, in Costituzione, del bilancio pluriennale, ritiene tale ipotesi non assolutamente necessaria, ma comunque opportuna, dal momento che al bilancio pluriennale si fa riferimento per la valutazione della copertura finanziaria delle leggi di spesa.

Dichiara quindi di condividere le osservazioni del Presidente in merito all'articolo 2, ribadendo che allo stato solo per la prima parte del primo capoverso e per l'ultimo capoverso vi sono ragioni di urgenza e necessità di una riforma costituzionale. In particolare, richiama le considerazioni del Presidente, che ha sottolineato come le frequenti disapplicazioni dell'articolo 81 della Costituzione abbiano una forte incidenza sui principi fondamentali dell'ordinamento, facendo venir meno la correlazione potere-responsabilità, e costituiscano la causa fondamentale dei problemi del governo e del controllo della finanza pubblica. Allo scopo di dare un solido fondamento alle innovazioni legislative in materia di leggi di spesa non basta la previsione dell'accesso della Corte dei conti alla Corte costituzionale, in quanto la disapplicazione avviene con atto legislativo e non è agevole riconoscere la incostituzionalità di tali disapplicazioni ricorrendo al meccanismo della norma interposta implicita.

Accanto a tali proposte, sarebbe opportuno prevedere anche l'obbligo di allegare ad ogni progetto di legge una relazione che dia analitica dimostrazione degli oneri che ne derivano per lo Stato e gli enti pubblici, obbligo previsto dalla legislazione vigente solo per i disegni di legge del Governo.

Le altre proposte contenute nell'articolo 2 del progetto di legge n. 135 riguardano invece materie che trovano più opportunamente la loro disciplina nei regolamenti parlamentari. Tuttavia non sarebbe da escludere l'opportunità di prevedere in Costituzione l'ufficio parlamentare per il bilancio, qualora fosse configurato come ufficio bicamerale, al pari di quanto avviene in altri ordinamenti; in questo caso infatti si porrebbe il problema delle fonti, poiché tale organo difficilmente potrebbe essere istituito e disciplinato con i regolamenti delle singole Camere o con legge, anche se nulla impedisce alle Camere di disciplinare un ufficio servente di entrambe con regolamenti convergenti adottati sulla base di intese tra i due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda l'articolo 3 della proposta di legge n. 135, al comma 1 si prevede di integrare l'articolo 97 della Costituzione con un riferimento all'efficienza e all'efficacia della gestione quale criterio della organizzazione dei pubblici uffici. Anche se sarebbe forse opportuno collocare tale previsione in separato provvedimento, è da osservare che l'articolo 3 tende a disciplinare complessivamente il ruolo della Corte dei conti, non limitandolo al controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, ma estendendolo anche ad un controllo a posteriori sulla gestione e sui risultati della gestione delle amministrazioni pubbliche, e quindi sulla loro efficienza ed efficacia. Condivide le osservazioni formulate dal relatore in merito alle modalità del controllo oggi svolto, ma ritiene che in questa fase ci si possa limitare a riconoscere alla Corte dei conti il controllo sull'efficienza e l'efficacia della gestione, ferma restando l'esigenza di portare ad un compiuto svolgimento la riforma, nel senso di rivedere il principio del controllo preventivo di legittimità esercitato a tappeto su ogni atto del Governo. Sottolinea infine come prevedere in Costituzione che tra le finalità della pubblica amministrazione vi siano l'efficienza e l'efficacia della gestione, alle quali si estende il controllo della Corte dei conti, richiederà

la previsione di norme o principi organizzativi, poiché tale tipo di controllo necessita di strumenti e competenze professionali parzialmente diversi da quelle necessari per il controllo preventivo di legittimità.

Per quanto riguarda l'articolo 9, osserva che l'estensione dei poteri della Corte dei conti deve essere accompagnato da un rafforzamento delle garanzie di indipendenza dei suoi magistrati, non sufficientemente assicurata dagli attuali meccanismi di assunzione e dal vigente regime delle incompatibilità.

Dichiara quindi di condividere i rilievi del Presidente in ordine alla diversa natura delle proposte contenute nell'articolo 5 per l'accesso alla Corte costituzionale; pur ritenendo importante l'accoglimento di entrambe, è consapevole che il riconoscimento della legittimazione ad agire anche in favore di una minoranza parlamentare incide in maniera rilevante sulla forma di governo, e che quindi è opportuno considerare tale ipotesi nell'ambito di un complessivo intervento riformatore. Sottolinea tuttavia che, se il processo di riforma istituzionale fosse stato ancora in una situazione di stallo, invece di presentare interessanti prospettive di maturazione, avrebbe insistito per una rapida approvazione della proposta.

Per quanto riguarda l'ipotesi di attribuire al Consiglio di Stato la legittimazione a ricorrere alla Corte costituzionale per far valere l'incostituzionalità dei regolamenti governativi, osserva che si tratta di un'ipotesi meritevole di approfondimento in questa sede, in quanto potrebbe consentire di sbloccare quel processo di delegificazione che, sebbene previsto dalla legge n. 400, stenta ad attuarsi in concreto, pur se al suo esito è legata la possibilità di far compiere un salto di qualità al funzionamento del sistema istituzionale.

Conclude, sottolineando la necessità di non perdere l'occasione di approvare un provvedimento di riforma costituzionale di rilevante importanza, che potrà contenere, oltre alle proposte di cui al progetto di legge n. 1740, le proposte prima ricordate contenute nel progetto di legge

n. 135, nonché quelle relative all'accesso alla Corte costituzionale da parte del Consiglio di Stato; si può invece ipotizzare lo stralcio delle disposizioni concernenti le competenze e le metodologie del controllo della Corte dei conti.

Dopo che il deputato Pietro SODDU si è riservato di intervenire in una successiva seduta, il deputato Adriano CIAFFI rileva che vi sono materie, come quella relativa al controllo sul bilancio di previsione, in ordine alle quali i profili di legittimità non sono facilmente scindibili da quelli concernenti il merito delle scelte adottate dal legislatore. Una volta affermato il potere della Corte dei conti di adire direttamente l'organo di costituzionalità, occorrerebbe pertanto stabilire che il giudizio di quest'ultimo deve riguardare il rispetto delle procedure, e non anche il merito delle scelte; deve vertere, in altri termini, non sulla copertura finanziaria concretamente individuata, bensì sull'osservanza delle relative norme procedurali.

Dopo aver fatto presente di non essere favorevole ad una riscrittura della Costituzione che sostituisca — come fa l'articolo 2 della proposta di legge nn. 135 — enunciazioni sintetiche con lunghi e complessi periodi, ed essersi quindi dichiarato d'accordo con il relatore sull'esigenza di estrapolare, dalla suddetta disposizione, soltanto le parti relative alla necessità di copertura finanziaria ed al conferimento del carattere di leggi rinforzate alle leggi di contabilità, manifesta peraltro perplessità in ordine all'opportunità di inserire in una norma costituzionale il riferimento al bilancio pluriennale. Essendo quest'ultimo assai meno precettivo di quello annuale, tanto da configurarsi come una normativa avente carattere programmatico, il riferimento ad esso fa aumentare, in effetti, le già accennate difficoltà di distinguere tra profili di legittimità e profili di merito e, conseguentemente, il rischio che il giudizio di costituzionalità finisca per investire anche il merito politico delle decisioni. Non deve essere pertanto attribuito alla Corte costituzionale il giudizio nel bilancio pluriennale, in ordine al quale sembra invece

opportuno prevedere un intervento della Corte dei conti in sede di controllo.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che occorrerà senz'altro dare risposta e soluzione a delicati problemi sollevati dal deputato Ciaffi, tenendo conto, d'altra parte, che proprio l'illustrazione di tali problematiche rende ragione dell'indifferibilità della riforma, necessaria per impedire che la norma costituzionale sull'obbligo di copertura finanziaria possa continuare a restare inapplicata.

Propone quindi — consentendovi la Commissione — che il seguito dell'esame sia rinviato alla seduta del 17 gennaio del prossimo anno, seduta nella quale, chiusa la discussione di carattere generale, dopo l'ultimo intervento pronunciato, si riserva di replicare e di presentare un proprio testo, che sarà divisibile rispetto alle due questioni riguardanti, rispettivamente, la riforma sostanziale degli articoli 81 e 97 della Costituzione e quella, di carattere procedimentale, dell'accesso della Corte dei conti alla Corte costituzionale; sarà poi la Commissione a deliberare sull'ipotesi di procedere all'esame di una sola di tali questioni ovvero di entrambe, ed in questo caso sull'opportunità di accordare ad una di esse la precedenza.

Ricorda quindi che lo scorso anno il Governo presentò un disegno di legge per la proroga di termini previsti da varie disposizioni legislative, tra i quali il termine per l'esercizio della delega relativa al riordinamento degli organi a composizione mista Stato-regione. In quella occasione il Governo non propose analogo proroga per il termine per l'esercizio della delega legislativa sul riordinamento dei Comitati interministeriali, tanto che la lacuna fu colmata con l'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare. La sensazione che non si trattò di disattenzione, ma di un sintomo delle difficoltà del Governo a superare le esistenti incrostazioni di interessi, si è rivelata poi fondata poiché, malgrado l'impegno profuso dal ministro Maccanico — cui va dato atto di avere predisposto il rela-

tivo schema di decreto-legislativo — il Consiglio dei ministri non è stato in grado di deliberare su di esso. Chiede pertanto ai gruppi di valutare la possibilità di trasfondere tale schema, che condive nella sua impostazione complessiva in una iniziativa legislativa della Commissione, poiché tale iniziativa potrà forse trovare minori ostacoli in Parlamento.

Il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, Antonio MACCANICO, richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri il Governo si è riservato di presentare lo schema di decreto in questione quale autonomo disegno di legge; tale circostanza non crea in ogni caso difficoltà alle iniziative della Commissione al riguardo, ma le rafforza.

#### **Comunicazioni del Presidente in ordine alle proposte di legge n. 3883, 4332 e 4358.**

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che la Commissione ha da tempo concluso l'esame in sede referente di progetti di legge concernenti: norme a favore delle vittime del terrorismo e loro superstiti (T.U. n. 1355 ed abb.); divieto di iscrizione ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari e agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero (A.C. n. 2851 e abb.); sostegno ad enti ed associazioni che perseguono varie finalità (A.C. n. 36 e abb.). Successivamente sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge nn. 3883, 4332 e 4358, rispettivamente vertenti su materie identiche a quelle dei citati progetti di legge. Ritiene, pertanto, che la Commissione possa considerare tali proposte di legge ricomprese nei relativi testi a suo tempo licenziati per l'Assemblea.

La Commissione consente.

*La seduta termina alle 13,15*

## IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 17. —  
Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.

## Disegno e proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere alla XII Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, richiamandosi alla relazione svolta nella precedente seduta, propone di esprimere il seguente parere:

## PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

a) sia individuata e precisata la responsabilità diretta, con esclusione di ogni interposizione intermedia, degli enti locali nella gestione della erogazione sanitaria, distribuendola tra comuni e province in conformità alla ripartizione delle rispettive competenze prevista nel progetto di legge di riordinamento delle autonomie locali (A.C. nn. 2924 ed abb./A) pendente all'esame della Camera;

b) sia rivista la composizione del Consiglio sanitario nazionale, prevedendo una più adeguata presenza dei rappresentanti degli enti locali, comuni e province;

c) siano meglio concentrate nell'amministrazione regionale le attribuzioni concernenti l'amministrazione delle unità sanitarie locali;

d) siano precisate le distinte configurazioni giuridiche, oltre che organizzative,

degli istituti, enti o aziende previsti (attualmente individuati come ospedali di alta specializzazione);

e) i compiti di verifica e di controllo sugli atti dell'amministratore unico siano attribuiti all'amministrazione regionale;

e con le seguenti osservazioni:

si rileva l'esigenza di introdurre nel testo disposizioni volte ad assicurare la garanzia dei diritti degli utenti in conformità con quanto previsto nel testo del progetto di legge concernente la tutela dei diritti del malato (A.C. nn. 34 ed abb./A), già approvato dalla I Commissione in sede referente;

si sottolinea altresì l'esigenza di prevedere l'impossibilità di approvare il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali qualora non sia stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente ».

Fa presente, conclusivamente, l'esigenza che il parere contenga talune indicazioni di massima sia pure a carattere vincolante, che possano costituire indirizzi alla Commissione di merito ai fini della definitiva stesura del testo.

Il deputato Lucio STRUMENDO, rilevata l'opportunità di formulare osservazioni più puntuali sul testo in esame, ritiene, con particolare riferimento all'articolo 1, che occorre recuperare il ruolo di rappresentanza e di indirizzo dei comuni sulle unità sanitarie locali, prevedendo che la responsabilità venga attribuita a chi dispone delle relative risorse finanziarie. Vanno poi individuati gli organi della regione cui fa capo l'amministratore unico e che sono competenti per la relativa nomina, rilevando altresì come non sia eludibile il problema concernente la connessione tra potere di approvazione dei bilanci e responsabilità in ordine alle scelte di indirizzo e di finanziamento complessivo.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, ha rilevato l'opportunità di inserire nel parere un'osservazione volta a garantire la tempestiva approva-



zione dei bilanci consuntivi delle USL, sottolineando altresì che la nomina dell'amministratore unico non può che spettare al sindaco o al presidente della provincia, così sottraendola all'organo collegiale, il deputato Lucio STRUMENDO, rilevata la portata riduttiva dell'articolo 12, ritiene, in conclusione, che sul testo in esame possa essere espresso parere favorevole a condizione:

a) che all'articolo 1 sia riconosciuto ai comuni così come alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione un ruolo di concorso e corresponsabilità nel fondo sanitario interregionale e sia attribuito ai Comuni il relativo onere di concorrere al finanziamento delle eventuali maggiori spese di gestione, eccedenti rispetto agli standard determinati dalla programmazione nazionale e regionale e finanziati con i relativi trasferimenti (e ciò subordinatamente all'attribuzione anche ai comuni della potestà impositiva), in considerazione delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali di carattere locale attribuite ai comuni o di quelle ad essi delegate dalle regioni;

b) che sia ampliata la rappresentanza dei comuni e delle aziende sanitarie, tramite l'Anci, nel Consiglio Sanitario Nazionale, nonché dell'UPI;

c) che all'articolo 2 siano riservate alle regioni e province autonome le funzioni di indirizzo, riparto dei finanziamenti, le verifiche e i controlli, escludendo i compiti di « approvazione di bilanci preventivi e consuntivi », che risultano essere funzioni di amministrazione attiva e di gestione proprie degli organi di amministrazione decentrata; parimenti per i compiti di nomina e revoca dell'amministratore unico;

d) che all'articolo 3 sia riconosciuta alla regione maggior autonomia nella determinazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie, per le quali è riduttivo il mero criterio demografico;

e) che all'articolo 3 siano indicati fra i criteri di composizione dei comitati di indirizzo quello della massima rappresentatività possibile del comune o dei co-

muni che compongono l'area dell'azienda sanitaria (consiglieri comunali o assessore delegato);

f) ai comitati di indirizzo – se confermati – (anziché alle regioni per l'approvazione e all'amministratore unico per l'adozione) sia riconosciuto il compito di approvare i bilanci delle aziende; nonché il compito di nominare e revocare l'amministratore unico, pur scelto con i criteri di competenza e professionalità indicati e per il quale si condivide la riserva di esercitare tutti i poteri di gestione. E ciò in considerazione della stretta relazione di coerenza che deve essere riconosciuta fra funzioni attribuite ai comuni in materia sanitaria, relativa corresponsabilizzazione finanziaria, riconoscimento delle loro prerogative nei compiti di programmazione attuativa e di indirizzo amministrativo;

g) che all'articolo 3 lettera l) la materia dei compensi sia riferita alla legge n. 816 del 1985;

h) che all'articolo 4, comma 1, ottemperando alle competenze regionali, sia riconosciuta alle regioni la potestà di costituire in aziende autonome gli ospedali di alta specializzazione; e di conseguenza che il decreto ministeriale di cui al medesimo comma si limiti alla individuazione dei criteri;

i) che l'articolo 5, comma 6, sia soppresso in quanto non attinente alla materia del disegno di legge ai suoi profili ordinamentali;

l) che all'articolo 6 anche i presidi multizonali di prevenzione siano raccordati alle aziende sanitarie;

m) che all'articolo 10, in coerenza con le condizioni indicate all'articolo 3, i compiti di verifica e di controllo sugli atti dell'amministratore unico siano attribuiti ai comitati di indirizzo;

n) che all'articolo 12 la partecipazione dei diritti dei cittadini sia resa più conforme e coerente con le norme contenute nella proposta di legge concernente la tutela dei diritti del malato già approvata in sede referente dalla I Commissione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, per dar modo ai gruppi di valutare la proposta di parere da lui formulata, avverte che l'esame del provvedimento sarà ora sospeso per riprendere al termine delle imminenti votazioni in Assemblea.

**Disegno e proposte di legge:**

**SEPPIA ed altri: Interventi nel settore dei beni culturali per il biennio 1989-1990 (4217).**

**Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo (4322).**

**NICOLINI ed altri: Programma quadriennale di interventi per un'inventariazione sistematica dei beni culturali (4331).**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, concordi i deputati Pietro SODDU e Massimo PACETTI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sospende la seduta in concomitanza di votazione in Assemblea.

*(La seduta, sospesa alle 19,45, è ripresa alle 19,45).*

**Disegno e proposta di legge:**

**D'AMATO Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).**

**Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il relatore Giovanni GEI fa presente di aver riformulato nel modo che segue la proposta di parere favorevole sul disegno

di legge n. 3755 già avanzata nel corso della seduta del 21 novembre 1989:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

che all'articolo 10 (Autorità garante della concorrenza e del mercato) vengano riformulate le disposizioni relative alle procedure di nomina; a tal fine si suggerisce di ripristinare le procedure di cui all'articolo 10, comma 2, del disegno di legge originario presentato dal Governo al Senato (AS n. 1240);

che venga sciolta la contraddizione tra il comma 6 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 11, in ordine al trattamento giuridico ed economico e all'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e si vincoli la materia ad un dato oggettivo, quale il contratto di lavoro della Banca d'Italia;

*e con la seguente osservazione:*

si sottolinea l'esigenza di fondere in un'unica disposizione e di riordinare il contenuto degli articoli 1 e 9, nei quali è indicata la correlazione tra le norme comunitarie ed il provvedimento in esame ».

Il deputato Antonio DEL PENNINO, richiamandosi alle considerazioni già svolte nella seduta del 21 novembre scorso, sottolinea che il provvedimento in esame è assai delicato e complesso, anche in relazione ad eventi, recentemente determinatisi, che potrebbero ricadere nell'ambito della normativa antitrust a seconda di come quest'ultima verrà conformata dalle Camere. Fa presente quindi l'esigenza, autorevolmente sottolineata da più parti, che la Camera approvi definitivamente e sollecitamente tale normativa. Rileva, in proposito, che la formulazione da parte della Commissione di un parere favorevole condizionato impedirebbe il conseguimento dell'obiettivo testé annunciato, determinando il ritorno del provvedimento al Senato e comunque rendendone impossibile l'approvazione in sede legislativa. Propone pertanto di formulare

come osservazioni tutti i rilievi contenuti nella proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

Il deputato Pietro SODDU, pur rendendosi conto delle esigenze prospettate dal collega Del Pennino, nonché della particolare urgenza del provvedimento, sottolinea tuttavia che appare problematico lasciare alcune disposizioni così come sono adesso formulate. Chiede quindi un differimento a domani della espressione del parere, al fine di poter manifestare in proposito le definitive valutazioni del gruppo della democrazia cristiana. Rileva, infine, che, oltre a quelli già illustrati dal relatore, occorrerebbe altresì formulare un ulteriore rilievo concernente il riferimento, di cui all'articolo 20, al garante dell'attuazione della legge per l'editoria, atteso che quest'ultimo è allo stato sprov-

visto dei necessari poteri per esercitare i compiti a lui attribuiti.

Il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia quindi il seguito dell'esame per l'espressione del parere alla seduta di domani giovedì 21 dicembre 1989, alle ore 12,30.

**Si riprende l'esame del testo unificato del disegno di legge n. 4227 e delle abbinate proposte di legge nn. 1058, 1107 e 3593.**

Su richiesta del deputato Pietro SODDU, il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani giovedì 21 dicembre 1989, alle ore 12,30.

*La seduta termina alle 20.*

PAGINA BIANCA

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Virginio ROGNONI. Intervengono il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo Sorice, il sottosegretario di Stato per l'interno Giancarlo Ruffino ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.*

#### **Disegno e proposte di legge:**

**Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale (3325-ter).**

(Parere della I, della V, della VI, della VIII (ex articolo 93, comma 3-bis), della X e della XI Commissione).

**ALINOVI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis).**

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della X Commissione).

**PANNELLA ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali**

**nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).**

(Parere della I, della III e della X Commissione).

*(Seguito della discussione e approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione dei progetti di legge.

Il Presidente Virginio ROGNONI, comunicato che, su richiesta del gruppo comunista, la pubblicità della seduta sarà assicurata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 65 del regolamento, anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso, avverte che occorre passare all'esame dei residui articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21 del disegno di legge n. 3325-ter, assunto quale testo base.

Il relatore Egidio ALAGNA preannuncia la presentazione di idonei articoli aggiuntivi relativi al controllo dell'esercizio di attività di carattere finanziario e creditizio: su tale materia chiede però una breve pausa di riflessione al fine di esperire le opportune intese anche con il Governo.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO, del sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI e dei deputati Antonio BARGONE, Aldo RIZZO e Mauro MELLINI, il Presidente Virginio ROGNONI, stante anche l'imminente inizio della seduta d'Aula, sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 13,45).*

Il Presidente Virginio ROGNONI ricorda che la Commissione deve esaminare i residui articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21 che sono del seguente tenore:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Nelle società, iscritte in albi o soggette ad autorizzazione amministrativa, esercenti attività di intermediazione finanziaria o mobiliare, le cariche, comunque deonimate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646;

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: *a)* a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; *b)* alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; *c)* alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia

valutaria e tributaria; *d)* alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. L'esistenza di una delle situazioni di cui al comma 1 determina, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione della società ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia, gli amministratori sono puniti ai sensi dell'articolo 2622 del codice civile.

3. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati devono presentare al consiglio di amministrazione della società la documentazione comprovante l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

4. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1.

21. 015.

« Bargone, Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Orlandi, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante ».

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952 n. 1133, terzo comma, le parole « su richiesta del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia possono » sono sostituite con le seguenti: « su richieste del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia devono ».

21. 03.

« Bargone, Recchia, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante ».

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952 n. 1133 al terzo comma, alla fine del punto *b*) va aggiunto: « ovvero quando si riferiscano alla costituzione di nuovi enti di credito destinati ad operare in una sola provincia o in località nelle quali non siano insediate istituzioni creditizie di rilevanza nazionale, sempreché i nuovi enti abbiano un capitale superiore all'importo come sopra determinato: ovvero quando si riferiscano all'apertura di nuovi sportelli in località nelle quali non siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale, ovvero istituti ed aziende di credito operanti anche al di fuori del territorio regionale, sempreché i nuovi enti abbiano un capitale superiore all'importo di cui sopra ».

21. 05.

« Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Ciconte, Fracchia, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante ».

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART...

Il sesto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, è abrogato.

21. 04.

« Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Ciconte, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante ».

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952 n. 1133 le parole « ove non ritenga di respingerla » sono sostituite con le parole « entro il termine di sessanta giorni ».

21. 017.

Bargone.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. ...

1. L'articolo 10 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli enti sottoposti al controllo della Banca d'Italia sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle Camere secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

2. I funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio delle loro funzioni hanno l'obbligo di riferire al Governatore tutte le irregolarità constatate; quando esse assumono la veste di reati, il Governatore ne fa rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del codice di procedura penale.

3. I funzionari e tutti i dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio ».

21. 012.

« Pedrazzi Cipolla, Bargone, Orlandi, Recchia, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante ».

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, come da ultimo modificato dalla legge 12 luglio 1961, n. 603, è sostituito dal seguente:

« ART. 96 — 1. Chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e per l'esercizio del credito senza averne ottenuto l'autorizzazione dalla Banca d'Italia ovvero contravvenga al disposto del terzo comma dell'articolo 2 è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da lire cinque milioni a lire venti milioni. La condanna importa altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono destinate a commettere il reato.

2. Soggiace alle medesime pene chiunque emetta assegni circolari, si renda trattario di assegni bancari, rilasci libretti di deposito o compia operazioni aventi le medesimo finalità senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 1.

3. Alla condanna seguono l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi ente creditizio per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

4. Se il fatto è stato commesso da persona sottoposta, per disposizione assunta anche in forza di altre disposizioni di legge, ad una delle misure di prevenzione prevista dalle legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero condannata con sentenza irrevocabile passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, le pene principali e la pena dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi sono aumentate

sino al doppio; la pena dell'interdizione dai pubblici uffici è perpetua.

5. Ai fini del presente articolo non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'articolo 1, l'acquisizione da parte di società ed enti di depositi tra gli amministratori soci e dipendenti propri o di società ed enti collegati, a condizione che nello svolgimento di tale attività le società e gli enti suddetti si astengano dall'adottare modalità operative tipiche degli enti creditizi e facciano risultare nella documentazione e negli atti, ivi compresi prospetti ed inserti di qualsiasi natura, l'indicazione di non essere iscritti all'albo delle aziende di credito e pertanto di non essere sottoposti ai controlli della Banca d'Italia.

6. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne faranno denuncia a quest'ultima per i provvedimenti da assumere a norma dei precedenti commi ».

21. 014.

« Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Recchia, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante ».

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Chiunque compie presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;



c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;

d) altri operatori finanziari e di borsa partecipati, anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti di cui alle lettere b) e c), operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo per importo complessivamente non inferiore a lire 50 milioni deve essere identificato a cura del personale incaricato dell'operazione e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche allorché, per la natura e la modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili; Tali dati devono inoltre essere inviati per la memorizzazione al CED del Ministero del Tesoro.

4. Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da 5 a 25 milioni.

6. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con la multa dal lire 1 milione a lire 10 milioni.

7. Il limite di importo di cui al comma 1 può essere elevato, in rapporto alla dinamica del saggio di deprezzamento della moneta, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1, ed al novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere del comma 1. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

21. 013.

« Violante, Pedrazzi Cipolla, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Fracchia, Orlandi, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca ».

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983 n. 77, dopo le parole « società di gestione » sono aggiunte le seguenti « e i componenti dei collegi sindacali ».

21. 08.

« Pedrazzi Cipolla, Recchia, Ciconte, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante ».

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985 n. 281, è sostituito dal seguente:

« Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e Banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa ».

21. 06.

« Bargone, Fracchia, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca ».

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985 n. 281, è aggiunto il seguente:

« Chiunque partecipa in modo simulato ovvero indirettamente, ai sensi del comma precedente, in una società esercente attività bancaria, è obbligato ad una dichiarazione con la quale attesti di

non essere sottoposto a procedimenti o provvedimenti previsti dalla legge 12 settembre 1982 n. 646 ».

21. 07.

« Violante, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Recchia, Bargone, Ciconte, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Trabacchi, Turco, Vacca ».

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. All'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono aggiunti i seguenti commi:

« Copia delle comunicazioni di cui al presente articolo è trasmesso dalla Banca d'Italia, entro quindi giorni dalla ricezione, ad un apposito centro elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il decreto di cui al precedente comma determina altresì le modalità di trasmissione da parte della Banca d'Italia e di acquisizioni da parte del Centro dei dati sulle partecipazioni comunicate alla Banca d'Italia prima dell'entrata in funzione del centro stesso ».

21. 010.

« Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Bargone, Orlandi, Ciconte, Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante ».

*Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:*

ART. ...

1. Chiunque nel territorio dello Stato esercita in modo professionale o comun-

que continuativo attività di prestito o di anticipazione di denaro o valori deve darne preventiva comunicazione al CED di cui all'articolo..., in conformità alle modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del tesoro da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In sede di prima applicazione, il termine per le comunicazioni è stabilito in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina inoltre le modalità e i termini per le comunicazioni delle variazioni ovvero della cessazione dell'attività.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti creditizi.

4. Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari si applicano ai soggetti di cui al comma 1, i primi due commi dell'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

5. Le inadempienze alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono punite con la multa da 5 a 20 milioni.

21. 016.

« Umidi Sala, Bargone Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante ».

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 4 giugno 1985 n. 281, le parole « società esercenti attività bancarie » sono sostituite dalle parole « ente creditizio » e la parola « società » è sostituita dalla parola « ente ».

21. 018.

« Umidi Sala, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Pedrazzi ».

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Il n. 2) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, è sostituito dal seguente:

2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Nel comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, sono eliminate le parole « ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14 ».

21. 011.

Violante, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca ».

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985 n. 350, le parole: « se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza » sono soppresse.

21. 019.

« Bargone, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Fracchia ».

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, sono aggiunte, in fine

le parole: « che ne rispondano ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2623 e dell'articolo 2407 del codice civile ».

21. 020.

« Umidi Sala, Finocchiaro Fiddelbo, Ciconte, Bargone ».

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 14, sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero sia sottoposto a misure di prevenzione disposte dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 ».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono aggiunti i seguenti commi:

« 6. Chi intende avvalersi della facoltà disciplinata dal presente articolo trasmette all'Ufficio italiano dei cambi, unitamente ai documenti di cui al comma 4, una dichiarazione, nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro nella quale attesta di non essere sottoposto alle misure di prevenzione di cui al comma 5.

« 7. Ferma restando la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 22, che è in ogni caso aumentata di un importo pari al profitto conseguito dall'illecito, la falsità nella dichiarazione di cui al comma 6 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa pari al valore della valuta, dei beni e diritti oggetto della violazione. La somma già versata ai sensi del comma 2 è devoluta allo Stato ».

21. 09.

« Umidi Sala, Bargone, Violante, Ciconte ».

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21.

*(Istituzione dell'Agenzia).*

1. Ai fini del contrasto del riciclaggio di proventi illeciti di cui all'articolo 648-bis del codice penale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Agenzia con compiti di analisi dei flussi finanziari, nonché di conseguente elaborazione ed approntamento di singole situazioni meritevoli di approfondimento.

2. L'Agenzia dispone di una Banca dati unica centralizzata, per la raccolta e l'informatizzazione dei flussi finanziari.

3. Per flussi finanziari si intendono, ai fini della presente legge, tutte le operazioni che comunque comportano la movimentazione di denaro o di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, nonché di titoli di credito ed assimilati.

21. 033.

Piro.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. 21.

*(Identificazione dei soggetti, rilevazione e memorizzazione di dati - Sanzioni).*

1. Chiunque compie le operazioni di cui al precedente articolo ..., comma 3, per qualsiasi cifra presso:

- a) uffici postali;
- b) banche ed istituti di credito pubblici e privati;
- c) società fiduciarie;
- d) istituti o società esercenti la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria;
- e) operatori di borsa ed altri operatori finanziari iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa,

deve essere identificata a cura dei soggetti incaricati dell'operazione e deve indicare per iscritto le complete generalità

del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione.

2. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità e gli estremi del documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da un apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato. Tali dati devono essere comunicati all'Agenzia a cura degli enti, società e operatori indicati al comma 1, a mezzo di supporti elettromagnetici, secondo procedure e modalità fissate dallo stesso decreto, con periodicità trimestrale a decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

3. Alla Agenzia debbono essere altresì comunicati, con le stesse modalità previste al comma 2, le movimentazioni finanziarie, relative a singoli soggetti, per un importo complessivo superiore a 200 milioni di lire effettuate nell'arco temporale di un trimestre solare, ancorché provenienti da singole operazioni di importo inferiore a venti milioni di lire.

4. Per ciascuna delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo deve essere altresì indicato, nell'apposito modulo, il codice fiscale del soggetto che effettua l'operazione nonché quello del soggetto per conto del quale l'operazione è eseguita.

5. I moduli di rilevamento ed i supporti elettromagnetici di cui al precedente comma 2 devono essere conservati per la durata di dieci anni.

6. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, i soggetti incaricati delle operazioni che contravvengano alle disposizioni dei precedenti commi sono puniti con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

7. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegua l'operazione, ovvero le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire.

21. 034.

Piro.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. ....

(*Obbligo di pagamento a mezzo assegno - Sanzione*).

1. Qualsiasi operazione, eseguita presso soggetti diversi da quelli indicati all'articolo ...., comma 1, comportante il pagamento di una somma per importo pari o superiore a dieci milioni di lire, deve essere effettuata esclusivamente a mezzo di assegno bancario o postale, o a mezzo di carta di credito.

2. Chiunque contravviene alla disposizione di cui al comma precedente è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

21. 035.

Piro.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. ....

(*Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia*).

1. Per il funzionamento dell'Agenzia è istituito il Comitato di gestione, composto da:

a) un direttore, funzionario dell'Amministrazione dello Stato avente la qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato ovvero un esperto della materia;

b) dieci funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, provenienti dai Ministeri del tesoro, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria, commercio e artigianato, della Banca d'Italia e della CONSOB;

c) due ufficiali superiori della Guardia di finanza.

Il direttore ed i componenti del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri interessati e restano in carica per un periodo di tempo di tre anni.

2. All'Agenzia è inoltre assegnato il personale in possesso della necessaria specializzazione tecnica, proveniente dagli Enti di cui al precedente comma 2, nella consistenza organica fissata con il decreto del Presidente della Repubblica previsto al comma 3.

3. Le qualifiche e le modalità di assegnazione del personale di cui ai precedenti commi, lo stato giuridico ed il relativo trattamento economico nonché l'organizzazione dell'Agenzia, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato, da emanare entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il direttore dell'Agenzia dà esecuzione alle deliberazioni adottate a maggioranza dal Comitato di gestione e riferisce annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato, l'organizzazione e l'andamento dell'attività svolta dall'Agenzia.

21. 036.

Piro.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. ....

*(Comitato di gestione dell'Agenzia - Compiti).*

1. Per l'espletamento dei compiti attribuiti all'Agenzia dall'articolo ...., comma 1, il Comitato di gestione è incaricato di:

a) definire ed aggiornare i parametri per la predisposizione delle procedure di elaborazione necessarie per l'analisi dei flussi finanziari;

b) analizzare le indicazioni emerse dall'elaborazione dei flussi finanziari affluiti all'Agenzia;

c) eseguire i necessari riscontri di singole situazioni con elementi esistenti presso altre Banche-dati nonché presso il sistema informativo centrale dell'anagrafe tributaria;

d) deliberare, a maggioranza, l'invio di apposite segnalazioni di singole situazioni soggettive meritevoli di approfondimento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato, sono stabiliti i criteri e le modalità per la periodica cancellazione dei dati dal sistema informativo dell'Agenzia.

21. 037.

Piro.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ....

*(Inoltro delle segnalazioni).*

1. Le segnalazioni di cui al precedente articolo ...., comma 1 sono inoltrate dal direttore dell'Agenzia al reparto della Guardia di finanza di cui al comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Nucleo speciale di polizia valutaria, di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159,

assume la denominazione di Nucleo speciale di polizia valutaria e finanziaria ed allo stesso sono attribuiti, oltre ai compiti indicati nel predetto articolo 5, anche quello di effettuare le investigazioni finanziarie finalizzate al contrasto del riciclaggio di proventi illeciti di cui all'articolo 648-bis del codice penale, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge.

3. Fermi restando i poteri e le facoltà previsti dalla normativa valutaria, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria e finanziaria, esercitano i poteri attribuiti dalla vigente normativa ai militari della Guardia di finanza.

21. 038.

Piro.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

*(Divieto di utilizzazione delle notizie – Segreto d'ufficio).*

1. È vietata ogni utilizzazione delle notizie affluite alla Banca-dati dell'Agenzia per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

2. Chiunque acquisisce, comunica o fa uso di dati o di informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge o al di fuori dei fini previsti dalla stessa è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da 1 a 3 anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a 6 mesi.

21. 039.

Piro.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

*(Richiesta di dati).*

1. Il Procuratore della Repubblica, nel corso di indagini per il reato previsto

nell'articolo 648-bis del codice penale o per i delitti nel medesimo indicati, può richiedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, al direttore dell'Agenzia la comunicazione di elementi e notizie concernenti i flussi finanziari risultanti alla Banca Dati nei confronti dei soggetti inquisiti.

2. Analoga facoltà è riconosciuta al Questore nelle ipotesi previste dall'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa può richiedere al direttore dell'Agenzia, per le esigenze connesse con il proprio mandato, notizie su singole situazioni soggettive.

21. 040.

Piro.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

*(Commissione parlamentare di vigilanza).*

1. Ai fini del controllo sull'attività svolta dall'Agenzia è istituita una Commissione Parlamentare di vigilanza composta da quattro deputati e da quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.

2. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, può effettuare ispezioni presso l'Agenzia onde verificare i parametri e le procedure adottati per l'analisi dei dati sui flussi finanziari affluiti alla Banca Dati nonché la conformità al dettato del precedente articolo ??, comma 1, lettere c) e d) demme procedure seguite nell'invio delle segnalazioni per le ulteriori investigazioni finanziarie.

3. Con relazione annuale la Commissione informa il Parlamento dell'attività svolta dell'Agenzia.

21. 041.

Piro.

Avverte che il relatore ha testè presentato preannunciati articoli aggiuntivi relativi anch'essi al controllo dell'esercizio di attività di carattere finanziario e creditizio, che sono del seguente tenore:

*Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:*

ART...

1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 lettera c), della legge 23 marzo 1983, n. 77 e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 10, comma 4. della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di Società già autorizzate il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro 30 giorni del consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo comunque denominato, titolare di funzione equi-

valente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1: la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma precedente. Il consiglio di amministrazione della società e, in mancanza, gli altri organi di cui comma precedente possono altresì disporre la sospensione nei confronti di coloro che siano imputati dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, quando è ordinata la cattura ovvero è emesso il provvedimento che dispone il giudizio o quando l'imputato è presentato o citato a comparire in udienza per il giudizio.

5. Con Decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.

21. 044.

Il Relatore.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. ....

1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è sostituito dal seguente:

Chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Chiunque contravvenga al disposto del terzo comma dell'articolo 2 è punito con una pena pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.



Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne faranno denuncia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del precedente comma.

21. 045.

Il relatore.

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

ART. ....

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Chiunque compie presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;

d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, i soggetti cui alle lettere b) e c);

operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo per importo (da determinarsi con le modalità previste dal comma 7) deve essere identificato a cura del personale incaricato dell'operazione e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche allorquando, per la natura e la modalità delle opera-

zioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

4. Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da 5 a 25 milioni.

6. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

7. L'importo di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1, ed al novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere del comma 1. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

21. 046.

Il relatore.

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

ART. ...

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, la disposizione n. 2) è sostituita dalla seguente:

« 2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione; ».

21. 047.

Relatore.

Avverte, altresì, che all'articolo aggiuntivo 21. 044 è stato presentato il seguente subemendamento:

*Al comma 1, dopo le parole* siano stati sottoposti *aggiungere:* cui provvedimento definitivo.

0. 21. 044. 1.

Mellini.

In relazione a tale complesso di articoli aggiuntivi, precisa di aver contattato il Presidente della Commissione finanze al quale ha fatto presente la necessità per la Commissione giustizia di approvare nella seduta odierna il provvedimento in discussione: ciò tenuto anche conto del fatto che i più significativi degli articoli aggiuntivi a suo tempo trasmessi a quella Commissione per il parere di competenza saranno peraltro oggi superati dagli articoli aggiuntivi presentati dal relatore; conseguentemente tali articoli aggiuntivi non saranno trasmessi alla VI Commissione.

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA dichiara, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare, alla luce delle proposte emendative testè presentate dal re-

latore, tutti i residui articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21 presentati dal gruppo comunista ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 21. 06.

Il relatore Egidio ALAGNA raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi da lui presentati; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 21. 06 e parere contrario sul subemendamento 0.21.044.1 e sui restanti articoli aggiuntivi.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO accetta gli articoli aggiuntivi del relatore e concorda, per i rimanenti, con il parere del relatore.

Dopo che il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA ha fatto proprio, stante l'assenza del presentatore, il subemendamento Mellini 0.21.044.1, questo viene respinto dalla Commissione.

Dopo che il relatore Egidio ALAGNA ha precisato che il suo articolo aggiuntivo 21.044 deve intendersi riformulato nel senso di sopprimere il secondo periodo del comma 4, la Commissione approva di seguito gli articoli aggiuntivi 21.044 (nel testo riformulato), 21.045, 21.046, 21.06 e 21.047.

Il Presidente Virginio ROGNONI, stante l'assenza del deputato Piro, dichiara che deve intendersi che lo stesso abbia rinunciato ai suoi residui articoli aggiuntivi presentati all'articolo 21.

La Commissione approva quindi il seguente emendamento concernente la riformulazione della rubrica del capo III:

*L'intestazione:* « Capo III – Disposizioni di attuazione e transitorie » è *sostituita dalla seguente:* « Capo III – Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie Abrogazione di norme ».

*Consequentemente l'intestazione:* Capo IV – Abrogazione di norme e disposizioni per il coordinamento » è *soppressa.*

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 26 cui sono presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ».

26. 3.

Governo.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: il secondo comma fino a: 2-quinquies.*

26. 2.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'articolo 416-bis del codice penale è così sostituito:

« ART. 416-bis. — (Associazione di tipo mafioso) — Le pene stabilite nei primi tre commi dell'articolo 416 sono aumentate da un terzo alla metà se gli associati si avvalgono della pubblica intimidazione per compiere delitti che sono oggetto dell'associazione, per occultarne le responsabilità, eludere le indagini delle autorità, sottrarsi alle ricerche di queste, conseguire o conservare il prezzo o il profitto dei reati. Le stesse pene si applicano quando gli associati si avvalgono per le stesse finalità di connivenze e favori di pubbliche autorità o comunque si avvalgono del pubblico convincimento di potersi giovare di tali favori e connivenze ».

26. 1.

Mellini.

*Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:*

ART...

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2-bis della legge 21 maggio 1965 n. 575, nei casi in cui le indagini ivi previste richiedono controllo di natura

contabile o, comunque, l'esame e l'analisi di documentazione sotto l'aspetto economico-finanziario, il procuratore della repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione vi provvedono avvalendosi della guardia di finanza.

26. 01.

Il Governo.

*Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:*

ART...

1. Presso ogni Prefettura è istituito l'Albo dei soggetti a carico dei quali sussistono i divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'accesso all'Albo è consentito alle imprese che, avendo l'obbligo di eseguire opere pubbliche, intendono avvalersi del subappalto, dell'affidamento in cottimo o fare ricorso ai contratti previsti dal comma 8 dell'articolo 21-bis.

26. 02.

Rizzo.

*Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:*

ART.

1. Per quanto concerne la sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali per i motivi di cui all'articolo 21 le modalità sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa emessi nel corso o a seguito dei procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a produrre gli effetti previsti dalle norme vigenti prima di tale data.

26. 03.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

ART...

Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis-

1. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini. ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiarati con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento.  
26. 04.

Il Relatore.

Il relatore Egidio ALAGNA ritira il proprio emendamento 26. 2; accetta l'emendamento 26. 3 ed esprime parere contrario sull'emendamento 26. 1.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Gian Carlo RUFFINO concorda con il relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 26.3.

Il Presidente Virginio ROGNONI, constatata l'assenza del deputato Mellini, dichiara che si intende che lo stesso abbia rinunciato all'emendamento 26. 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 26, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO illustra quindi le finalità dell'articolo aggiuntivo 26. 01.

Il Presidente Virginio ROGNONI osserva che la materia oggetto dell'articolo

aggiuntivo 26. 01 del Governo è stata già trattata e decisa dalla Commissione al momento dell'approvazione dell'articolo 2.

Tale articolo aggiuntivo, prevedendo che il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere una misura di prevenzione possano avvalersi per l'espletamento delle indagini ivi descritte unicamente della Guardia di finanza, è in contrasto con quanto in precedenza stabilito all'articolo 2 ove è stata prevista, in conseguenza dell'approvazione di specifici emendamenti la possibilità di avvalersi dell'ausilio della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria.

Se è vero poi che l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo prevede l'intervento esclusivo della Guardia di finanza soltanto nei casi in cui le indagini richiedono controlli di natura contabile, o comunque l'esame o l'analisi di documentazione sotto l'aspetto finanziario, è pur vero che tale deroga interesserebbe un gran numero dei casi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2; inoltre l'articolo 2 già approvato dalla Commissione, prevedendo la facoltatività per il procuratore della Repubblica e per il questore di avvalersi dell'aiuto della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, vuole appunto lasciare a tali autorità ogni giudizio circa i casi in cui sia più opportuno ricorrere all'apporto dell'uno o dell'altro organismo.

Sulla base delle predette considerazioni, dichiara l'articolo aggiuntivo 26.01 inammissibile, poiché precluso, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, dalla deliberazione di approvazione del predetto articolo 2.

Dopo che il deputato Aldo RIZZO ha illustrato il suo articolo aggiuntivo 26. 02, il relatore Egidio ALAGNA dichiara di rimettersi sullo stesso alla Commissione, mentre il sottosegretario di stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO esprime parere contrario.

La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo 26. 02.

Il Presidente Virginio ROGNONI osserva che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 26.03 ripropone il disposto dell'articolo 25 del disegno di legge n. 3325-ter di cui la Commissione ha deliberato la soppressione. L'articolo aggiuntivo 26.03 deve pertanto ritenersi precluso limitatamente al disposto di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, dalla deliberazione di soppressione dell'articolo 25.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA propone al relatore di riformulare il comma 1 del suo articolo aggiuntivo 26.03 nel senso di sostituire le parole « Per quanto concerne la sospensione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali, per i motivi di cui all'articolo 21, le modalità sono stabilite » con le seguenti: « La sospensione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali, per i motivi di cui all'articolo 21, è disposta con le modalità stabilite ».

Dopo che il relatore Egidio ALAGNA ha dichiarato di riformulare il residuo comma 1 dell'articolo aggiuntivo 26.03 nel testo proposto dal deputato Nicotra, sul quale il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO esprime parere favorevole, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 26.03, limitatamente al comma 1 ritenuto ammissibile, e nel testo riformulato.

Il Presidente Virginio ROGNONI dichiara quindi di riservarsi, in sede di coordinamento formale del testo approvato, di collocare, *ratione materiae*, l'articolo aggiuntivo 26.03 testè approvato nel corpo del comma 4 dell'articolo 21.

La Commissione, favorevole il Governo, approva quindi l'articolo aggiuntivo 26.04.

Il Presidente Virginio ROGNONI avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

a conclusione della discussione per l'approvazione del disegno di legge n. 3325-ter (Nuove disposizioni contro la delinquenza di tipo mafioso),

impegna il Governo

a presentare entro il 31 maggio 1990, un disegno di legge organico per la revisione della disciplina di tutte le attività finanziarie e creditizie al fine di:

1) individuare e seguire movimenti di capitale di sospette provenienza illecita, anche il fine di risalire alla commissione di delitti posti in essere da organizzazioni criminali di stampo mafioso;

2) evitare ingressi di liquidità e interessi illegali nel sistema bancario e finanziario miranti a incrementare e consolidare posizioni di potere economico delle organizzazioni criminali pregiudizievoli per la stabilità del mercato e in contrasto con il fine pubblicistico delle attività di esercizio del credito e di raccolta del risparmio;

3) impedire che, attraverso il meccanismo della moltiplicazione degli sportelli bancari e dell'ingresso sul mercato di società finanziarie e in assenza di adeguati controlli, venga favorito il lavaggio del denaro proveniente dalla commissione di illeciti e il suo reimpiego in attività legali, con conseguente impossibilità di accertamento della provenienza illecita di capitali e consolidamento dei patrimoni di pertinenza di organizzazioni criminali mafiose.

0/3325-ter/1/2.

Pedrazzi, Finocchiaro, Bargone,  
Fracchia, Ciconte, Recchia,  
Orlandi, Violante, Sinatra.

La Camera,

ritenuto che l'adozione di misure adeguate per fronteggiare la delinquenza di tipo mafioso ed i traffici illeciti di stupefacenti è una scelta di civiltà e di libertà contro i tentativi di oppressione e di infiltrazione delle organizzazioni criminali,

ritenuto che occorre tutelare la società civile, anche nello svolgimento delle attività economiche ed imprenditoriali, dal pericolo grave di aggressione delle regole di comune convivenza e di mercato,

impegna il Governo:

a raccordare le iniziative legislative in corso in materia di intermediazione finanziaria e mobiliare con la nuova disciplina dei requisiti soggettivi per l'esercizio di attività similari;

ad assicurare sempre, anche con apposite iniziative legislative, se necessario, la massima collaborazione del sistema bancario nell'azione dello Stato contro la criminalità organizzata;

a rendere spedito l'iter di revisione generale della materia relativa agli aalti, tenendo conto anche delle regole di mercato;

a sviluppare una politica di vigile e lungimirante collaborazione internazionale per il controllo degli itinerari finanziari, bancari e non, affinché non esitano « santuari » inaccessibili per la ricerca e repressione del riciclaggio del denaro proveniente da gravi delitti.

0/3325-ter/2/2.

Mastrantuono, Nicotra.

Il sottosegretario di stato per il tesoro, Maurizio SACCONI in relazione all'ordine del giorno 0/3325-ter/1/2 fa presente che il Governo sta predisponendo il disegno di legge relativo alla disciplina generale della intermediazione non bancaria nel cui ampio contenuto troveranno senz'altro soddisfazione le esigenze rappresentate in tale ordine del giorno. Si dichiara pertanto disposto ad accoglierlo a condizione che le parole « a presentare entro il 31 maggio 1990 » siano sostituite con le parole « a presentare tempestivamente ». Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno presentato, fa presente, in relazione al primo punto del dispositivo, che è intendimento del Governo fare riferimento, nel disciplinare l'intermediazione finanziaria e mobiliare, a regole oggettive

di disciplina più che a requisiti soggettivi per l'esercizio di tali attività; in relazione al secondo punto precisa che nel nostro ordinamento non esiste un vero e proprio segreto bancario ma soltanto un dovere di riservatezza per gli operatori bancari.

Il sottosegretario di stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO dichiara di accogliere l'ordine del giorno 0/3325-ter/2/2.

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CI-POLLA dichiara di accettare la riformulazione dell'ordine del giorno 0/3325-ter/1/2 proposta dal Governo e di non insistere nella votazione.

Il Presidente Virginio ROGNONI avverte che i presentatori dell'ordine del giorno 0/3325-ter/2/2 hanno fatto sapere di non insistere per la votazione.

Si passa quindi alle dichiarazioni finali di voto.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA osserva che nel testo fin qui approvato vi sono aspetti che certamente non soddisfano il gruppo democristiano che ha dovuto subirli pur non condividendoli, così come vi sono senz'altro altre innovazioni di indubbia validità. Sulla base di considerazioni di razionalità politica il gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge n. 3325-ter, ma intende rimarcare con forza l'assoluta contrarietà a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 10, approvato grazie al voto favorevole del gruppo comunista e con il voto contrario dei democristiani e dei socialisti, che, disponendo l'estensione delle misure interdittive a carico del mafioso anche ai familiari ed ai conviventi, rappresenta una abnormità giuridica, a suo avviso chiaramente incostituzionale. Precisa che tale disposizione è stata predisposta non dall'autorità politica responsabile del dicastero dell'interno ma da quella amministrativa ed è passata solo grazie all'appoggio del gruppo comunista e contro la volontà dei gruppi democristiano e socialista; da parte sua auspica che tale disposizione sia radicalmente modificata dal Senato.

Nel corso dell'esame dell'originario disegno di legge n. 3325-ter sono state introdotte innovazioni relative alla materia degli appalti e a quella del controllo delle attività di carattere finanziario e creditizio, rientranti nella competenza primaria della VIII e della VI Commissione; ricorda che più volte ha fortemente criticato questo modo di procedere e si augura — in linea di principio — che in futuro non si ripetano questi « scippi » di competenze a danno di altre Commissioni. Fermo restando il diritto dell'opposizione di svolgere nell'ambito della dialettica parlamentare il suo ruolo e di sostenere le sue proposte, ricorda, sottolineandone la indiscutibile singolarità, che in molte circostanze innovazioni normative sono state imposte ad una maggioranza non sempre presente ai lavori della Commissione in tutte le sue forze, dal gruppo comunista che in molte contingenze si è trovato ad essere numericamente prevalente.

In conclusione, ritiene che al di là dei rilievi critici qui espressi, alcuni risultati positivi nella lotta contro la delinquenza mafiosa sono stati certamente raggiunti, augurandosi, comunque, che il Senato possa arrecare ulteriori miglioramenti al testo approvato.

Il deputato Antonio BARGONE dichiara la soddisfazione del gruppo comunista per l'approvazione della riforma della normativa antimafia, che costituisce senza dubbio un provvedimento di grande rilevanza e la cui urgenza era stata più volte ribadita, posta la necessità di adeguare gli strumenti normativi previsti dalla legge n. 646 del 1982 ai mutamenti intervenuti negli ultimi anni nell'attività delle organizzazioni mafiose; al riguardo, il lavoro svolto dalla Commissione è stato di indubbia utilità e di ampio respiro. Posto che obiettivo del disegno di legge era, per l'appunto, di prevedere nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, compito della Commissione era quello prevedere tutti gli interventi normativi necessari per raggiungere questo risultato: di qui la indi-

scutibile legittimità delle norme che sono state introdotte relativamente alla disciplina dei subappalti ed al controllo dell'esercizio di attività di carattere finanziario e creditizio. Del resto, la volontà del gruppo comunista di affrontare nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3325-ter anche la disciplina di tali attività finanziarie era confortata dalle considerazioni svolte dal Governatore della Banca d'Italia Ciampi nel corso di una specifica audizione presso la Commissione. Indiscutibile è inoltre che le infiltrazioni di tipo mafioso negli enti pubblici e nelle attività economiche sono fin qui avvenute anche attraverso il varco aperto dalla mancanza di una disciplina rigida dell'istituto del subappalto. In conclusione, anche se il gruppo comunista avrebbe preferito che in occasione dell'esame del disegno di legge n. 3325-ter si fosse pervenuti ad una più ampia e profonda disciplina delle attività di carattere finanziario e creditizio, ritiene che le modifiche introdotte concernenti la materia degli appalti, la trasparenza degli enti locali, e la disciplina delle misure di prevenzione antimafia siano da valutarsi positivamente e pertanto il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO osserva che grazie al contributo del relatore, del Governo e di tutti i gruppi politici presenti in Commissione, con l'approvazione del disegno di legge in esame si viene a dotare le pubbliche istituzioni di un importante strumento nella lotta contro la criminalità organizzata. Il lavoro svolto non è certo stato semplice: in particolare, se è vero che la disciplina dell'attività di carattere finanziario e creditizio deve essere collocata in una riforma organica della materia, è comunque innegabile che per un'efficace lotta alla mafia, data la complessità dell'infiltrazione mafiosa in vari settori economici e finanziari, è necessario prevedere anche misure di controllo dell'esercizio di tale attività. In relazione al rilievo avanzato dal deputato Nicotra relativo al comma 4 dell'articolo 10, ricorda che esso riproduce una

disposizione già vigente ma si augura comunque che esso venga modificato dal Senato. Al di là di questo rilievo critico è indiscutibile che nel disegno di legge in esame sono state previste norme, relativamente al sequestro dei beni, ai rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione e alla trasparenza dell'attività degli enti locali, che sono da valutarsi positivamente. Anche la nuova disciplina del subappalto è significativa ma non va a suo avviso sopravvalutata posto che le organizzazioni mafiose si sono ormai prevalentemente indirizzate nel settore delle attività finanziarie. In relazione a quest'ultimo aspetto sarebbe stato forse più opportuno prevedere norme più incisive, ma si augura comunque che il Governo mantenga gli impegni più volte espressi di pervenire ad una disciplina generale della materia. Dichiaro quindi in conclusione il voto favorevole del gruppo socialista.

Il deputato Aldo RIZZO rileva che con il provvedimento in esame si approva, anche se con ritardo, uno strumento importante di aggiornamento della normativa antimafia. Osservato anch'egli, in relazione al rilievo avanzato dal deputato Nicotra, che il disposto del comma 4 dell'articolo 10 non fa altro che riprodurre una norma già vigente, ritiene che il provvedimento in esame contenga norme, sul sequestro e sulla confisca dei beni dei mafiosi, sulla certificazione antimafia, sul riciclaggio di capitali illeciti, sulla trasparenza degli enti locali, sulla disciplina degli appalti e dei subappalti e sull'esercizio di attività di carattere finanziario, che sono senza dubbio da valutarsi positivamente.

Certo non bastano le innovazioni introdotte per garantire una completa trasparenza all'attività degli enti pubblici ed a quelle economiche e finanziarie: altre norme sono necessarie relativamente, per esempio, all'albo nazionale dei costruttori, così come il controllo dell'attività finanziaria deve essere disciplinata da norme omogenee a livello internazionale. In conclusione, la sinistra indipendente

giudica positivamente il provvedimento in esame che è stato il frutto di larghe intese tra i gruppi politici presenti all'interno della Commissione: in relazione ad esso infatti non vi è stata né una maggioranza né una minoranza preconstituita ma una larga identità di vedute, come del resto è necessario per provvedimenti di così profondo rilievo nella lotta contro la delinquenza organizzata.

Il deputato Bianca GUIDETTI SERRA dichiara il voto favorevole del gruppo di democrazia proletaria anche se non condivide l'eccessiva soddisfazione fin qui espressa; non ritiene infatti che le norme approvate possano svolgere un'adeguata azione preventiva del fenomeno mafioso. Basti ricordare che le leggi precedenti, approvate in materia, non hanno certo determinato la repressione del fenomeno mafioso, che invece in questi ultimi anni si è esteso: da parte del suo gruppo si voterà comunque a favore di questa legge nella speranza che la concreta sperimentazione applicativa possa dare risultati positivi.

Il relatore Egidio ALAGNA, al termine della discussione sul disegno di legge n. 3325-ter, sente il dovere di ringraziare indistintamente tutti i gruppi politici presenti in Commissione che hanno condotto un lavoro impegnativo relativamente alla revisione della normativa antimafia. Nel 1982 fu approvata la cosiddetta legge « Rognoni-La Torre » che ha dato senz'altro risultati positivi; ma dopo sette anni era però necessario procedere ad un aggiornamento normativo e ciò è stato fatto dalla Commissione con l'approvazione di norme che prevedono strumenti più pregnanti di lotta alla mafia nel pieno rispetto però delle garanzie costituzionali a tutela delle libertà individuali. Sottolinea anch'egli l'amplissimo consenso che ha sorretto la normativa in esame, elemento questo senza dubbio necessario per leggi di così profondo rilievo istituzionale. Da parte sua, ritiene che le disposizioni introdotte con il provvedimento in discussione vadano collegate a quelle previste



dal progetto di legge in materia di repressione del traffico degli stupefacenti da poco licenziato dal Senato, in quanto entrambi questi provvedimenti consentono una più efficace lotta alla delinquenza organizzata. Certo il lavoro fin qui svolto non è immune da lacune, ma queste possono essere sicuramente colmate dall'altro ramo del Parlamento. In conclusione, nel ribadire la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, ricorda che comunque per sconfiggere il fenomeno mafioso non bastano certo misure repressive ma è necessaria un'efficace azione di governo per eliminare il sottosviluppo e la disoccupazione nelle aree meridionali.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Gian Carlo RUFFINO, associandosi alle considerazioni del relatore, esterna la soddisfazione del Governo per l'approvazione da parte della Commissione Giustizia del disegno di legge concernente la revisione della normativa antimafia, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per l'operato del Presidente, il cui intervento ha più volte consentito di agevolmente superare passaggi delicati nell'esame del provvedimento.

Il Presidente Virginio ROGNONI sente il dovere di ringraziare anch'egli il relatore, il Governo ed i gruppi politici presenti in Commissione per il contributo da tutti dato per la definizione di un provvedimento ampiamente atteso dall'opinione pubblica.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, propone quindi alla Commissione di approvare le seguenti modificazioni al testo in votazione, conseguenti a correzioni formali su cui richiama l'attenzione della Commissione:

all'articolo 1, sopprimere il comma 2, in quanto la disposizione da esso prevista è superata dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che agli articoli 248 e 255 prevede in via generale la delegabilità alla polizia giudi-

ziaria dell'esame e del sequestro di atti, documenti, etc., presso banche. Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sopprimere le parole: « e del codice di procedura penale »;

all'articolo 2, al comma 6, sostituire le parole: « di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale » con le seguenti: « di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale »;

all'articolo 16, al comma 4, sostituire le parole: « per il reato di cui al primo comma » con le seguenti: « per i delitti di cui al comma 1 ».

all'articolo 19-bis, al capoverso, stante la natura materiale e recettizia del rinvio ivi contenuto, occorre, in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, esplicitare il richiamo ivi contenuto ai reati indicati nell'articolo 340, ultimo comma del vecchio codice di procedura penale, per cui le parole: « per i reati indicati nell'articolo 340, ultimo comma, del codice di procedura penale » sono sostituite con le seguenti: « per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato dall'articolo 630 del codice penale »;

alla rubrica del Capo II, dopo le parole « dell'attività » aggiungere le seguenti: « delle regioni ».

all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole « dalla data dell'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a giudizio », poiché attengano a istituti processuali radicalmente modificati, con le seguenti « dalla data del provvedimento che dispone il giudizio ovvero dalla data in cui è presentato o è citato a comparire in udienza per il giudizio ».

all'articolo 21-bis, ai commi 7, 8 e 9 (che nel testo coordinato assumeranno i numeri 11, 12 e 13) sostituire le parole « le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 » con le seguenti: « le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 »;

all'articolo 21-quater, sostituire le parole da « intervengono » fino alla ine, con le seguenti: « richiedono, nell'ambito

delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge ».

La Commissione all'unanimità concorda.

La Commissione, dopo avere autorizzato la Presidenza al coordinamento for-

male del testo, approva quindi, con scrutinio palese mediante appello nominale, il disegno di legge n. 3325-ter nel suo complesso, nei testo modificato, con conseguente assorbimento delle abbinare proposte di legge nn. 1169-bis e 2138.

*La seduta termina alle 15.*

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 9,30.*  
— Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI.

**Costituzione dei Comitati permanenti per l'emigrazione, per la cooperazione allo sviluppo, per gli affari europei, per l'esame dei trattati trasmessi ai sensi della legge 11 dicembre 1984, n. 839, e per i diritti umani.**

Il Presidente Flaminio PICCOLI comunica che l'Ufficio di Presidenza ha, all'unanimità, concordato di istituire i seguenti Comitati permanenti con i relativi Presidenti e Vicepresidenti:

*Comitato permanente per l'emigrazione:*

Marri (*Presidente*);  
Tremaglia (*Vicepresidente*),  
Andreis, Battistuzzi, Capanna, Ciabbarri, Crescenzi, Duce, Foschi, Gunnella, Intini, Lauricella, Negri, Pintor, Signorile.

*Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo:*

Foschi (*Presidente*);

Masina (*Vicepresidente*),

Andreis, Battistuzzi, Ciabbarri, Crippa, Gangi, Gunnella, Napoli, Negri, Mammone, Martini, Raffaelli, Rauti, Rutelli.

*Comitato permanente per gli affari europei:*

Gunnella (*Presidente*);  
Servello (*Vicepresidente*),  
Andreis, Battistuzzi, Boniver, Cervetti, Formigoni, Gangi, Gabbuggiani, Negri, Orsini, Pintor, Rutelli, Sarti, Serafini.

*Comitato permanente per l'esame dei trattati trasmessi ai sensi della legge 11 dicembre 1984, n. 839:*

Gangi (*Presidente*);  
Gabbuggiani (*Vicepresidente*),  
Andreis, Battistuzzi, Bianco, Capanna, Crescenzi, Duce, Gunnella, Intini, Lauricella, Mammone, Masina, Negri, Tremaglia.

*Comitato permanente per i diritti umani:*

Rutelli (*Presidente*);  
Radi (*Vicepresidente*),  
Andreis, Battistuzzi, Boniver, Crippa, Gunnella, Marri, Martini, Masina, Negri, Raffaelli, Scalfaro, Serafini, Tremaglia.

### Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa la Commissione che è pervenuto il seguente documento: Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, pervenuta dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 9,35.*  
— *Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI.* — *Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Claudio Lenoci, il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella ed il sottosegretario di Stato per il commercio estero Alberto Rossi.*

Il PRESIDENTE propone di esaminare per primo il provvedimento iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

#### Disegno di legge:

**Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI)** (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4269).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

*(Discussione e approvazione).*

Riferisce alla Commissione il deputato Adolfo SARTI in sostituzione del relatore Alessandro Duce impegnato in altra sede, sottolineando che il provvedimento rappresenta una sanatoria sia in materia previdenziale sia in relazione ad una serie di debiti dell'Istituto nei confronti di dipendenti, principalmente italiani e di varie ditte fornitrici, anch'esse prevalentemente italiane. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Il Governo si associa a quanto sostenuto dal Relatore.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli cui non sono stati presentati emendamenti.

Senza dichiarazioni di voto, e con l'astensione dei deputati del gruppo comunista, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4 del provvedimento, e quindi il testo nel suo insieme.

#### Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

**Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57).**

(Parere della I e della V Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**MASINA ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (61).**

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244).**

(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**ZANGHERI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**MARTINAZZOLI ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**RONCHI ed altri: Norme sull'esportazione, i trasporti e la produzione di materiali di armamento (1749).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il PRESIDENTE ricorda che nelle precedenti sedute la Commissione aveva approvato gli articoli fino al 21 compreso del testo unificato del Comitato ristretto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 22 che è del seguente tenore:

**ART. 22.**

*(Falsità nella documentazione).*

1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce, con dolo o colpa grave, indicazioni non veritiere, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13, o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito e utilizzato l'autorizzazione, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto. Negli altri casi con la reclusione fino a sei mesi.

2. Se il fatto descritto dal comma 1 è commesso al fine di ottenere l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero il nulla osta previsto dall'articolo 8 comma 3, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, si applica la pena della multa da 3 a 300 milioni di lire.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati i seguenti emendamenti e sub-emendamenti:

*Sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

1. Colui che in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, determinanti per il rilascio dell'autorizza-

zione prevista dall'articolo 12 o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia utilizzato l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto.

2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 8, comma 3, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da 3 a 300 milioni di lire.

22. 1.

Zamberletti.

*Al comma 1 sostituire le parole: determinanti per il con le parole: o incomplete, inerenti al.*

22. 2.

Masina, Crippa.

*Al comma 1 dell'articolo 22 sopprimere le parole: e utilizzato.*

22. 3.

Andreis, Ronchi, Salvoldi, Capanna.

*All'emendamento 22, comma 1, sostituire le parole: Colui che con la parola: Chiunque.*

0. 22. 1. 1.

Il relatore.

*All'emendamento 22. 1, dopo le parole: non veritiere aggiungere le parole: o incomplete.*

0. 22. 1. 2.

Masina.

*All'emendamento 22. 1, comma 1, sostituire le parole: determinanti per il con le parole: inerenti al.*

0. 22. 1. 3.

Il relatore.

*All'emendamento 22. 1, comma 1, sostituire la parola: utilizzato con la parola: conseguito.*

0. 22. 1. 4.

Gregorelli.

Il Presidente, rispondendo ad un intervento del deputato Giuseppe CRIPPA, ricorda come l'emendamento Zamberletti 22. 1 sia stato presentato sia al fine di soddisfare alcuni rilievi della Commissione giustizia, sia per migliorare la formulazione del testo unificato.

Dopo interventi dei deputati Ettore MASINA, Giuseppe CRIPPA, Aristide GUNNELLA, Aldo GREGORELLI e Natia MAMMONE, la Commissione approva il subemendamento del relatore 0. 22. 1. 1, respinge il subemendamento Masina 0. 22. 1. 2, ed approva i subemendamenti del Relatore 0. 22. 1. 3 e Gregorelli 0. 22. 1. 4. Approva quindi l'emendamento Zamberletti 22. 1, fatto proprio dal relatore, così come modificato.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti Masina 22. 2 e Andreis 22. 3.

*(La seduta, sospesa alle 10,30, riprende alle 10,45).*

La Commissione passa all'esame dell'articolo 23 del testo unificato, che è del seguente tenore:

ART. 23.

*(Inosservanza*

*delle prescrizioni amministrative).*

1. Chiunque effettua esportazione o transito di materiali di armamento, in violazione dolosa della condizione di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da due a cinque decimi del valore del contratto.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*Sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

Colui che effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.

23. 1.

Zamberletti.

*Al comma 1 sostituire la parola « fino » con le parole « da uno ».*

23. 2.

Ronchi, Andreis, Capanna, Salvoldi.

*All'emendamento 23. 1, comma 1, sostituire le parole: « Colui che » con la parola « Chiunque ».*

0. 23. 1. 1.

Relatore.

Dopo gli interventi dei deputati Sergio ANDREIS e Oscar Luigi SCÀLFARO, il deputato Andreis ritira il proprio emendamento 23. 2 e la Commissione approva il subemendamento del Relatore 0. 23. 1. 1, e poi l'emendamento Zamberletti 23. 1, fatto proprio dal Relatore.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 24 del testo unificato che è del seguente tenore:

ART. 24.

*(Mancanza dell'autorizzazione).*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque senza autorizzazione di cui all'articolo 13, effettua esportazione, importazione o transito di mate-

riali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 5 a 500 milioni di lire.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza autorizzazione di cui all'articolo 12 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni.

24. 1.

Zamberletti.

*Aggiungere il seguente comma:*

Chiunque ponga in essere trattative senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 8, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni.

24. 2.

Il relatore.

*Aggiungere il seguente comma:*

Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.

24. 3.

Capanna Ronchi, Salvoldi, Andreis.

Dopo un intervento del deputato Sergio ANDREIS, la Commissione approvati gli emendamenti Zamberletti 24. 1 (fatto proprio dal relatore), Relatore 24. 2 ed Andreis 24. 3, approva l'articolo 24 nel suo complesso come modificato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 25 del testo unificato che è del seguente tenore:

ART 25.

*(Cause di riduzione delle sanzioni penali).*

1. Le pene di cui agli articoli 22, 23 e 24 sono ridotte di un terzo nel caso il materiale non sia considerabile arma da guerra, tipo guerra o munizioni da guerra ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il PRESIDENTE informa che è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 25.*

25. 1.

Il Relatore.

La Commissione approva l'emendamento del relatore soppressivo dell'articolo 25, e passa poi all'esame dei seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

ART ...

*(Causa di non punibilità per fatti anteriori).*

Fuori dei casi di applicabilità degli articoli 2, 5 - come modificato dalla sentenza 24 marzo 1988, n. 364, della Corte costituzionale - e 47 del codice penale, non sono punibili i reati commessi fino all'entrata in vigore della presente legge, in quanto costituiti, in tutto o in parte, da fatti previsti come reato dalla presente legge, quando, per effetto di oscurità, di contrasti interpretativi su leggi o atti amministrativi, di prassi o di comportamenti delle pubbliche amministrazioni, risulti incerto il precetto violato ovvero che la violazione deriva da errore sulla illecità penale dei fatti.

25. 0. 1.

Gregorelli, Zamberletti.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

I reati previsti dalla presente legge e commessi fino al 30 giugno 1989, sono da considerarsi non più perseguibili.

25. 0. 2.

Zamberletti.

Dopo che il deputato Aldo GREGORELLI ha illustrato il proprio articolo aggiuntivo, ed il deputato Giuseppe CRIPPA si è dichiarato contrario, il deputato Oscar Luigi SCÀLFARO invita a ritirare gli articoli proposti sia per motivi di costituzionalità, sia perché ritiene esistono già ampi mezzi per difendere coloro che siano imputati dei reati cui si fa riferimento. Il Governo si associa alla posizione del deputato Scàlfaro ed il deputato Gregorelli ritira l'articolo aggiuntivo 25. 0.1. L'articolo aggiuntivo Zamberletti 25. 0. 2, assente il presentatore, non è fatto proprio da altro deputato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 26 nel testo unificato che è del seguente tenore:

ART. 26.

*(Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria).*

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 22, 23 e 24 ne dà comunicazione immediata al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Il Presidente informa che è stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 26 sostituire la parola: del commercio con l'estero con le parole: degli affari esteri.*

26. 1.

Il relatore.

La Commissione approva l'emendamento 26. 1 e quindi l'articolo 26 come modificato.

*(La seduta, sospesa alle 11,35, riprende alle 12,10).*

Il Presidente informa che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

*(Norme sull'attività bancaria).*

1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificate al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dall'articolo 1 lo svolgimento delle operazioni bancarie. La mancata autorizzazione scritta entro tale termine ha valore di diniego della stessa.

3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 4, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.

26. 0. 1.

Andreis.

Il deputato Sergio ANDREIS, illustrando il proprio articolo aggiuntivo 26. 0. 1. ricorda i recenti avvenimenti che hanno coinvolti banche italiane.

Dopo gli interventi del deputato Oscar Luigi SCÀLFARO, del Presidente Flaminio PICCOLI, e del deputato Adolfo SARTI, il deputato Sergio ANDREIS accetta di modificare il proprio emendamento al comma 2, sostituendo le parole « dall'articolo 1 » con le parole « dalla presente legge » e sopprimendo il secondo periodo. La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Andreis 26. 0. 1 come modificato dal presentatore.



La Commissione passa all'esame dell'articolo 27 che è del seguente tenore:

ART. 27.

(Modifica dell'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

L'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Oltre i casi previsti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministero per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento specifico di forze armate nazionali o straniere.

La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri equipaggiamenti specifici per esclusivo impiego militare.

Il provvedimento autorizzativo, o la motivazione del suo rifiuto, deve essere emanato entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per parti di armi da guerra di cui ai precedenti comma devono intendersi parti sostanziali o subassiemmi escludendo comunque componenti elementari o parti non significative.

Per il trasporto delle armi nell'interno dello Stato è necessario dare avviso al prefetto.

Le licenze di polizia per l'importazione e l'esportazione non sono necessarie nel caso di prodotti che hanno già ottenuto la licenza di esportazione da parte del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro delle finanze.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da lire 200 mila a 800 mila ».

Il Presidente avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 27.*

27. 1.

Il Relatore.

*Al comma 3, ultima riga, dopo le parole: esclusivo uso militare aggiungere la frase: Per i consorzi che hanno per oggetto la sola commercializzazione dei materiali ed equipaggiamenti di cui sopra, fabbricati dalle singole società consorziate, è richiesta la sola licenza di commercializzazione.*

27. 2.

Zamberletti.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 27. 1 interamente soppressivo dell'articolo, e quindi resta precluso l'emendamento Zamberletti 27. 2.

La Commissione passa poi all'esame dell'articolo aggiuntivo Crippa 27. 0. 1, che è del seguente tenore:

ART. ...

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

1. Ai fini della presente legge, i militari delle Unità di sorveglianza tecnica sulle aziende che trattano materiali bellici per conto dello stato hanno la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

2. È fatto divieto ai dipendenti del SISMI e del SISDE, nonché agli addetti a organi di informazione e di sicurezza delle forze armate, dei corpi di polizia, delle segreterie NATO e UEO di ministeri ed enti, di svolgere attività di promozione e di agevolazione delle attività disciplinate con la presente legge.

27. 0. 1.

Crippa, Masina.

Il deputato Giuseppe CRIPPA illustra le ragioni della propria proposta e dopo interventi contrari del Presidente Flami-

nio PICCOLI, del deputato Oscar Luigi SCÀLFARO e del Governo, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 27. 0. 1.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 28 del testo unificato che è del seguente tenore:

ART. 28.  
(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, resta in vigore l'attuale normativa per il materiale elencato nella « Tabella esport » relativamente al materiale di armamento.

2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3 nonché del Comitato consultivo di cui all'articolo 6, non si applicano le disposizioni previste all'articolo 3 comma 2. Il comitato per l'esame delle questioni attinenti all'esportazione di materiali e prodotti speciali di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 20 marzo 1975 e successive modificazioni, continua ad esercitare la propria attività.

3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità.

Il Presidente informa che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: normativa per il materiale elencato nella con le parole: elencazione della.*

28. 1.

Crippa, Masina.

*Al termine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: per i materiali non rientranti nella disciplina della presente legge.*

28. 2.

Crippa, Masina.

*All'articolo 28 aggiungere in fine il seguente comma:*

Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 10 del prece-

dente articolo 1 la licenza del Questore, prevista dall'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanerà le relative norme di attuazione.

28. 3.

Gregorelli, Zamberletti.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento Masina 28. 1, il sottosegretario di Stato per la difesa Mario Clemente MASTELLA in risposta ad un rilievo del Presidente Flaminio PICCOLI circa il mantenimento dal Comitato previsto dal secondo periodo del comma 2, accetta la soppressione del perioso stesso e la sua sostituzione con le parole « e resta in vigore la normativa vigente ». La Commissione approva quindi il comma 2 come modificato, restando precluso l'emendamento Crippa 28. 2.

La Commissione approva poi l'emendamento Gregorelli 28. 3 ed il testo dell'articolo 28 come modificato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 29 che è del seguente tenore:

ART 29.  
(Disposizioni vigenti).

1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del regio decreto 6 maggio 1930, n. 635, e successive modificazioni, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Tutte le altre norme concernenti quanto disciplinato dalla presente legge sono abrogate.

Il Presidente Flaminio PICCOLI avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le parole: della legge 2 ottobre 1967, n. 895.*

29. 1.

Zamberletti.

*Al comma 1, in fine, aggiungere le parole:* atteso che le competenze già attribuite ad organi del Ministero dell'interno, e qui assegnate ad altri organi dello Stato, si intendono proprie di questi e non duplicate.

29. 2.

Crippa, Masina.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* È altresì abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

29. 3.

Crippa, Masina.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* È altresì abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

29. 4.

Andreis, Capanna, Salvoldi,  
Ronchi.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento Zamberletti 29. 1 fatto proprio dal relatore, e che il deputato Crippa, su invito del Presidente, ha ritirato il proprio emendamento 29. 2, il deputato Sergio ANDREIS illustra il proprio emendamento 29. 4 identico al 29. 3, ricordando l'impegno a suo tempo assunto in sede di comitato ristretto, ed il tenore obsoleto delle norme contenute nel decreto che egli propone di abrogare.

Il deputato Giuseppe CRIPPA presentatore dell'emendamento 29. 3, si associa alle considerazioni del deputato Sergio Andreis, e, dopo il parere favorevole del relatore, il sottosegretario di Stato per la difesa Mario Clemente MASTELLA dichiara che il Governo si rimette alla Commissione se a ciò non ostano altre leggi allo Stato.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti 29. 3 e 29. 4 e l'articolo 29 nel suo complesso come risulta modificato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 30 che è del seguente tenore:

ART. 30.

*(Regolamento di esecuzione).*

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione.

Il Presidente informa che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo la parola legge sostituire l'intera parte rimanente con la seguente:* con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del CISD, saranno emanate norme regolamentari per l'effettuazione delle operazioni e per il loro controllo nonché sulle materie seguenti:

a) attività di assistenza tecnica, logistica, addestrativa e sanitaria dell'amministrazione dello Stato a favore di forze armate di paesi esteri importatori di materiali di armamento di produzione nazionale o ceduti dalle forze armate italiane;

b) riscossione dei diritti di esclusiva sui brevetti, progetti, esperimenti ed attività parimenti tutelate spettanti allo Stato, nonché il recupero delle spese sostenute dallo Stato per la vendita dei beni e dei servizi di cui alla presente legge;

c) forme e modalità di tutela, nell'ambito della normativa vigente, della continuità produttiva e dei livelli occupazionali delle imprese che, senza loro responsabilità, subiscono provvedimenti di revoca delle autorizzazioni all'esportazione e di mancata proroga della autorizzazione così come previsto dall'articolo 14, comma 2;

d) procedure e responsabilità per negoziare e concludere eventuali accordi di compensazione e per la gestione degli effetti;

e) facoltà dei ministri di avvalersi, per far fronte ai maggiori compiti deri-

vanti dall'applicazione della presente legge ed in attesa della revisione delle relative dotazioni organiche, di dipendenti di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, collocati fuori ruolo.

30. 1.

Crippa, Masina.

*All'articolo 30, dopo la parola emanato aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

30. 2.

Il Relatore.

Dopo che il deputato Giuseppe CRIPPA ha insistito per la votazione, la Commissione respinge l'emendamento 30. 1, approva l'emendamento 30. 2 e quindi l'articolo 30 come modificato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 31 che è del seguente tenore:

ART. 31.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire un miliardo in ragione d'anno, si provvede mediante una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 17.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa che è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 sopprimere le parole:* valutato in lire un miliardo in ragione d'anno.

31. 1.

Zamberletti.

Il Presidente, ricordato che la Commissione bilancio nell'esprimere il proprio parere ha posto la condizione che l'articolo in oggetto sia soppresso, in quanto

le disposizioni del testo non comporterebbero spese, ritiene che tale valutazione non sia corretta, e che quindi una norma di copertura andrebbe comunque inserita.

Dopo gli interventi dei deputati Oscar Luigi SCALFARO e Sergio ANDREIS, e del Sottosegretario di Stato per la difesa Mario Clemente MASTELLA, i quali concordano con le osservazioni del Presidente, lo stesso, nella sua qualità di relatore, si riserva di prendere contatto con la Commissione bilancio.

La Commissione concorda.

Il Presidente Flaminio PICCOLI ricorda che nelle sedute precedenti la Commissione in attesa dei prescritti pareri aveva approvato in linea di principio gli articoli 3-bis e 7.

All'articolo 3-bis ritiene di dover presentare nella sua qualità di relatore il seguente emendamento:

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

5. Agli oneri relativi al funzionamento della Commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3-bis. 1.

Il Relatore.

Pone quindi in votazione l'emendamento 3-bis. 1, che risulta approvato salvo il parere della Commissione bilancio.

La Commissione vota poi l'articolo 3-bis come modificato, che risulta approvato.

La Commissione approva poi definitivamente l'articolo 7 sul quale la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Il Presidente Flaminio PICCOLI rinvia ad altra seduta il proseguimento della discussione.

*La seduta termina alle 13,15.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 15,30.*  
— *Presidenza del Presidente Valerio ZANONE.* — *Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Delio Meoli.*

#### **Disegno di legge:**

**Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di Porto** (Approvato dalla Commissione difesa del Senato) (4200). (Parere della I, della V, della IX e della XI Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il Presidente, Valerio ZANONE, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Trasporti. La Commissione bilancio ha iscritto il provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna, e si attende di conoscerne il parere. Manca, invece, l'atteso parere della Commissione Lavoro. Pertanto rinvia il seguito dei lavori ad altra seduta.

#### **Disegno di legge:**

**Ordinamento del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo (3902).**

(Parere della I, della V, della VIII, della XI, nonché della IX ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis del Regolamento).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il Presidente, Valerio ZANONE, informa che le Commissioni Affari costituzionali, Trasporti e Lavoro hanno espresso parere favorevole. Mancando però il prescritto parere della Commissione Bilancio, peraltro già sollecitato, rinvia ad altra seduta il seguito dei lavori.

#### **Disegno di legge:**

**Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana (3903).**

(Parere della V Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il Presidente, Valerio ZANONE comunica che non si può procedere all'approvazione perché non è ancora pervenuto il

prescritto parere della Commissione Bilancio. Pertanto rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione.**

Il deputato Paolo Pietro CACCIA chiede al Presidente di sollecitare con urgenza il parere sul provvedimento concernente il finanziamento alla Lega navale, il cui ritardo mette in discussione la

stessa possibilità di sopravvivenza dell'istituto.

Il deputato Giovanni PELLEGGATTA invita il Presidente ad attivarsi affinché i necessari pareri pervengano con tempestività, per consentire alla Commissione una ordinata programmazione dei propri lavori.

Il Presidente Valerio ZANONE assicura il proprio ulteriore interessamento.

*La seduta termina alle 15,45.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

### IN SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 9,15.*  
— Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, Mario Bubbico, e per le finanze, Dino Madaudo.

**Parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge:**

**Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti imputati in giudizi penali (3048-A).**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Nino CARRUS, ricorda innanzitutto che con le modifiche approntate dalla Camera alla legge finanziaria, l'accantonamento relativo al gratuito patrocinio è stato modificato nel senso di prevedere uno stanziamento di 75 miliardi per il 1990 e di 180 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Fa presente, che oltre ai problemi in ordine alla quantificazione dell'onere del provvedimento e degli effetti finanziari degli

emendamenti presentati dal Governo e dalla Commissione, si pone una questione circa l'utilizzo dello specifico accantonamento per il 1991 e 1992 che risulta collegato ai fondi negativi (Accise sui tabacchi) per 40 miliardi annui. Per tale quota, l'accantonamento non è utilizzabile ai fini della copertura fino all'entrata in vigore del relativo provvedimento.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO concorda con il relatore ritenendo di dover acquisire su tale questione l'opinione della Commissione ai fini di individuare un'adeguata soluzione. Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere, ricorda che, « nell'ipotesi minima », l'attuale testo comporta un onere di 260 miliardi annui a regime e che l'esclusione del gratuito patrocinio dal procedimento civile, secondo quanto prospettato dagli emendamenti del Governo all'articolo 1, comporterebbe una minore spesa di 40 miliardi. Ritiene che sui problemi relativi alla quantificazione sia necessario un'ulteriore riflessione da parte dei rappresentanti del ministero del tesoro e del ministero della giustizia per cui si può ren-

dere opportuno un breve rinvio dell'espressione del parere.

Il deputato Andrea GEREMICCA dichiara che la discussione in Commissione bilancio e le soluzioni che potranno qui essere individuate non dovranno in alcun caso essere d'ostacolo al rispetto del calendario approvato dall'Assemblea che prevede all'ordine del giorno della seduta odierna la discussione sul provvedimento in esame. Conferma la collaborazione da parte del suo gruppo a trovare una soluzione adeguata per la copertura finanziaria.

Il relatore Nino CARRUS si associa al Presidente nell'invito al Governo a fornire una risposta adeguata ai problemi di quantificazione, mentre per quanto riguarda la copertura osserva che si potrebbero forse utilizzare, per la quota dell'accantonamento sul gratuito patrocinio collegata ai fondi negativi, altri accantonamenti di fondo speciale.

Il deputato Giorgio MACCIOTTA osserva che il Governo ha dichiarato che il provvedimento sulle accise sarà presentato entro l'inizio del prossimo anno. D'altro canto il provvedimento in esame difficilmente potrà essere approvato, essendo alla Camera in prima lettura, prima del mese di febbraio. Rispetto a tale situazione si pone la scelta tra porre la copertura in difformità su un altro accantonamento o viceversa utilizzare nella sua interezza l'accantonamento specifico se il Governo conferma che il provvedimento collegato sarà effettivamente emanato entro la fine dell'anno. Ritiene preferibile quest'ultima soluzione, tenuto conto che la Camera approva il disegno di legge in prima lettura, mentre l'utilizzo in difformità di un altro accantonamento suscita riserve avendo la Camera approvato appena nella giornata di ieri la legge finanziaria.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO non concorda con la proposta di copertura avanzata dal deputato Macciotta rite-

nendo che non si possa dare un parere favorevole sulla base di una promessa del Governo che potrebbe poi, per qualsiasi giustificato motivo presentare un decreto-legge sulle accise invece che nel mese di gennaio in un mese successivo. Ritiene pertanto che si debba individuare un altro accantonamento nello stesso stato di previsione, quale ad esempio quello relativo a interventi vari per la giustizia, rivedendo contemporaneamente la quantificazione dell'onere complessivo. Su richiesta del deputato Anna Maria PEDRAZZI precisa che le risorse non utilizzate dell'accantonamento relativo al gratuito patrocinio, una volta entrato in vigore il provvedimento ad esse collegato, sarebbero utilizzabili ai fini della copertura di altri provvedimenti concernenti la giustizia. Propone infine di sospendere la seduta per dar modo al Governo ed al relatore di compiere gli approfondimenti necessari in ordine alla quantificazione dell'onere.

La Commissione concorda con il Presidente.

*(La seduta, sospesa alle 9,45, riprende alle 15,45).*

Il relatore Nino CARRUS dichiara di rimettersi alle valutazioni del Governo circa la possibilità di utilizzare ai fini della copertura altri accantonamenti di fondo speciale. Per quanto riguarda la quantificazione, dopo aver ricordato le stime contenute nella nota di verifica del Servizio del Bilancio secondo cui l'onere indicato nella relazione tecnica presentata dal Governo risulterebbe sottostimato, osserva che si potrebbe ritenere comunque accettabile la valutazione dell'onere fornita dal ministero competente e verificata dal tesoro, sia pure con qualche modifica del testo. Le incertezze in ordine alla quantificazione derivano dal fatto che si tratta di una materia nuova e che è difficile prevedere quanti soggetti faranno effettivamente ricorso al gratuito patrocinio.

Osserva quindi che poiché l'onere a regime, detratta la quota, relativa al pro-



cedimento civile, secondo gli emendamenti del Governo, risulta pari ad almeno 220 miliardi, appare necessario che per il 1990, anno in cui l'accantonamento presenta una disponibilità di soli 75 miliardi, il provvedimento abbia decorrenza non prima del 1° luglio; del resto essendo il provvedimento ancora in prima lettura appare difficile ipotizzare una effettiva capacità di spesa prima di quella data.

Su richiesta del deputato Andrea GERMICCA ribadisce che data l'entità dell'onere a regime, per il primo anno si può ritenere che la legge è coperta solo se si sposta la sua decorrenza; appare pertanto necessaria una modifica in tal senso del testo in quanto in caso contrario si verificherebbe una mancanza di copertura rispetto alla quale egli non potrebbe non esprimere un parere contrario.

Dopo ulteriori interventi del deputato Luigi CASTAGNOLA, del Presidente Mario D'ACQUISTO e del relatore Nino CARRUS, il deputato Francesco NERLI esprime riserve sulla proposta del relatore in ordine alla decorrenza del provvedimento, che potrebbe indurre ad un ulteriore ritardo nell'approvazione del disegno di legge, tanto più che per il primo anno non vi saranno sicuramente delle spese, quanto meno per quanto riguarda la cassa.

Dopo ulteriori interventi del deputato Sergio COLONI e del Presidente Mario D'ACQUISTO, su richiesta del relatore viene brevemente rinviato l'esame del provvedimento.

**Disegno di legge:**

**Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318, e applicazione della disciplina fiscale prevista per i conferimenti in società di aziende, complessi aziendali ed altri beni effettuati entro il 28 settembre 1989 (4230).**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Sergio COLONI, riferendo sul provvedimento trasmesso dalla Commissione in un nuovo testo, ritiene possa esprimersi un parere favorevole condizionato alla soppressione dell'articolo 3 riguardante il fondo interessi dell'Artigiancassa poiché i finanziamenti ivi utilizzati sono stati utilizzati a copertura di un analogo provvedimento approvato dal Senato il 14 dicembre scorso.

Quanto agli articoli 1 e 2, esclude che essi possano determinare minori entrate rispetto all'equilibrio di bilancio in quanto solo l'introduzione delle agevolazioni fiscali determina le nuove attività e il conseguente allargamento della base imponibile. Ritiene quindi che la Commissione bilancio possa considerare, nella fattispecie in esame ed in linea generale, non produttive di oneri le cosiddette « norme di neutralità fiscale ».

Dopo che il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO ha dichiarato di concordare con la proposta di parere del relatore e, più in generale, con il criterio interpretativo da lui indicato, il deputato Giorgio MACCIOTTA dichiara di dissentire ed osserva che è assolutamente innegabile e di tutta evidenza che il provvedimento determinerà minori entrate rispetto al bilancio a legislazione vigente. E ciò non come effetto delle agevolazioni fiscali sulle plusvalenze che — non ha difficoltà a riconoscerlo — intanto si realizzano in quanto vengono introdotte le agevolazioni fiscali, ma come conseguenza diretta della diversa contabilizzazione, da parte di Enimont, degli ammortamenti relativi agli investimenti realizzati da Montedison che risultano ora rivalutati. Si tratta, in questo caso, non già di lucro cessante, ma di danno emergente.

Si sostiene — di contro — che la nuova società produrrebbe maggiori utili — e dunque maggior gettito — che, allargando la base imponibile, compenserebbero complessivamente le minori entrate connesse alla nuova legge. Ma, come il Ministero del tesoro ha saggiamente ritenuto di fare, questo tipo di stima non è contabilizzato nel bilancio statale che, prudentemente, a politiche amministrative costanti, prevede gettito costante.

Dunque il provvedimento è privo di copertura finanziaria. Ciò non vuol dire che esso non possa rispondere ad esigenze di rinnovamento e di sviluppo dell'apparato industriale: deve però essere chiaro il suo costo per lo Stato.

Senza dire che il provvedimento è fortemente sospetto di violazione dell'articolo 3 della Costituzione in base al quale non sono rispettose del principio di uguaglianza agevolazioni fiscali non fondate su ragioni oggettive.

Il deputato Raffaele VALENSISE concorda con le argomentazioni del deputato Macciotta e ritiene il provvedimento del tutto privo di copertura finanziaria.

Inoltre reputa grave che esso non sia corredato — secondo quanto prescritto dalla legge n. 362 del 1988 dalla relazione tecnica del Governo che dimostri l'assenza di oneri. Ritiene tale relazione assolutamente obbligatoria ed esclude che, in mancanza, la Commissione possa deliberare.

Dopo che il deputato Maurizio NOCI ha dichiarato di aderire alla proposta del relatore, il deputato Eugenio TARABINI ricorda la necessità di riconsiderare l'articolo 81 della Costituzione del quale si tende a reiterare una interpretazione non soddisfacente. L'obbligo di copertura per le disposizioni che rechino minori entrate rientra senza dubbio nelle prescrizioni dell'articolo 81 ogni qual volta tali minori entrate si configurino come sostanziali maggiori spese in quanto equivalgono a trasferimenti.

Diverso è il caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, di provvedimenti di carattere generale che realizzino manovre fiscali a forte valenza economica. Caso tipico è quello di una manovra generale sulle aliquote. Anche il provvedimento in esame rientra nella medesima categoria: vi è necessità di una politica nel settore della chimica e a tale esigenza risponde il disegno di legge in esame che recherà vantaggi in termini di ricchezza nazionale e, di conseguenza, in termini di maggior gettito.

La valutazione dei profili finanziari dei provvedimenti legislativi non può dunque rispondere ad una logica puramente algebrica ma esige un approccio bene più complesso che coinvolge valutazioni generali di politica economica e di bilancio.

Il deputato Gerolamo PELLICANÒ si limiterà in questa sede ad esprimere la propria opinione in ordine ai profili di copertura, cioè ai profili di più diretta competenza della Commissione bilancio: in altra sede il gruppo repubblicano ha già avuto — e continuerà ad avere — occasione per esprimere un giudizio sul merito dell'iniziativa.

Ritiene che, in linea generale, dovrà essere meglio approfondita la questione dei provvedimenti di neutralità fiscale e della effettiva consistenza degli oneri ad essi connessi.

Per quanto concerne il provvedimento in esame aderisce alla proposta di parere favorevole del relatore.

Dopo che il Presidente Mario D'ACQUISTO ha sottolineato che la questione è indubbiamente importante, ricorda che la legge prevede l'obbligo di allegare la relazione tecnica solo per i provvedimenti che comportano oneri: ed il Governo ritiene evidentemente privo di oneri per gli effetti compensativi che determina il disegno di legge da lui presentato. Il Governo non poteva dunque allegare la relazione tecnica senza contraddirsi.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA giudica del tutto stupefacenti le argomentazioni sin qui emerse visto che il profilo della quantificazione degli oneri e della relativa copertura costituisce un profilo oggettivo che non può essere rimesso alla valutazione politica della maggioranza. Il punto centrale è quello della contabilizzazione in bilancio degli ammortamenti e dell'artificiale amplificazione di tale voce con la conseguente artificiosa estensione delle agevolazioni fiscali.

Il deputato Raffaele VALENSISE insiste sulla assoluta inderogabilità dell'ob-

bligo del Governo di corredare il disegno di legge della relazione tecnica e richiama il Presidente alla opportunità di intervenire affinché tale obbligo venga rispettato. In caso contrario si potrebbe prefigurare una inquietante valutazione politica circa le ragioni dell'inadempienza del predetto obbligo.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ribadisce che il disegno di legge del Governo non è stato corredato della relazione tecnica — che la legge prevede esclusivamente per i provvedimenti che implicano maggiori spese o minori entrate — sul presupposto che il disegno di legge in questione non comporta minori entrate. In ogni caso il Governo potrà fornire ulteriori elementi di analisi se la Commissione lo riterrà necessario.

Dopo che il sottosegretario di Stato per le finanze Dino MADAUDO ha assicurato la propria disponibilità a fornire ulteriori elementi di analisi, e dopo che il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO ha convenuto sulla opportunità di fugare ogni preoccupazione concordando sul fatto che assai meglio sarebbe corredare tutti i provvedimenti di una scheda tecnica, il deputato Sergio COLONI ritiene necessario precisare che, nel caso di specie, a termini di legge, non occorre relazione tecnica poiché il provvedimento non determina minori entrate. Pertanto, mentre si può aderire alla richiesta di ulteriori elementi di analisi, esclude si possa aderire ad una richiesta di relazione tecnica in senso stretto.

Il deputato Giuseppe CALDERISI, nell'associarsi alla richiesta di relazione tecnica, ricorda che questa potrebbe essere redatta dal Governo in tempi assai brevi visto che già la Conferenza dei capigruppo, al momento di calendarizzare il provvedimento per l'Aula, ne aveva fatto richiesta.

Il deputato Giorgio MACCIOTTA osserva che il Governo può anche sostenere che il provvedimento non comporta oneri

salvo poi a vedere come tale assunto venga dimostrato. Sarebbe tuttavia singolare se la Commissione bilancio soprassedesse dal chiedere un approfondimento che chiarisca la portata finanziaria del progetto di legge. Salva, ovviamente, la piena legittimità di una decisione che, valutati il dare e l'avere, ritenga la questione neutra sotto il profilo finanziario.

Il deputato Florindo D'AIMMO ritiene che il provvedimento investa scelte di politica economica e finalità di interesse generale poiché si tende a dare maggiore competitività ad un settore cruciale dell'economia. Le agevolazioni fiscali hanno appunto la funzione di stimolare la struttura produttiva. Quanto ai profili di copertura concorda con la tesi della neutralità fiscale poiché intanto possono realizzarsi maggiori entrate in quanto si realizza l'operazione stimolata dalle agevolazioni: non si può dunque parlare di minori entrate poiché queste non si realizzeranno se non intervenisse il provvedimento.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO rileva che si è di fronte a tesi divergenti che rendono opportuno un approfondimento, con il contributo del Governo, dei profili d'ordine tecnico-finanziario. Propone quindi — e così resta stabilito — di rinviare a domani l'esame del provvedimento che potrà essere ripreso anche in relazione all'andamento dei lavori dell'Aula.

**Disegno di legge:**

**Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti imputati in giudizi penali (3048-A ed abb).**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Mario D'ACQUISTO propone che per quanto riguarda il 1990 la Commissione Bilancio rinvi la Commissione di merito la decisione sulla data di

decorrenza del provvedimento, tale da rendere compatibile l'onere per tale anno con le risorse disponibili. Per quanto riguarda il 1991 e 1992, si potrebbe proporre alla Commissione di merito l'alternativa tra la riduzione dell'onere nei limiti delle risorse dell'accantonamento disponibili per tali anni riducendo la platea dei beneficiari, e la riformulazione della norma di copertura nel senso di utilizzare per 140 miliardi annui l'accantonamento specifico e per 80 miliardi annui l'accantonamento relativo ad altri interenti in favore della giustizia.

Il relatore Nino CARRUS dichiara di ritenere preferibile tra le due alternative proposte dal Presidente quella relativa al restringimento della platea dei beneficiari, fissando il limite di reddito a 8 milioni anche per il 1991 e 1992. Ritiene viceversa meno percorribile l'altra soluzione, in quanto l'utilizzo in difformità dell'accantonamento indicato non consentirebbe il varo di provvedimenti che pure sono urgenti.

Dopo ulteriori interventi del deputato Luigi CASTAGNOLA e del Presidente Mario D'ACQUISTO, il relatore Nino CARRUS propone di esprimere il seguente tenore:

La V Commissione Bilancio, considerato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria per il 1990 per il gratuito patrocinio risulta collegato ad un fondo negativo non ancora attivato per 40 miliardi riferiti alle quote 1991 e 1992;

considerati i dati e la argomentata quantificazione contenuta nella relazione tecnica del Ministero di Grazia e Giustizia, verificata dal Ministero del Tesoro per il profilo della quantificazione e trasmessa dalla Presidenza del Consiglio in data 19 luglio 1989;

considerate altresì le risultanze delle verifiche svolte sulla base dei medesimi dati dal Servizio del Bilancio della Camera dei Deputati che conducono a quan-

tificazioni in ogni caso superiori a quelle della relazione tecnica del Governo;

Ritiene

in presenza di valutazioni difformi e di una insufficienza di risorse, di dovere assicurare perlomeno la copertura dell'onere secondo l'ipotesi minima tra quelle indicate nella relazione tecnica del Governo che, dedotti gli oneri relativi al processo civile e quelli conseguenti a modifiche minori proposte dagli emendamenti del Governo, si attesta intorno ai 220 miliardi annui;

delibera pertanto di esprimere sul testo della Commissione il seguente parere:

Parere favorevole

a condizione che:

1) la decorrenza del provvedimento sia prevista per una data non anteriore a quella necessaria per ridurre l'onere per il 1990 alla misura di 75 miliardi rispetto all'onere a regime per il 1991 di 220 miliardi;

2) l'articolo 18 sia sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990, ed in lire 220 miliardi a decorrere dall'anno 1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando, quanto a 75 miliardi per il 1990 e lire 140 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, l'accantonamento: « Gratuito patrocinio »; quanto a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, le proiezioni dell'accantonamento: « Interventi vari in favore della giustizia ».

Qualora si ritenesse di modificare il testo abbassando il limite di reddito per l'intero triennio 1990-1992, ad 8 milioni, si potrebbe ridurre di 40 miliardi l'uti-

lizzo dell'accantonamento: « Interventi vari in favore della giustizia ».

3) siano approvati gli emendamenti del Governo 1.2, 1.3, 1.4 (salva la possibile approvazione del sub-emendamento 0.1.4.1. della Commissione), 1.5, 1.6, 3.2 (salvo che non sia modificato secondo la condizione alternativa di cui al punto precedente), 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 12.1, 14.1;

4) Esprime inoltre parere favorevole sul sub-emendamento 0.9.1.1 della Commissione e sull'emendamento Fracchia 13.1, parere contrario sull'emendamento 18.1 del Governo e sugli emendamenti Fracchia 1.1, 9.01, 9.02 e nulla osta sui restanti emendamenti.

Il deputato Andrea GEREMICCA ritiene condivisibile il parere del relatore per quanto riguarda il 1990, che sembra rispettare pienamente l'autonomia della Commissione di merito. Esprime forti perplessità per quanto riguarda la proposta relativamente al 1991 e 1992, tenuto conto degli orientamenti della Commissione di merito in ordine al problema del limite di reddito, e della difficoltà circa l'utilizzo in difformità di altri accantonamenti che comporterebbe il blocco di altri provvedimenti rilevanti.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO dichiara che si impegnerà fino in fondo affinché l'Assemblea rispetti il parere della Commissione bilancio.

Il deputato Francesco NERLI concorda con la soluzione proposta dal relatore in ordine al 1990; per quanto riguarda gli anni successivi invita la Commissione a non esprimere un parere condizionato che riaprirebbe nella Commissione giustizia un dibattito chiuso faticosamente.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO fa presente che se non si intende modificare il testo nel senso di ridurre la platea dei beneficiari l'unica alternativa è quella di utilizzare la disponibilità di altri accantonamenti.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO rileva l'opportunità di

non riaprire politicamente una questione sulla quale il Governo ha ribadito più volte il proprio impegno. Esprime perplessità circa l'utilizzo di altri accantonamenti relativi al medesimo stato di previsione, a fronte dei quali vi sono molti provvedimenti urgenti la cui approvazione si rende necessaria per dare piena attuazione al nuovo codice di procedura penale.

Il deputato Raffaele VALENSISE ritiene che si debba prendere atto delle difficoltà di copertura di questo provvedimento e dei gravi problemi che ancora sussistono in ordine alla quantificazione degli oneri, problemi che dovrebbero essere risolti dalla Commissione di merito e dal Governo.

Dopo ulteriori interventi del Presidente Mario D'ACQUISTO il deputato Giorgio MACCIOTTA dichiara di non concordare con la proposta del relatore per quanto concerne il 1991 e il 1992, in particolare per quanto riguarda la riduzione del limite di reddito a 8 milioni, e propone in alternativa che siano utilizzati gli stanziamenti relativi all'AIMA previsti nella tabella C della legge finanziaria.

Il deputato Francesco NERLI annuncia il voto contrario del gruppo comunista sulla proposta di parere del relatore; fa presente che su proposta del relatore, del Presidente della Commissione giustizia, del ministro competente e del rappresentante del tesoro, la Commissione bilancio ha concordato un parere ipotizzando una copertura che ha trovato puntuale riscontro negli accantonamenti indicati in legge finanziaria. Ritiene pertanto che non si possa ritornare sopra la questione del limite di reddito.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO pone infine in votazione la proposta di parere favorevole condizionata del relatore che viene approvata a maggioranza.

Rinvia quindi a domani l'esame dei restanti provvedimenti essendo imminenti le votazioni in Assemblea.

*La seduta termina alle 17,25.*

PAGINA BIANCA

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 9,15.  
— Presidenza del Vicepresidente Giacomo ROSINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Stefano De Luca.

#### Svolgimento di interrogazioni.

Il sottosegretario Stefano DE LUCA risponde all'interrogazione Auleta ed altri n. 5-01868 con la quale si chiede di conoscere quali siano i soggetti che possono operare le deduzioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, secondo cui: « sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese

di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2 mila centimetri cubici o con motore *diesel* di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici ».

A questo proposito, sembra opportuno premettere che il comma 8-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi è stato modificato dal decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, che ha soppresso, alla lettera b) del comma 8-bis, le parole: « non adibiti ad uso pubblico ».

Pertanto, considerato che la deducibilità dei componenti negativi indicati al-

l'articolo 67 è subordinata alla condizione dell'utilizzo esclusivo dei beni ivi indicati come strumentali nell'attività propria dell'impresa, ne consegue che l'individuazione dei soggetti non può che avvenire attraverso l'esame della attività dagli stessi concretamente espletata.

Va quindi confermato quanto già ha affermato la risoluzione della direzione generale delle tasse e delle imposte del 20 febbraio 1980, n. 369194, con la quale si definiva attività propria dell'impresa: « quella compresa nell'ordinaria sfera d'azione dell'impresa che realizza l'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con esclusione quindi di quelle operazioni che risultino svolte non in via principale, e cioè come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria ed occasionale ».

Il deputato Francesco AULETA, replicando per la sua interrogazione n. 5-01868, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo che, se aiuta a chiarire sotto l'aspetto interpretativo le disposizioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, non appare tuttavia risolutiva.

Il sottosegretario Stefano DE LUCA rispondendo all'interrogazione Auleta ed altri n. 5-01881, rileva che essa concerne l'applicabilità delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 alle concessionarie che esercitino nello stesso stabile l'attività di commercio al dettaglio di autoveicoli e autoriscambi e quella di officina meccanica. A questo proposito, va rilevato che nel caso di commercio di autoveicoli e autoriscambi si può ritenere che non sussista l'obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, potendo tale attività essere ricondotta tra quelle elencate ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, per le quali l'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 esclude appunto la obbligatorietà della registrazione nelle scritture ausiliarie di magazzino.

Per quanto riguarda l'attività di officina, invece, sembra doversi riconoscere l'esistenza del citato obbligo, qualora naturalmente ricorrano le condizioni indicate nell'ultimo comma del richiamato articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in considerazione del fatto che nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi. Ne deriva che le quantità entrate ed uscite dei beni e dei materiali che l'impresa di servizi direttamente utilizza per lo svolgimento della sua attività non possono che formare oggetto della rilevazione di cui trattasi; pertanto, non appare si possa applicare in questo caso quanto stabilito nell'ultimo periodo del paragrafo primo del capitolo III della circolare n. 40, secondo cui qualora l'attività mista, all'ingrosso ed al minuto, venga esercitata nello stesso locale, in quanto così previsto dalla licenza rilasciata dalle competenti autorità, è da ritenersi prevalente, ai fini delle rilevazioni di cui trattasi, il criterio indicato per il commercio al minuto.

Il deputato Francesco AULETA, replicando per la sua interrogazione n. 5-01881 sottolinea che essa poneva una questione alla quale non è stata data risposta con riferimento alla previsione dell'obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino nel caso di attività miste il cui volume d'affari, inteso come somma di ricavi e giacenze, superi complessivamente il limite di 2,5 miliardi previsto dalla normativa vigente; pertanto, si dichiara soltanto parzialmente soddisfatto.

*La seduta termina alle 9,25.*



*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 14,20.*  
— *Presidenza del Presidente Franco PIRO.*  
— *Interviene il presidente dell'ISVAP dottor Domenico Fortini.*

**Audizione ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del regolamento, del presidente dell'ISVAP in materia di rapporti di partecipazione tra imprese industriali, creditizie e assicurative.**

Il Presidente Franco PIRO avverte che in mancanza di obiezioni, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche dalla ripresa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Riferisce sulla materia oggetto dell'audizione il dottor Domenico FORTINI.

Intervengono a porre quesiti il deputato Riccardo BRUZZANI e il presidente Franco PIRO, cui risponde volta a volta il dottor Domenico FORTINI.

*La seduta termina alle 15.*

---

**N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del presidente dell'ISVAP è pubblicato in allegato a pag. 149.**

PAGINA BIANCA

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 15,10.*  
— Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA.  
— Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Ferdinando Facchiano.

**Testo unificato del disegno e proposte di legge:**  
**Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo (4322).**

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

**SEPPIA ed altri: Interventi nel settore dei beni culturali per il biennio 1989-1990 (4217).**

(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione).

**NICOLINI ed altri: Programma quadriennale di interventi per un'inventariazione sistematica dei beni culturali (4331).**

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

*(Rinvio della discussione).*

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che mancano ancora i pareri della I e della V Commissione. Rinvia pertanto il seguito della discussione del provvedimento alla seduta di domani.

*La seduta termina alle 15,15.*

PAGINA BIANCA

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

### IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 10,30.  
— Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore Paganelli.

### Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Giuseppe BOTTA, propone di esaminare come primo punto il testo unificato dei provvedimenti concernenti gli impianti tecnici e di rinviare ad altra data l'esame del testo unificato riguardante il barocco leccese.

La Commissione consente.

### Proposte di legge:

**Norme per la sicurezza, la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti tecnici (2241-394-548-740-930-2102-2222-2244).**

(Parere, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento alla X Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore, Paolo MARTUSCELLI, ricorda che già nel mese di maggio la Commissione ambiente aveva espresso un parere sul testo unificato in esame, successivamente recepito dalla Commissione attività produttive. Si rendono oggi necessarie alcune modifiche integrative. Illustra, pertanto, la seguente proposta di legge:

### PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

*all'articolo 2, il comma 2 sia così sostituito:*

« 2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui al successivo articolo 3, dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, può proporre all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti »;

*all'articolo 3, comma 1, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera e):*

e) Prestazione d'opera esercitata da titolare di impresa artigiana, già iscritta alla Camera di commercio, per un periodo non inferiore a due anni.

Tale prestazione deve essere documentata nei modi di legge valutabili dalla Commissione di cui all'articolo 4 »;

*dopo l'articolo 9 sia aggiunto il seguente:*

**ART. 9-bis.**  
*(Responsabilità  
del committente o proprietario).*

1. Il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge ad imprese abilitate ai sensi del precedente articolo 2 ».

La Commissione approva lo schema di parere testé illustrato dal relatore.

**Disegno e proposte di legge:**

**Interventi urgenti per l'avvio di un piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo (4322-4217-4331).**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il deputato Marisa BONFATTI, riferendo in sostituzione del relatore Amedeo D'Addario, ritiene che già il titolo di questo testo unificato non deponga a favore dello stesso, in quanto, per questo delicato settore, si rendono necessari interventi organici e definitivi anche alla luce dell'impegno europeo del 1992. È sicuramente un dato positivo non considerare i beni culturali merci qualsiasi, e predisporre per questi una mappa dei rischi. Si dichiara contraria al mantenimento dell'intreccio di competenze tra il Ministero dei beni culturali e quello dei lavori pubblici in merito agli interventi sui beni culturali. Dovrebbe, comunque, essere garantita la preminenza in questo settore del Ministero dei beni culturali. Sarebbe opportuno che le operazioni di catalogazione venissero continuate negli anni con un continuo aggiornamento. Per questo si

renderebbe necessario prevedere un finanziamento della legge per gli anni successivi. Si dichiara favorevole alla previsione di convenzioni sotto la vigilanza dell'ente pubblico. Data la difficoltà di accesso ai beni privati che si incontrano per le attività di catalogazione ritiene opportuno l'inserimento di una norma garantista in tal senso.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ritiene opportuno che il problema degli intrecci di competenza si affronti in un secondo momento congiuntamente a quello delle capacità organizzative dei vari Ministeri.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore PAGANELLI, richiamando quanto disposto dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, sottolinea la necessità che si riaffermi la competenza dei lavori pubblici per gli interventi sui beni culturali concernenti la statica.

Il deputato Paolo MARTUSCELLI osserva che la garanzia delle linee architettoniche è rispettata già oggi in quanto il progetto dei lavori pubblici è posto al vaglio dei beni culturali.

Il relatore, Marisa BONFATTI, illustra la seguente proposta di legge:

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

La Commissione fa rilevare che il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292, ha competenza nel settore degli interventi sui beni culturali per ciò che concerne la staticità. Propone, quindi, di aggiungere al punto 1 dell'articolo 1 le seguenti parole:

« in quest'ultimo caso, ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292 »;

ed all'articolo 3, punto 4, dopo le parole: « banca dati nazionale » di aggiungere le seguenti parole:

« eventualmente in collaborazione, per quanto di competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

La Commissione fa, inoltre, rilevare che sarebbe opportuno inserire una norma che faciliti l'accesso, ai fini dell'inventario e della catalogazione, ai beni privati. Si osserva, altresì, che i fondi messi a disposizione sono troppo esigui per un provvedimento che propone un'opera di grande impegno, e che sarebbe,

pertanto, opportuno prevedere finanziamenti per almeno un triennio.

La Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

*La seduta termina alle 10,35.*

PAGINA BIANCA



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

### IN SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 9. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Intervengono il Ministro dei trasporti Carlo Bernini e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Gualtiero Nepi.*

**Parere, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sul piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato.**

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Pasquale LAMORTE ricorda che la Commissione già da tempo ha preso coscienza del carattere strategico del sistema ferroviario e di quanto sia essenziale un sistema intermodale di trasporto delle merci e delle persone. Di questa presa di coscienza sono prova la recente approvazione, presso questo ramo del Parlamento, di un provvedimento per la realizzazione di interporti e in favore dell'intermodalità per il trasporto merci, nonché l'indagine conoscitiva avviata circa un anno fa sul settore delle ferrovie

con il duplice obiettivo di rilanciare il piano generale dei trasporti e di accertare la capacità di spesa dell'ente ferroviario individuandone tutte le incrostazioni.

Dopo l'avvio dell'indagine conoscitiva furono formulate dall'Ente ferroviario tre diverse ipotesi di piano di investimenti. Nel frattempo intervenne anche lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente ferrovie e iniziarono i primi confronti tra Commissione, Governo e il commissario straordinario dell'ente Schimberni. Il confronto parlamentare evidenziò tre disarmonie: visione accentuatamente aziendalistica e limitata al risanamento del commissario straordinario, non compatibile con gli obiettivi di sviluppo indicati dal piano generale dei trasporti; palese volontà di marginalizzare gli orientamenti maturati in sede parlamentare e tentativo di escludere il Parlamento dalla definizione delle priorità di investimento così come veniva sancito nell'originaria formulazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 109 del 1989; tentativo, con tale decreto-legge, di passare un colpo di spugna anche sulle precedenti

decisioni legislative in materia di investimenti ferroviari.

Queste disarmonie emergevano anche nella proposta di piano di ristrutturazione e risanamento presentata dal commissario straordinario Schimbeni nel settembre 1989. Senonché, la mancata conversione del citato decreto-legge, il diverso atteggiamento del nuovo ministro dei trasporti Bernini rispetto al suo predecessore e l'approvazione in Aula, alla Camera, l'8 novembre scorso, di un ordine del giorno indicativo delle priorità d'investimento nel settore ferroviario hanno azzerato questi tentativi di marginalizzazione del Parlamento, riaffermandogli una posizione centrale di indirizzo ai fini dell'elaborazione del piano di ristrutturazione dell'ente, in vista dell'approvazione del Ministro dei trasporti.

Il 15 novembre 1989 l'Ente ferrovie, attuando la direttiva emanata dal ministro in linea con l'ordine del giorno della Camera citato, ha presentato un nuovo piano decennale di ristrutturazione e risanamento con le seguenti quantificazioni di spesa: 59.700 miliardi complessivi, dei quali 11.797 (pari al 23 per cento) nel Mezzogiorno. Due giorni dopo è intervenuto un accordo tra l'Ente ferroviario e i sindacati sulla realizzazione di un piano triennale stralcio di ristrutturazione per un importo di 11.750 miliardi, dei quali 3.200 (pari al 27 per cento) nel Mezzogiorno. È quindi seguito un accordo ministro-sindacati che ha integrato il piano triennale-stralcio elevando gli investimenti complessivi a 21.450 miliardi, dei quali 8.200 per il Mezzogiorno. Dal canto suo l'importo del piano decennale è stato elevato a 86.000 miliardi, eventualmente riducibili a 76.000.

Prima di esprimere una serie di valutazioni sul piano sottoposto al parere della Commissione, precisa non si soffermerà sulle singole opere e gli specifici investimenti, rinviando per essi ai documenti presentati dal Governo, per tre ordini di ragioni: perché un'analisi di dettaglio richiederebbe tempi eccessivamente ampi; per l'impossibilità di giudicare la congruità economica e progettuale dei singoli investimenti; infine per una

deliberata scelta volta a concentrare l'attenzione sulla compatibilità complessiva tra i documenti presentati dal Governo e gli obiettivi indicati dall'ordine del giorno approvato l'8 novembre dalla Camera.

Propone di conseguenza di incentrare il confronto col ministro innanzitutto sugli orientamenti di ordine generale in materia di trasporti e specificamente di ferrovie; poi sulla richiesta di chiarimenti per alcuni aspetti del piano; infine sui suggerimenti relativi ad alcune evidenti carenze del piano stesso.

Il documento presentato dal ministro Bernini, in ottemperanza all'ordine del giorno della Camera dell'8 novembre 1989, relativo al piano di ristrutturazione, di risanamento e di sviluppo dell'ente ferrovie, pone all'attenzione della Commissione una problematica che dopo tre anni dall'approvazione del piano generale trasporti non si è riusciti a chiarire e a risolvere: l'Italia deve realmente essere, in termini trasportistici, simile e integrata con la rete europea? Deve cioè essere l'Italia un paese in cui la rete ferroviaria, in termini quantitativi e qualitativi, si possa configurare come modalità, come offerta di trasporto, oppure deve sempre più caratterizzarsi per la sua patologica monomodalità?

Tra l'altro in questa incertezza, quelle che fino a ieri venivano definire esternalità (l'ambiente, i costi energetici, il sociale, i vincoli di transito, ecc.) sono diventati vincoli reali, di una politica più ampia e più organica che è quella della CEE, dei paesi terzi (Austria e Svizzera), di molte nostre regioni. Tutte realtà che hanno ormai definitivamente riconosciuto un ruolo determinante alla rete ferroviaria.

D'altra parte tale convincimento era chiaramente espresso nel piano generale trasporti e quindi oggi il piano di ristrutturazione, di risanamento e di sviluppo dell'ente ferrovie dello Stato all'esame della Commissione, per il suo respiro decennale e per la sua contestuale proposta triennale-stralcio non può assolutamente disattendere una simile impostazione.

In realtà l'ordine del giorno approvato dalla Camera l'8 novembre 1989 conte-

neva precise linee guida che in un certo senso costituivano l'ossatura di riferimento della proposta di piano. Esse erano del seguente tenore: a) integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocità ed ai valichi; b) ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale e insulare; c) iniziative necessarie a realizzare l'intermodalità di passeggeri e merci; d) rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali, soprattutto al fine di velocizzare il traffico sull'attuale rete; e) recupero della rete di interesse locale; f) manutenzione e ammodernamento tecnologico del parco rotabile.

L'Ente ferrovie dello stato, su apposita direttiva del ministro dei trasporti, ha riformulato in tale logica l'impostazione di piano definita il 22 settembre ed ha prodotto un nuovo documento che, ad avviso dello stesso ministro, non contiene ancora una serie di interventi capaci di dare al respiro decennale del piano una piena organicità, una vera ed organica integrazione con la rete europea, un compiuto e funzionale assetto della rete meridionale. Il ministro dei trasporti ha quindi, coerentemente alle linee guida prima richiamate, effettuato una istruttoria che ha portato ad un arricchimento di proposte infrastrutturali.

Per dare all'esame della Commissione una maggiore compiutezza informativa ritiene però opportuno chiedere al ministro dei trasporti una serie di chiarimenti aggiuntivi. Il primo argomento che impone chiarezza è quello legato alle risorse, cioè alla garanzia che il piano triennale possa davvero trovare una copertura finanziaria. Il secondo punto da esplicitare è quello relativo all'importo globale del piano decennale: fermo restando che la definizione ingegneristica degli interventi compete all'Ente ferroviario, si ritiene tuttavia opportuno conoscere i motivi che hanno portato il Ministro ad una previsione di circa 76.000 miliardi. Un terzo elemento da esplicitare è quello legato

agli interventi che, nella proposta aggiuntiva formulata dal Ministro, sono indicati come « da definire ». Una quarta esigenza di chiarezza è quella relativa al piano triennale: è opportuno infatti conoscere cosa debba intendersi per « perseguimento percentuale dell'obiettivo ». Per quanto concerne poi due grandi tematiche — l'integrazione funzionale con la rete europea e l'infrastrutturazione organica della rete meridionale — sarebbe utile conoscere quali sono le aggiunte sostanziali apportate soprattutto alla luce dell'ordine del giorno della Camera dell'8 novembre 1989.

A queste richieste di chiarimento aggiunge alcune perplessità in merito a due distinte problematiche, perplessità che nella formulazione del parere possono essere interpretate come prime raccomandazioni.

La prima è relativa alla voce manutenzione, ammodernamento tecnologico del parco rotabile e sicurezza, tema che nella relazione del Ministro viene attentamente richiamato prospettando addirittura l'opportunità di « concentrare nel triennio la spesa aggiuntiva per il rinnovamento dell'armamento ». Ebbene questa motivata preoccupazione impone un adeguato aumento ed una correlata quantificazione della parte di programma prevista in proposito nel triennio. La seconda perplessità invece è relativa alla esclusione dal piano decennale di due interventi sulle linee Civitavecchia-Capranica-Orte e Siracusa-Priolo. Il primo intervento dovrebbe in realtà rientrare tra quelli che consentono l'accesso della rete ferroviaria agli impianti portuali; il secondo intervento invece, oltre ad interessare un'area con rilevanti attività industriali, consente alla città di Siracusa di non essere ulteriormente penalizzata dalla rete ferroviaria.

Concludendo ritiene che sia necessario un esame approfondito della Commissione finalizzato a: a) dare spessore ad un impegno politico forte del Parlamento su una materia cui il paese è grandemente interessato; b) onorare una scadenza — quella per l'espressione del parere entro

trenta giorni dalla presentazione del piano al Parlamento — voluta da questa Commissione e confermata in Aula a larghissima maggioranza con l'ordine del giorno più volte citato; c) contribuire, attraverso il parere della Commissione, ad accelerare la ripresa degli investimenti nel settore ferroviario, con l'obiettivo di superare la grave crisi che su questo settore si è abbattuta a causa di molte inerzie e inadempienze che si sono tradotte anche in un pregiudizio per la sicurezza del servizio, e inoltre con l'obiettivo di sventare incomprensibili manovre tese a riaffermare l'ingovernabilità dell'attuale assetto pubblico dell'ente, ormai esposto a colpi di ogni sorta, non esclusa una campagna di terrorismo psicologico e politico che non vede estraneo, in qualche caso, lo stesso commissario straordinario. Il Ministro dal canto suo dovrà essere consapevole dell'urgenza di definire il nuovo ordinamento dell'ente in quanto il soggetto giuridico e la dirigenza cui verrà affidata l'attuazione del piano non saranno ininfluenti sull'attuazione stessa.

Dopo brevi interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Pino LUCCHESI e Silvano RIDI e del ministro dei trasporti Carlo BERNINI, il Presidente Antonio TESTA invita i deputati a formulare subito gli ulteriori quesiti al ministro che consentano a questi un intervento a seguito del quale avviare poi la più ampia discussione sul piano.

Il deputato Carlo D'AMATO ritiene che elemento centrale da affrontare sia il rapporto tra Ente ferrovie e Governo. Occorrerà poi formulare approfondite valutazioni sulle effettive disponibilità per l'attuazione del piano, tenuto conto che la visione aziendalistica dell'ente ferroviario — che pure non condivide del tutto — è pur sempre correlata alla disponibilità di risorse; risorse per le quali vi sono difficoltà soprattutto per lo sbilancio esistente tra competenza e cassa. Elemento di fondo del dibattito dovrà poi essere il rispetto degli indirizzi enunciati dalla Camera con l'ordine del giorno dell'8 no-

vembre, rispetto al quale peraltro apprezza sin d'ora lo sforzo del ministro per reperire adeguate risorse finanziarie. Un'altra questione centrale da tenere presente è la situazione delle ferrovie nazionali in rapporto all'Europa: un pur superficiale confronto con le ferrovie tedesche, francesi e spagnole mostra l'arretratezza del nostro sistema, da cui deriva la necessità di un potenziamento come condizione strutturale per realizzare una vera intermodalità nel trasporto delle merci e delle persone. In quest'ottica nemmeno bisogna dimenticare il potenziamento dei collegamenti regionali e il problema del Mezzogiorno. Come si intende infatti salvaguardare l'obiettivo a suo tempo indicato di un collegamento ad alta velocità fino a Battipaglia? E quali tempi sono previsti per superare il *gap* di mobilità ferroviaria nel Mezzogiorno in termini di efficienza, di sicurezza e di manutenzione delle linee? Un ultimo problema riguarda le aziende collegate agli investimenti ferroviari: attualmente sono operative 70-80 aziende, spesso sorte in modo clientelare, sottoposte tuttavia da una grave crisi per la riduzione degli investimenti e per la loro scarsa competitività. Occorre puntare ad una razionalizzazione di questo comparto produttivo che valorizzi le 7-8 imprese realmente produttive e dotate di adeguato *know-how*.

Il deputato Giordano ANGELINI chiede al ministro quali prospettive di sviluppo per le ferrovie italiane siano state previste a fronte del sistema ferroviario europeo: attualmente le ferrovie italiane trasportano il 10-11 per cento della merce circolante; quale sarà la percentuale a fine secolo alla luce del piano di investimenti programmato? In secondo luogo occorrono chiarimenti sulle risorse effettivamente disponibili. In terzo luogo, cosa pensa il ministro del fatto che alcuni accordi siglati tra l'Ente ferrovie dello Stato e alcuni comuni sembrano non essere rispettati dall'Ente?

Il deputato Giuseppe CERUTTI chiede al ministro se non ritenga di sbloccare

una serie di cantieri per opere e materiali ferroviari fermi in conseguenza delle decisioni del commissario straordinario dell'Ente ferrovie.

Il deputato Matteo PIREDDA chiede al ministro se i progetti per l'alta velocità nel trasporto ferroviario si tradurranno anche in collegamenti più celeri tra il continente e le isole attraverso i traghetti delle FFSS.

Il deputato Mauro DUTTO constata come siano ormai di fronte al Parlamento i nodi storici del settore del trasporto ferroviario: la natura dell'ente, la politica di investimenti, l'alta velocità, l'integrazione della rete nazionale con quella europea. Nell'audizione informale davanti ad un comitato ristretto di questa Commissione, il commissario straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato ha recentemente denunciato lo iato esistente fra stanziamenti previsti e disponibilità effettive di cassa. Il rischio conseguente è che si riproduca il meccanismo, già verificatosi in passato, per cui le risorse stanziare per nuovi piani di investimento vengono assorbite dalla gestione ordinaria e dal completamento di investimenti pregressi. Per evitare questo occorre avere dati più precisi e separare le risorse per i nuovi investimenti da quelle destinate agli investimenti pregressi. Inoltre occorre muoversi con visione strategica per far comprendere al Governo nella sua collegialità che il paese si trova oggi di fronte ad un passaggio cruciale, nel quale si deciderà la reale integrazione del nostro sistema di trasporto con quelli più avanzati di altri paesi europei, ovvero la definitiva perdita del contatto con l'Europa. Infine è bene eliminare ogni equivoco tra i protagonisti delle decisioni — Parlamento, Governo ed Ente ferroviario — su cifre ed obiettivi spesso in contraddizione.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO ricorda che tre o quattro anni orsono fu elaborato un censimento dei cosiddetti rami secchi delle ferrovie, con indicazioni relative ad eventuali soppressioni ed ipo-

tesi di trasferimento di alcune tratte alle regioni. Di rinvio in rinvio è ormai necessario un nuovo quadro preciso della situazione con particolare attenzione ai rapporti con le regioni.

Il deputato Cesare CURSI ritiene che la riforma dell'ente e il chiarimento dei ruoli rispettivi di Parlamento, Governo ed ente sia condizione pregiudiziale perché qualsiasi piano di ristrutturazione e risanamento delle ferrovie sia realmente attuato e gli impegni e le direttive del Governo non vengano disattesi nella gestione concreta dell'ente.

Il deputato Edda FAGNI, ricordando l'ennesima recente soppressione di un collegamento lungo la linea tirrenica, domanda se questa linea sia destinata a diventare secondaria o addirittura un ramo secco.

Il ministro dei trasporti Carlo BERNINI constata che molti e articolati quesiti sono stati posti dai deputati. Ad essa si riserva di rispondere in un momento successivo, anche a breve, una volta acquisiti tutti i necessari elementi. Per l'istante richiama tuttavia l'attenzione su alcuni aspetti centrali. Primo, è che la visione aziendalistica dell'ente non è, come taluno ha sostenuto, la risultante di una carenza di risorse. Personalmente ritiene anzi il contrario: l'Ente ferrovie a suo tempo si astenne dal presentare adeguate richieste di ulteriori finanziamenti per progetti che fossero, oltre che di risanamento, anche di sviluppo del settore ferroviario. Come ministro ha dovuto quindi superare non poche difficoltà per reperire risorse finalizzate allo sviluppo nel momento in cui queste risorse non venivano chieste dall'Ente ferrovie dello Stato. L'atteggiamento corretto non è né quello prettamente aziendalistico né quello esclusivamente politico, ma un'adeguata combinazione tra considerazioni aziendalistiche e prospettiva politica di sviluppo del trasporto ferroviario: solo in questa ottica è possibile puntare sia al risanamento che allo sviluppo, secondo le indi-

cazioni del piano generale dei trasporti. Quanto all'affermato divario tra competenza e cassa, ritiene da un lato essenziale assicurare nuovi stanziamenti di competenza in funzione dello sviluppo e dall'altro operare, nella gestione concreta dell'Ente, per migliorare la capacità di spesa giustificando così anche una maggiore disponibilità di cassa. In ogni caso, per quanto riguarda il piano triennale-stralcio, la Disponibilità di competenza assicurata all'Ente ferrovie è, per valutazione congiunta del ministero e dell'ente, di 21.700 miliardi, che potrebbero anche essere in qualche misura incrementati. Quello che conta peraltro, di fronte ad una capacità di spesa dell'ente che nell'ultimo periodo si è assestata sui 6.000 miliardi annui, è assicurare una maggiore spendibilità di queste risorse. In questo senso deve essere forte anche l'impegno politico: personalmente ha avviato opportuni colloqui con i ministri economici non riscontrando reali resistenze. Infine giudica inimmaginabile che l'attuazione del piano sia congelata alla riforma dell'ente che comunque, anche in ipotesi ottimistica, non richiederebbe meno di sei mesi. Occorre viceversa avviare subito l'attuazione del piano con l'attuale ente, contestualmente lavorando alla sua riforma. Oggi Parlamento e Governo godono, in base alla legge n. 210, di poteri di indirizzo e orientamento importanti

che non potranno essere ignorati dall'ente. Pertanto non crede che, nell'elaborare il piano di ristrutturazione e risanamento, si stia lavorando per nulla.

Si riserva di rispondere più dettagliatamente ad una serie di quesiti posti nel prosieguo della discussione, per poi fornire valutazioni conclusive in sede di replica.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Pino LUCCHESI, Giordano ANGELINI, Carlo D'AMATO, del relatore Pasquale LAMORTE, del ministro Carlo BERNINI e del Presidente Antonio TESTA, resta inteso che l'esame proseguirà dopo le festività natalizie, per concludersi comunque con la metà di gennaio.

I deputati Pino LUCCHESI, Cesare CURSI, Giordano ANGELINI e Mauro SANGUINETI chiedono che sia programmata a gennaio, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività natalizie, un'audizione del ministro delle poste e telecomunicazioni in merito alla prospettata privatizzazione di alcuni servizi postali.

Il Presidente Antonio TESTA prenderà gli opportuni contatti in vista della richiesta audizione.

*La seduta termina alle 10,25.*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 10,45.*  
— Presidenza del Presidente Giorgio BOGI.  
— Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Paolo Bruno.

#### Disegno e proposte di legge:

**Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).**  
(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

**STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).**

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

**RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).**

(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

**ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).**

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato la proposta del Governo di rinviare ad oggi il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4227 per consentire al Governo di fornire i criteri in base ai quali, secondo quanto dispone l'articolo 4 del testo in esame, con decreto dovrebbero essere individuati gli ospedali ad alta specializzazione.

Il sottosegretario di Stato per la sanità Paolo BRUNO dichiara che il Governo non ha ancora definito tali criteri, stante il breve lasso di tempo ad esso concesso.

Il relatore Alberto VOLPONI ritiene che il Governo dovrebbe dare indicazioni precise alla Commissione entro la giornata odierna. Qualora il Governo riconoscesse di non essere in grado, la Commissione dovrebbe procedere, ciò nonostante, all'esame dell'articolo 4 e quindi alla sua approvazione.

Il sottosegretario di Stato per la sanità Paolo BRUNO ribadisce che il Go-

verno sta lavorando alla definizione dei criteri per la individuazione degli ospedali ad alta specializzazione.

Il Presidente Giorgio BOGI osserva che spetta alla Commissione decidere se procedere ad un rinvio, prendendo atto che il Governo sta lavorando per soddisfare la richiesta a lui rivolta e che potrebbe concretizzarsi nella presentazione di un emendamento.

Il relatore Alberto VOLPONI è contrario all'accantonamento dell'articolo 4, che ritiene possa essere compiutamente esaminato dalla Commissione ed approvato. Per parte sua ritiene di poter accogliere i suggerimenti pervenuti dalle forze politiche, così da tener conto anche delle esigenze delle Regioni, che potrebbero individuare gli ospedali ad alta specializzazione. Prima dell'emanazione del decreto potrebbero, infatti, essere sentite dal governo le Regioni, le Province autonome e le Commissioni parlamentari competenti. Ritiene altresì che il primo comma dell'articolo quattro possa essere riformulato in relazione agli orientamenti già emersi. In conclusione, è dell'avviso che non esista una volontà politica del Governo di ritardare la comunicazione alla Commissione delle indicazioni richieste, ma piuttosto si è in presenza di difficoltà di ordine tecnico-burocratico.

Il Presidente Giorgio BOGI invita i gruppi a chiarire le proprie posizioni.

Il deputato Luigi BENEVELLI, sul merito dell'articolo 4, ribadisce che qualora l'operazione di scorporo dovesse riguardare 200 ospedali, le aziende ospedaliere verrebbero a gestire 50.000 miliardi: questo è il vero nodo del contendere. È contrario all'accantonamento dell'articolo 4 e ritiene opportuno procedere, invece, nell'esame del testo. Osserva che sugli emendamenti presentati dal suo gruppo all'articolo 4 il relatore e la Commissione non si sono ancora pronunciati: non si può continuare ad ignorare le proposte del suo gruppo e nel frattempo protrarre

la trattativa di maggioranza. Propone che fin da stamani, stante l'impossibilità di ricevere i chiarimenti richiesti al Governo, si proceda con la discussione sull'articolo 4, almeno relativamente a quella parte che non riguarda i criteri sui quali il Governo si era impegnato a fornire chiarimenti. Ricorda, infine, che oggi la I Commissione affari costituzionali esprimerà il parere sul testo in esame, e di esso la Commissione affari sociali dovrà tenerne conto.

Il deputato Danilo POGGIOLINI manifesta le proprie perplessità per le difficoltà che sta incontrando la discussione. Il problema centrale sembrerebbe quello della definizione del numero degli ospedali ad alta specializzazione (40-50 oppure 200 circa). Il testo in esame si richiama all'articolo 5 della legge n. 595 del 1985 per la individuazione tramite decreto del Ministro della sanità degli ospedali da scorporare. Ci sarebbe l'impegno per il Governo di emanare il decreto ai primi di gennaio, allora si potrebbe accantonare l'articolo 4 e aspettare il decreto. Ma quell'impegno potrebbe non essere rispettato. Il problema è quindi di ordine politico.

Il suo gruppo ha costantemente sottolineato che non è funzionale per il Servizio Sanitario che le USL vengano private del supporto dell'ospedale nel loro territorio. L'ospedale ad alta specializzazione deve costituire l'eccezione che ha una sola logica in rapporto all'evoluzione scientifica e tecnologica. Conseguenze negative deriverebbero dalla costruzione di grandi ospedali autonomi, con reparti « normali » e non, ad alta specializzazione; è dunque preferibile scorporare solo gli ospedali veramente ad alta specializzazione. È necessario evitare formulazioni ambigue che non risolvano oggi questioni rinviandone al futuro la soluzione. L'ipotesi di emendamento prospettata dal relatore ma non ancora formalizzata, sembra prevedere che il decreto del Ministro debba essere emanato sentite le Regioni, le Province autonome e le Commissioni parlamentari competenti; tutta-



via, il parere delle Commissioni non sarebbe necessariamente vincolante e si finirebbe, in tal modo, con il non risolvere il problema. Tanto varrebbe accantonare l'articolo. A titolo personale, sottolinea che la frammentazione dei lavori in Commissione ostacola una efficace soluzione di problemi così importanti.

Il deputato Gabriele RENZULLI, richiamandosi alla richiesta formulata ieri dal relatore di poter avere dal Governo chiarimenti sui criteri a cui ci si atterrà per lo scorporo degli ospedali, sottolinea che tale richiesta potrebbe essere rinnovata in attesa che il Ministro stesso illustri questo pomeriggio i criteri stessi. L'accantonamento dell'articolo non è auspicabile perché costituirebbe sostanzialmente una rinuncia alla disamina di tutte le questioni più importanti, dopo che sono stati accantonati gli articoli 2, 3, 6 e 9. Anche un eventuale rinvio non sarebbe utile.

Il deputato Giuseppe SARETTA ritiene che il ragionamento da lui seguito ieri sull'articolo 4 fosse coerente: l'articolo 4 è una conseguenza dell'impianto generale del disegno di legge, nonostante presenti difficoltà di ordine tecnico, politico, costituzionale.

È necessario non farsi prendere dall'ansia di riformare, rischiando di rovinare tutto. L'esigenza di una riforma è avvertita da tutte le parti politiche, ma non si può fallire. Tutte le forze politiche hanno manifestato ieri la convinzione dell'opportunità di definire una griglia di riferimento, che consenta di avere una visione organica dei soggetti e delle modalità di determinazione dell'autonomia degli enti ospedalieri. Nella seduta di ieri, allo scopo di individuare una soluzione praticabile, è stato richiesto al Ministro di fornire indicazioni relative ai criteri di scorporo delle aziende ospedaliere, così da recepire i suggerimenti della Commissione. Il parere di quest'ultima comunque sarebbe utile prima dell'emanazione del decreto. Gli aspetti organizzativi debbono essere valutati approfondita-

mente; ritiene che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 possa essere inserito all'interno dell'articolo 2, in quanto riguarda le funzioni delle Regioni. Invita nuovamente ad una riflessione sul possibile vizio di costituzionalità del testo in esame, che esproprierebbe le Regioni della loro autonoma funzione di programmazione. Invita ad essere prudenti nell'esprimere le proprie valutazioni e, a titolo personale, sottolinea che l'importanza delle questioni e dei problemi concreti trattati necessitano di adeguate riflessioni. Si augura che la Commissione possa procedere ad una discussione sufficientemente ampia sulla materia.

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che i ritmi dei lavori della Commissione nell'esame del disegno di legge n. 4227 sono stati sì condizionati dalle primarie esigenze dell'Assemblea, ma pure sono correlati alla condizione stessa della Commissione, che, di fatto, ostacola un rapido procedere dei lavori. Non si possono scaricare le proprie responsabilità, individuando esclusivamente nei tempi dell'Assemblea la causa di ogni difficoltà. Fa presente che nel pomeriggio di oggi è convocato il comitato ristretto nominato per il disegno di legge n. 4400 alle 15 e sono previste continue votazioni in Assemblea. La Commissione potrebbe allora essere convocata al termine dei lavori dell'Assemblea. Domani mattina le Commissioni riunite VIII e XII sono convocate alle 8,30 per l'esame del disegno di legge n. 4400.

Invita coloro che hanno preannunciato emendamenti a formalizzarli in modo da rendere possibile il loro esame. Si augura che il Governo fornisca le indicazioni richieste quanto prima.

Il deputato Giancarlo BORRA evidenzia il rilievo politico del testo in esame ed osserva che questo non è certo il modo più adeguato di procedere. L'articolo 4 deve essere esaminato in correlazione con le questioni di cui agli articoli già accantonati, che contengono nodi non ancora risolti.

Sottolinea l'opportunità di chiarire l'impostazione di fondo relativa alla gestione dell'azienda ospedale.

La legge n. 833 del 1979 ha manifestato notevoli difetti circa i criteri di gestione, dimostratisi insufficienti o addirittura negativi. Il testo in esame prospetta l'aziendalizzazione delle USL quale rimedio, ma con una impostazione diversa rispetto a quella del disegno di legge n. 1942. È dell'avviso che 200 ospedali di alta specializzazione gestirebbero circa 30.000 miliardi, una cifra molto rilevante, anche se minore di quella fornita dall'onorevole Tagliabue di 50.000 miliardi. Si dichiara favorevole ad uno scorporo il più ampio possibile: il criterio dell'alta specializzazione non deve costituire un concetto rigido. Non si può procedere all'esame dell'articolo 4, senza aver risolto il nodo dell'organizzazione dell'azienda sanitaria e della sua gestione. Ritiene opportuno rinviare l'esame per un migliore approfondimento delle questioni.

Il Presidente Giorgio BOGI in relazione alle diverse posizioni espresse dai rappresentanti dei gruppi propone che, terminate le votazioni in Assemblea, si riunisca l'Ufficio di Presidenza per definire le modalità dei lavori della Commissione.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE ricorda che il suo gruppo ha già presentato emendamenti all'articolo 4 e concorda con il deputato Saretta sull'esigenza di non farsi guidare dall'ansia. La riforma deve innanzi tutto soddisfare le esigenze della gente. Ritiene necessario che il Governo chiarisca le proprie posizioni e formalizzi un testo definitivo, al quale riferire gli emendamenti, ed altresì che coloro che hanno preannunciato emendamenti li formalizzino. Relativamente alle spese di gestione delle aziende ospedaliere, puntualizza che duecento ospedali comporterebbero la gestione di fondi pari ad esattamente 48.760 miliardi. Ribadisce l'importanza di definire gli ospedali ad alta specializzazione.

Il Presidente Giorgio BOGI fa presente che è costretto a rinviare il seguito dell'esame per le imminenti votazioni in Assemblea e, constatato l'unanime assenso della Commissione, convoca l'Ufficio di Presidenza al termine delle votazioni in Assemblea.

*La seduta termina alle 11,40.*

#### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 19,40.  
— Presidenza del vicepresidente Lino ARMELLIN.*

**Disegno e proposte di legge:**

**Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).**  
(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

**STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).**  
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

**RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).**  
(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

**ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).**  
(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Lino ARMELLIN comunica che l'Ufficio di Presidenza non ha trovato un accordo unanime sul calendario dei lavori della Commissione relativamente all'esame del disegno di legge n. 4227.

Convoca quindi la Commissione, constatando l'assenso di tutti i gruppi politici, per l'esame del disegno di legge n. 4227 a domani giovedì 21 dicembre 1989, alle ore 9,30, al termine dei lavori delle Commissioni VIII e XII, riunite per l'esame del disegno di legge n. 4400.

*La seduta termina alle 19,50.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 10,55.*  
— Presidenza del presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.

#### Disegno di legge:

#### Interventi urgenti per la zootecnia (3929).

(Parere della I, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti al testo approvato dal Comitato ristretto, da porre in votazione in linea di principio per la trasmissione alle competenti Commissioni consultive:

*All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è isti-

tuito un capitolo destinato a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge. I finanziamenti sono erogati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro del tesoro su conforme parere del Comitato di cui al precedente comma.

1. 1.

Felissari, Montecchi, Binelli,  
Barzanti, Toma.

*Sostituire il comma 2 dell'articolo 3 con il seguente:*

2. Il comitato delibera sui finanziamenti richiesti e sugli altri oggetti sottoposti al suo esame a norma della presente legge sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza a tutela del movimento cooperativo.

3. 1.

Felissari, Montecchi, Binelli,  
Barzanti, Nardone, Civita.

All'articolo 4, lettera b), dopo la parola: finanziamenti aggiungere le parole: in conto capitale e in conto interesse. Il totale dei contributi per ogni singola iniziativa non potrà in nessun caso il 70 per cento del costo del programma ammesso a finanziamento di cui non più del 30 per cento in conto capitale. Il programma prevede i costi...

4. 1.

Binelli, Montecchi, Felissari,  
Poli, Grilli.

*Sopprimere l'articolo 4-bis.*

4-bis. 1.

Felissari, Barzanti, Montecchi,  
Civita, Nardone.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: 51 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: per il 51 per cento dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, e, per la quota restante, da Istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da Enti pubblici, anche territoriali, o da Società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

5. 1.

Il Governo.

Aggiungere al punto A dell'articolo 6 le parole: Nella ripartizione dei fondi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, non si tiene conto della detrazione di cui al presente comma. Le risorse attribuite alle singole Regioni sono decurtate delle somme corrispondenti ai contributi concessi a norma della presente legge.

6. 1.

Felisetti, Montecchi, Grilli,  
Toma.

Il relatore Guido MARTINO, comunica che è già pervenuto il parere favorevole

della Commissione attività produttive, nonché il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, corredato dalle seguenti osservazioni:

« si sottolinea l'opportunità di prevedere un maggior raccordo con le regioni e con i piani regionali di sviluppo agricolo;

si rileva l'esigenza, all'articolo 3, comma 4, di specificare qualifiche e professionalità del personale da distaccare presso il Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico ».

Il relatore Guido MARTINO, nel prendere atto che non è stato ancora espresso il parere della Commissione bilancio, dà conto dei rilievi sugli emendamenti presentati, esprimendo parere contrario su tutti, eccetto sull'emendamento del Governo, che appare tuttavia non del tutto chiaro.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI chiede al governo se ritiene di sciogliere l'impegno alla presentazione del piano carni, legato all'assenso del suo gruppo alla permanenza della sede legislativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo RICCIUTI, dichiara che il Governo intende contribuire alla definizione del provvedimento straordinario in discussione, riservandosi ogni successivo adempimento sul piano carni.

La Commissione respinge tutti gli emendamenti del gruppo comunista.

Sull'emendamento 5. 1 del Governo interviene il deputato Gianmario PELLIZZARI, che rileva che se si vuole che il capitale della società per azioni sia in maggioranza statale, non si può imputare al fondo la soggettività delle azioni; in

più si possono presentare problemi per la sottoscrizione della quota minoritaria. Sarebbe quindi meglio a suo avviso precisare che il capitale è sottoscritto per almeno il 51 per cento dal MAF a valere sul fondo.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo RICCIUTI, dichiara che il dubbio sulla soggettività del fondo è apparso irrilevante, perché il fondo verrà strutturato di conseguenza. Quanto al 51 per cento, il MAF lo ha fissato tenendo conto che vi sono già richieste per l'acquisto delle quote minoritarie.

Il relatore Guido MARTINO formalizza, in relazione alle considerazioni svolte, il seguente suo subemendamento:

*All'emendamento 5. 1 sostituire le parole: per il 51 per cento dal Fondo con le parole: per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la provvista del Fondo.*  
0. 5. 1.

Il Relatore.

La Commissione approva in linea di principio il subemendamento 0. 5. 1 e l'emendamento 5. 1 come modificato, per la trasmissione alla competente Commissione consultiva.

Il PRESIDENTE fa presente che la nuova formulazione dell'emendamento 5. 1 a seguito della modifica, rende la norma più garantista e lineare rispetto all'ordinamento statale, e pertanto ritiene non essere necessario l'ulteriore richiesta su di essa del parere della Commissione affari costituzionali.

Rinvia quindi il seguito della discussione in attesa del parere della Commissione bilancio, preannunciando la ripresa alle ore 16.

*La seduta termina alle 11,30.*

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 11,30. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.*

**Parere, ex articolo 143, IV comma, del regolamento, sulle nomine del dottor Stefano Wallner a presidente dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, del dottor Federico Grazioli a presidente dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma e del geometra Pietro Ralli a presidente dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo.**

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI, relatore, dà conto dei curricula vitae dei candidati e dei confermati, proponendo per ognuno l'espressione di parere favorevole.

La Commissione approva, con successive votazioni a scrutinio segreto, le proposte di nomina.

*La seduta termina alle 11,50.*

#### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 16,15. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.*

#### Proposta di legge:

**GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori (4009).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Gianmario PELLIZZARI sottolinea la grande rilevanza di alcune norme della proposta di legge e le inter-

connessioni tra attività ippiche minori e agricoltura. Rileva che la finalità principale del progetto è quella di valorizzare un'ippica, quella cosiddetta minore, che ha importanza crescente nel nostro paese. Dopo aver citato i contenuti dei vari articoli del progetto, propone che si vada all'esame di tali articoli senza passare per un comitato ristretto, nella prospettiva di un trasferimento in sede legislativa e di una rapida approvazione.

Il deputato Nedo BARZANTI rileva che la proposta tratta una materia di grande interesse, sottolineando che sul merito della proposta si possono senz'altro avanzare ulteriori considerazioni. Preannuncia quindi la presentazione di un'apposita proposta di legge.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle 16,45.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

---

Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 15,20.  
— Presidenza del Presidente BORRI.

#### **Audizione del Ministro delle poste e telecomunicazioni, onorevole Oscar Mammi.**

In apertura di seduta il Presidente BORRI comunica che la seduta sarà ripresa dal circuito televisivo interno e che della stessa si redigerà un resoconto stenografico.

Comunica altresì che sono giunte alla segreteria della Commissione le seguenti lettere di protesta: in data 17 novembre è pervenuto un telegramma di protesta a firma Unione studenti di Teramo per il mancato abbattimento delle barriere architettoniche del Teatro comunale, utilizzato per le riprese di *Fantastico*.

In data 28 novembre è pervenuto un telegramma di protesta a firma del deputato Calderisi per la trasmissione « Domenica in » del 26 novembre in cui si è affrontato il tema droga senza ricorrere al necessario contraddittorio.

Lo stesso giorno è pervenuto un telegramma di protesta da parte della CI-

SNAL di Cosenza per il servizio reso dal TG3 del 24 novembre.

In data 30 novembre il senatore Pollice ha protestato per il commento reso dal giornalista Selva nel GR2 del 29 novembre.

In data 7 dicembre è pervenuto un telegramma di protesta del deputato Calderisi per l'informazione resa dal TG1 del 6 dicembre sulla legge per le tossicodipendenze.

Lo stesso giorno il signor Pala Roberto ha protestato, con lettera, per il contenuto della trasmissione « Blob », da lui ritenuto eccessivamente spinto.

In data 11 dicembre è pervenuto un telegramma di protesta, a firma del senatore Spadaccia, per la informazione resa dal TG1 sulla legge per le tossicodipendenze.

In data 13 dicembre è pervenuta una lettera di protesta del sindaco del Comune di Colli a Volturno per le informazioni rese nella trasmissione « Non solo nero » del 26 novembre.

Lo stesso giorno è pervenuta una lettera di protesta da parte della DIRSTAT nei confronti del problema della dirigenza statale.

Sempre in data 13 dicembre il Presidente del Senato della Repubblica ha segnalato la protesta del senatore Spadaccia nei confronti del TG1 e dei suoi servizi sulla legge per le tossicodipendenze.

In data 14 dicembre il deputato Tina Anselmi ha protestato per le affermazioni espresse dal conduttore della trasmissione « Rosso di sera », andata in onda il 12 dicembre.

Lo stesso giorno il sindacato pensionati dell'Alto Adige, aderente alla CGIL, ha protestato per lo scarso interesse dimostrato dal « servizio pubblico » per i problemi degli anziani in quella località.

In data 15 dicembre è pervenuta lettera del sottosegretario di Stato al bilancio deputato Marte Ferrari in cui si lamentano carenze tecniche che impediscono la ricezione della terza rete in provincia di Como.

In data 19 dicembre il deputato Elisabetta Di Prisco ha rinnovato le proteste, già espresse dal deputato Tina Anselmi nei confronti della trasmissione *Rosso di sera* e del suo conduttore. Alla protesta si sono poi unite con successive lettere i deputati Annamaria Procacci, Franca Bassi, Laura Cima, Anna Donati, Adele Faccio, Beebe Tarantelli, Gloria Grosso, Roberta Breda.

Delle segnalazioni pervenute è stata data adeguata comunicazione alla Società Concessionaria.

Ricorda poi che la nuova convenzione, che regola i rapporti tra la Concessionaria ed il Ministero delle poste, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 1988 modificando l'articolo 8 del precedente documento non prevede più il parere della Commissione parlamentare sulle eventuali proposte di variazione del canone. La Commissione ha comunque deciso di procedere all'audizione del Ministro Mammì, che ringrazia per la sua partecipazione, anche su questo argomento sia per la rilevanza del problema, sia perché la stessa Commissione, nella sua ultima delibera del 14 novembre scorso, in tema di definizione del limite massimo degli introiti pubblicitari per il 1989 ha collegato questa ul-

tima determinazione al quadro più complessivo degli introiti — testualmente — « derivanti dal mancato adeguamento del canone, dai ricavi pubblicitari e da eventuali contributi straordinari dell'azionista », riservandosi — sempre testualmente — « di valutare il quadro complessivo nel momento in cui saranno noti gli indici degli altri introiti RAI ».

L'audizione del Ministro Mammì si inserisce quindi in questo contesto. Ad essa farà seguito quella del Presidente dell'IRI, deliberata dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento, previa intesa — già realizzata — con il Presidente della Camera. La Commissione avrà così tutti i necessari elementi per una riflessione più complessiva.

Il deputato Elisabetta DI PRISCO, chiede di conoscere gli esiti di un incontro tra la Presidenza ed il coordinamento delle giornaliste RAI, e propone che alla ripresa si vada ad una riunione comune con una delegazione della Commissione.

Con la proposta concorda il deputato Silvia COSTA che si sofferma brevemente sui temi della condizione femminile in RAI e della professione giornalistica.

Il deputato CALDERISI chiede che la Commissione proceda immediatamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione della RAI, fissando di conseguenza il prossimo ordine del giorno della Commissione.

Dopo intervento del Presidente BORRI che assicura circa i prossimi impegni della Commissione sui temi della condizione femminile e del rinnovo del Consiglio di amministrazione della Concessionaria, il Ministro delle poste Mammì svolge la sua relazione. Precisa in proposito che, come ricordato dal Presidente Borri, la nuova convenzione in vigore tra la Concessionaria ed il Ministero delle poste non prevede più il preventivo parere della Commissione in tema di variazione del canone. Ciò non significa tuttavia che un confronto con la Commissione non sia comunque utile e doveroso.



Ritiene di dover sottoporre all'esame della Commissione la richiesta rappresentata dalla Concessionaria RAI di un provvedimento di adeguamento dei canoni d'abbonamento alla radiotelevisione, pur se l'articolo 22 della nuova convenzione Stato-RAI non fa più riferimento a un obbligo di tal genere nel procedimento previsto per l'adozione del provvedimento in questione, per due ordini di motivi.

Il primo scaturisce dalla considerazione che la misura dell'incremento di una delle risorse primarie della Concessionaria viene determinata in relazione ai programmi di sviluppo della stessa Società che coinvolgono i molteplici aspetti delle attività legate al servizio pubblico radiotelevisivo sulle quali questa Commissione ha istituzionalmente un potere di vigilanza e di indirizzo.

D'altra parte la richiesta di un aumento della misura del canone d'abbonamento da parte della Concessionaria risale al luglio del 1988, periodo nel quale era in vigore la precedente convenzione che all'articolo 8, prevedeva che, successivamente alla verifica di congruità dei canoni di abbonamento effettuata dai Ministeri Poste e Tesoro, si procedesse ai provvedimenti conseguenti dopo aver sentito questa Commissione.

La richiesta avanzata era per un adeguamento dei canoni di abbonamento a partire dall'1 gennaio 1989 che consentisse di preservare l'equilibrio economico in un esercizio che si presentava come uno dei più impegnativi, in ragione delle iniziative che l'azienda si proponeva di attuare nel campo della programmazione, — anche con sperimentazione di programmi per la diffusione da satellite — e in quello degli investimenti in funzione oltre che degli obblighi istituzionali del servizio pubblico, dell'avvento di nuove tecnologie e di esigenze connesse agli impegni di carattere internazionale (preparazione dei Campionati Mondiali di Calcio del 1990).

La Concessionaria si poneva, per una efficiente gestione del servizio pubblico, i seguenti obiettivi:

un livello di programmazione adeguato alla domanda del pubblico e agli

obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione; un recupero dei presupposti di economicità gestionale attraverso lo stanziamento di adeguati ammortamenti, l'assorbimento delle perdite pregresse, il riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria e il ripristino di un più appropriato rapporto fra autofinanziamento e indebitamento; lo sviluppo degli investimenti anche in relazione all'avvento delle nuove tecnologie e alle esigenze connesse agli impegni internazionali per i mondiali di calcio 1990; una razionalizzazione delle strutture e un contenimento delle spese anche attraverso incrementi di produttività; una rigorosa gestione *turn over* e una redistribuzione degli organici in funzione delle varie esigenze produttive compresi i nuovi servizi.

A supporto della richiesta la Concessionaria, premesso che l'attuazione delle iniziative sopra accennate comportava un fabbisogno superiore al gettito previsto dei canoni di abbonamento e dei presumibili incrementi dei ricavi pubblicitari, rappresentava la necessità di un provvedimento che adeguasse l'ammontare del canone all'aumentato valore del servizio reso, tenendo conto anche degli impegni comportati dall'ingresso della RAI nel settore delle nuove tecnologie, in misura superiore al tasso inflattivo.

La richiesta di adeguamento si basava sulle proiezioni triennali 1989-91, approvate dal Consiglio d'Amministrazione della Concessionaria il 29 luglio 1988, che, per la parte ricavi, erano state formulate tenendo conto delle indicazioni contenute nel disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento per la regolamentazione del sistema radiotelevisivo misto.

Pertanto nel triennio 1989-91 l'andamento delle risorse primarie della RAI (proventi pubblicitari e canoni d'abbonamenti e/o contributi dello Stato) era stato considerato pari al 50 per cento delle risorse primarie complessive che si prevedeva il mercato potesse rendere disponibili nei singoli esercizi per il finanziamento del sistema pubblico e privato.

Tali proiezioni ipotizzavano un contributo dello Stato corrispondente alle entrate da canoni preventivate per il 1988 maggiorate dalla stessa percentuale prevista per l'incremento dal mercato pubblicitario radiotelevisivo:

1989 + 13,4 per cento;

1990 - 1991 + 14 per cento.

Per la pubblicità, ipotizzando operante la nuova normativa e supponendo un tasso di crescita del contributo dello Stato (sostitutivo di ricavi di abbonamento) parallelo a quello dello sviluppo del mercato pubblicitario, si prevedeva nel triennio un'entrata netta pubblicitaria di lire 962,7 miliardi per il 1989, di lire 1097,7 nel 1990 e di lire 1251,4 per il 1991.

Sul fronte delle spese le previsioni assumevano i seguenti parametri di riferimento per determinare l'incremento percentuale rispetto all'anno precedente: tasso d'inflazione programmato dall'IRI: anno 1989: 5,6 per cento; anno 1990: 5,8 per cento; anno 1991: 6,4 per cento; spese di programmazione anno 1989: 4,4 per cento; anno 1990: 10 per cento; anno 1991: 10 per cento; spese di personale: anno 1989: 7,2 per cento; anno 1990: 9,7 per cento; anno 1991: 11,4 per cento; supporti, divisioni, sedi: anno 1989: 3 per cento; anno 1990: 5,8 per cento; anno 1991 6,4 per cento; diritti d'autore: anno 1990: 7 per cento; anno 1991: 7 per cento.

In sintesi per il 1989, a fronte di una entrata, determinata con le ipotesi sopra esposte in lire 2791,9 miliardi era prevista una spesa di lire 2787,9 miliardi per il 1990 a fronte di un entrata di lire 3196,2 miliardi si prevedeva una spesa di lire 3147,2 miliardi, mentre per il 1991 su un previsto ricavo di lire 3637,8 miliardi figurava una spesa di lire 3546,8 miliardi. A seguito della richiesta di adeguamento delle entrate che ha sopra esposto, in data 28 novembre 88, venne istituita una Commissione composta da funzionari dei Ministeri delle Poste e del

Tesoro con il compito di procedere alla verifica di congruità delle entrate.

In adempimento al mandato la Commissione ha provveduto all'esame della documentazione prodotta dalla RAI, iniziando l'analisi sia del consuntivo 1987 che del preconsuntivo dell'esercizio 1988 per passare poi ad estendere la verifica al fabbisogno economico finanziario della concessionaria per l'anno 1989 ed alla sua proiezione per il 1990 soffermandosi su quelle voci dei costi e dei ricavi più meritevoli di particolari notazioni per la loro incidenza sui risultati dei conti economici e per i riflessi sul fabbisogno finanziario.

Dopo aver chiarito, anche con audizioni di dirigenti della Concessionaria, i principali andamenti relativi agli esercizi 1987 e 1988, l'attività della Commissione si è in particolare incentrata sull'esercizio 1989, assumendo a base della verifica le proiezioni dei costi e dei ricavi per il triennio 1989-1991 di cui si è sommariamente riferito in precedenza ed esaminando il preventivo globale dei costi e dei ricavi dell'anno 1989, approvato dal Consiglio di Amministrazione della RAI nel luglio 1988 nell'ambito delle citate proiezioni triennali 1989-91, ed aggiornato successivamente sulla base di dati del preconsuntivo 1988.

Nel complesso la previsione dei ricavi 1989 ammonta a lire 2.860,7 miliardi con un incremento di lire 68,8 miliardi rispetto alla previsione precedente.

Per quanto riguarda i costi le variazioni comportano un incremento di lire. 72,3 miliardi rispetto alle previsioni precedenti (da lire 2787,9 miliardi a lire 2860,2 miliardi).

In particolare le spese di esercizio aumentano di lire 61,5 miliardi principalmente per oneri finanziari (+ 29 miliardi) e per maggiori accantonamenti per sviluppo attività, nuovi servizi ed iniziative strategiche (+ 25,2 miliardi). L'incremento degli oneri finanziari riflette, da un lato, gli effetti del livello di indebitamento previsto a fine 1988 e dall'altro le variazioni dei costi ed una diversa dinamica di acquisizione dei maggiori fabbi-

sogni da canone rispetto a quella che in precedenza considerava l'ipotesi della legge sul finanziamento del sistema radiotelevisivo operante dal 1 gennaio 1989.

Gli accantonamenti per lo sviluppo attività, nuovi servizi e altre iniziative strategiche rispondono all'obiettivo di riservare risorse finalizzate ad obiettivi il cui conseguimento più puntuale si definirà in corso d'anno. In generale questi accantonamenti debbono fronteggiare il potenziamento dei palinsesti, il rinnovo contratti con agenzie di informazione e con le federazioni sportive, i maggiori costi per avvenimenti non ricorrenti (Campionati mondiali di Sci Alpino negli USA), l'avviamento dal 1989 di una programmazione sperimentale TV via satellite, la prosecuzione di provvedimenti di incentivazione all'esodo.

Le spese per il personale presentano un incremento di 13,8 miliardi da attribuire prevalentemente ai riflessi dell'aumento intervenuto nel 1988 per i contributi INPS e INAIL (6,4 miliardi) ed al maggior costo dell'organico conseguente allo slittamento del *turn-over* ed alle minori incentivazioni effettuate nel 1988 (7,4 miliardi).

La previsione relativa agli ammortamenti (158 miliardi di ammortamenti ordinari e 35 miliardi di ammortamenti anticipati) conseguente al volume dei cespiti in esercizio al 31 dicembre 1988 integrato con le attivazioni che si prevede di realizzare nel 1989, non ha subito alcuna variazione.

I costi rinviati sono relativi, oltreché ai costi dei programmi in lavorazione (160 miliardi), alle spese per il personale impiegato nella costruzione e installazione degli impianti (25 miliardi). La variazione di quest'ultima voce (+ 3 miliardi) è da correlare al prevedibile andamento dell'attività impiantistica.

La Commissione ha quindi esaminato le proiezioni 1990 che, sulla base dei più recenti aggiornamenti forniti dalla Concessionaria, presentano i seguenti andamenti.

In complesso la previsione dei ricavi 1990 ammonta a lire 3.196,2 miliardi, con

un incremento rispetto alle previsioni dell'anno precedente, di lire 335,5 miliardi.

Ciò per effetto di un previsto aumento della voce « incremento risorse primarie » (da lire 305,5 miliardi nel 1989 a lire 613,9 miliardi nel 1990) e di un aumento della voce « rimborsi per servizi, convenzioni commerciali ed, altri ricavi » (da lire 275,6 miliardi nel 1989 a lire 302,7 miliardi nel 1990).

Per quanto riguarda i costi è previsto un ammontare complessivo di lire 3.147,2 miliardi con un aumento, rispetto alle previsioni del 1988, di lire 287 miliardi.

In particolare per le spese di esercizio l'aumento complessivo rispetto al precedente anno è di lire 77,3 miliardi pari al + 4,16 per cento. Si tratta principalmente di maggiori costi per la programmazione e per l'informazione (72,2 miliardi complessivi), destinati al mantenimento del livello qualitativo della programmazione.

Le maggiori spese a fronte ricavi sono correlate al previsto incremento dei ricavi e sono sostanzialmente compensate da una riduzione della voce incremento programmi in lavorazione in relazione alla politica di contenimento del magazzino che l'Azienda ha posto in atto.

Per le spese personale a t.i. l'incremento previsto è di lire 81,7 miliardi, dovuto principalmente ai rinnovi contrattuali (50,2 miliardi).

È prevista una ulteriore riduzione dell'organico di 200 unità sì che al 31 dicembre 1990 la consistenza del personale a t. i. risulterebbe di 13.480 unità.

Per quanto riguarda gli ammortamenti il fondo ammortamento è previsto in lire 299 miliardi (+ 100,6 miliardi rispetto al 1989) di cui lire 221 miliardi per ammortamenti ordinari in relazione al volume dei cespiti in esercizio nell'anno, e lire 78 miliardi per ammortamenti anticipati.

La Commissione, dopo aver proceduto ad una attenta analisi delle previsioni economiche, della situazione patrimoniale e finanziaria, dello stato di attuazione degli investimenti prospettati dalla Società Concessionaria RAI nonché ad un approfondito esame della documentazione illu-

strativa delle singole voci di ricavi e costi, ha sottoposto a valutazioni i conti previsionali della Concessionaria ai fini della determinazione del fabbisogno economico finanziario.

Nel 1989 la RAI prevede, un incremento dei ricavi, rispetto al 1988, di lire 334, miliardi (+ 13,4 per cento) di cui lire 305,5 miliardi quale incremento risorse primarie (50 per cento dei proventi pubblicitari e dei ricavi per canoni e/o contributo dello Stato) e lire 28,5 miliardi da altri ricavi; nel 1990 si prevede un incremento di lire 335,5 miliardi, rispetto al 1989, (+ 11,7 per cento) di cui lire 398,4 miliardi quale incremento risorse primarie e lire 27,1 miliardi da altri ricavi.

I ricavi per la voce « canoni » a livelli unitari in vigore dall'1 luglio 1987, sono previsti, per il 1989, in complessive lire 1.430,1 miliardi, pari all'introito conseguito nel 1988, ipotizzando quindi, un'invarianza nel numero dell'utenza.

In merito la Commissione ha rilevato che la stessa Concessionaria prevede un incremento nel 1989 di 50.000 nuove utenze TV che dovrebbe comportare, unitamente ad altri fattori, quali la riduzione della morosità, un maggiore introito, per detto anno, di lire 11 miliardi.

La Commissione ha ritenuto che, attraverso una energica azione diretta a colpire l'abusivismo integrale e/o parziale, tale voce di ricavi, a canoni invariati, potrebbe essere incrementata.

Circa i ricavi per pubblicità, le previsioni formulate dalla RAI, per gli anni 1989 e 1990, lasciano invariati gli introiti per tale voce di ricavo nella misura di cui al preconsuntivo 1988 pari a lire 849 miliardi, al netto delle provvigioni spettanti alla SIPRA.

Ciò per effetto della formulazione delle previsioni dei ricavi — come sopra detto — sulla base dell'acquisizione di « risorse primarie » (proventi pubblicitari e canoni di abbonamento e/o contributo dello Stato) calcolato nella misura indicata nel citato disegno di legge per la regolamentazione del sistema radiotelevisivo misto.

Al riguardo la Commissione, in considerazione che le previsioni del mercato

pubblicitario (fonte UPA 1989) indicavano un incremento nell'anno 1989 rispetto all'anno precedente dell'11 per cento ha ritenuto, a prescindere dalle determinazioni che sarebbero state assunte in merito da questa Commissione Parlamentare che tale voce — che costituisce circa il 40 per cento del totale dei ricavi — poteva essere incrementata almeno di detta percentuale dell'11 per cento.

L'andamento dei ricavi diversi (prestazioni aggiuntive alla Convenzione principale, convenzioni commerciali, interessi attivi, eccetera) risulta pari a lire 275,6 miliardi nel 1989 ed a lire 302,7 miliardi nel 1990 e presenta un incremento complessivo nel 1989 rispetto al 1988 di lire 28,5 miliardi, pari al + 11,5 per cento e nel 1990 rispetto al 1989 di lire 27,1 miliardi, pari al 9,8 per cento.

Per tali voci di ricavi la Commissione, valutate le singole componenti, ha ritenuto attendibili le previsioni della Concessionaria anche se appaiono suscettibili di ulteriore incremento le entrate relative all'area delle nuove attività e commercializzazione programmi.

Le spese di esercizio nelle previsioni elaborate dall'Azienda passano da lire 1460,6 miliardi del 1987 a lire 1.935,6 miliardi del 1990 con un incremento medio dell'11,8 per cento.

La Commissione, pur tenendo conto delle condizioni di mercato che giocano in modo preponderante sui costi di programmazione, delle nuove iniziative, dei rinnovi di contratti con le Federazioni sportive e degli avvenimenti non ricorrenti (Campionato mondiale di Calcio del 1990), e considerati i tassi di crescita decrescenti negli anni (18 per cento nell'88, 7,82 per cento nell'89 e 4,16 per cento nel 90) ha ritenuto per talune componenti della voce « spese di esercizio » apportare le seguenti rettifiche.

Una possibile riduzione di 2 punti percentuale nell'89 e di 3 punti percentuali nel '90 per la voce « reti » (— 10,4 miliardi nell'89 e — 19 miliardi nel 90) anche in considerazione dell'indice inflattivo programmato dal Governo; è apparsa altresì suscettibile di riduzione la voce di

costo « oneri finanziari » in funzione dei contenimenti dei costi e dei miglioramenti dei ricavi previsti dalla stessa Commissione (— 11 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990).

Per quanto riguarda la voce « sviluppo attività » la Commissione ha ritenuto che possono essere documentati lire 24,5 miliardi nel 1989 e lire 27,1 miliardi nel 1990 trattandosi di accantonamenti per rinnovo contratti con le Federazioni sportive e con le Agenzie del settore informazione, già considerati negli incrementi di spesa riconosciuti alle voci di costo « rete » e « informazione e sport ».

Nella voce nuovi servizi e iniziative strategiche è compresa la spesa prevista per l'incentivazione all'esodo volontario (lire 19,7 miliardi nel 1989 e lire 5 miliardi nel 1990) che la Commissione ha ritenuto possa essere in parte economizzata (lire 8 miliardi nel 1989 e lire 3 miliardi nel 1990) ove la Concessionaria per il raggiungimento degli stessi fini che si prefigge (una riduzione, attraverso lo strumento *turn-over* del personale in aree non strategiche ed un reimpiego mirato nelle aree di più alta produttività) dia applicazione all'Istituto della mobilità e della qualificazione professionale del personale.

Nella gestione del personale la RAI prosegue nella politica di graduale riduzione dell'organico e di contenimento dei costi.

Le previsioni sulla situazione dell'organico presentano una diminuzione del personale al 31 dicembre 1989 di 150 unità.

Il costo complessivo del personale a tempo indeterminato è previsto per l'anno 89 pari a L. 993,9 miliardi ed a lire 1075,5 miliardi per l'anno 1990. Per effetto della variazione dell'organico è prevista una economia di spesa di lire 11,5 miliardi nel 1989 e di 10,2 miliardi nel 1990.

Tenuto conto della incomprimibilità delle voci collegate ad applicazioni di leggi o di norme contrattuali la Commissione ha ritenuto che economie si possano conseguire nella quota di costo con margine di governo dell'Azienda.

Essa dovrà pertanto impegnarsi a contenere il ricorso al lavoro straordinario e diluire negli anni l'impatto dei rinnovi contrattuali e di variazioni di mansioni.

Nel complesso la Commissione ha valutato che le spese del personale debbano essere ridotte di lire 26 miliardi nel 1989 e di lire 27 miliardi nel 1990.

Nell'esercizio 1988 si registra un incremento lordo di immobilizzazioni tecniche, rispetto all'esercizio precedente di 149 miliardi.

Nelle previsioni per gli anni 1989 e 1990 sono previste immobilizzazioni tecniche rispettivamente per lire 518 miliardi e per lire 460 miliardi, per cui, complessivamente, le immobilizzazioni ammontano — secondo le previsioni dello stato patrimoniale — a lire 2.483 miliardi nel 1989 ed a lire 2.926 miliardi nel 1990.

Ciò trova conferma nella previsione sugli investimenti laddove si è rilevata una accelerazione nella realizzazione delle opere di cui al Piano 1985-87 rispetto al ritmo di attuazione delle opere previste negli anni decorsi. Ciò in gran parte è dovuto all'approssimarsi dell'anno 1990, anno in cui saranno celebrati i Campionati mondiali di calcio e per quella data dovranno essere ultimati gli investimenti relativi alla realizzazione del Centro di telecomunicazioni per i campionati mondiali e delle annesse infrastrutture.

In correlazione alle immobilizzazioni previste si accrescono i fondi di ammortamento con accantonamento a detto fondo di lire 121 miliardi nel 1988 (preconsuntivo) e di lire 168 miliardi e 221 miliardi, rispettivamente, negli anni 1989 e 1990 (preventivi).

Per gli anni 1989 e 1990 sono previsti accantonamenti anche per ammortamenti anticipati, rispettivamente di lire 35 miliardi nel 1989 e di lire 78 miliardi nel 1990, per cui complessivamente il fondo ha una consistenza di lire 193 miliardi nel 1989 e di lire 299 miliardi nel 1990.

Il fondo di ammortamento risulta commisurato alle aliquote massime fiscalmente consentite e ciò ha permesso alla RAI di poter pervenire alla costituzione

di fondi largamente remunerativi nell'anno 1987 (ultimo bilancio approvato) con una media di ammortamenti che copre nella misura del 70 per cento il valore complessivo dei relativi beni patrimoniali.

La politica degli ammortamenti anticipati è stata seguita dalla RAI negli anni precedenti al 1987 non già per compensare la presunta perdita di valore connessa all'utilizzazione degli impianti, ma prevalentemente per incrementare le fonti interne di finanziamento di nuovi investimenti.

La Commissione, tenuto conto che la Concessionaria ha negli ultimi anni (dal 1987) accelerato l'attuazione delle opere previste nei piani di investimenti per cui a consuntivo il volume di esse è stato pari a quello preventivato, ha ritenuto che gli accantonamenti al fondo ammortamenti ordinari siano proporzionati alle immobilizzazioni che si prevedono realizzare negli anni 1989-1990.

Non si è ritenuto accoglibile, tuttavia, il previsto accantonamento per ammortamenti anticipati di lire 35 miliardi nel 1989 e di lire 78 miliardi nel 1990 atteso che risultano spesi non già con eccedenza di gestione (utile) ma derivano da un pari incremento delle risorse primarie (canoni e pubblicità).

Attraverso la disamina delle singole voci di ricavi e dei costi e con le considerazioni sopra esposte la Commissione, alla data del 15 maggio 1989 era pervenuta a una riformulazione delle previsioni economiche relative agli anni 1989 e 1990 accertando un fabbisogno di maggiori entrate per la RAI di lire 158,5 miliardi per il 1989 e di lire 376 miliardi per il 1990.

Soggiungeva peraltro la Commissione che, qualora il *plafond* pubblicitario fosse stato aumentato in ragione dell'11 per cento annuo (lire 93 miliardi nell'89 e lire 197,1 miliardi nel 1990) come ipotizzato dalla stessa Commissione nella riformulazione dei conti economici in esame — il fabbisogno da coprire con un aumento dei canoni di abbonamento sarebbe stato di lire 65,1 miliardi per il 1989 (+ 4,5 per cento) e di lire 114,8 miliardi per il 1990 (+7,5 per cento).

Tuttavia, a seguito della recente determinazione del *plafond* della pubblicità per il 1989 — che come è noto è stato fissato in L. 959,4 miliardi (+6,6 per cento rispetto all'88) con un ricavo per la RAI al netto della provvigione Sipra di lire 906,2 miliardi, la Commissione ha ritenuto di procedere ad un riesame dei conti previsionali riformulati dalla stessa Commissione nel mese di maggio, anche alla luce dei dati del preventivo del conto economico 1990, fornito dalla Concessionaria nel novembre del 1989, più attendibili dei dati di proiezioni forniti a suo tempo dalla RAI.

La Commissione ha proceduto, sulla base delle analisi dei conti economici aggiornati, prodotti dalla Concessionaria RAI, (preconsuntivo 1989 e preventivo 1990), a rideterminare il fabbisogno di maggiori entrate per l'anno 1989 e 1990 tenuto conto, peraltro, delle considerazioni formulate sulle singole voci di ricavi e costi con la precedente Relazione.

In particolare: i ricavi per la voce « canoni di abbonamento » sono previsti, a livelli unitari in vigore dall'1 luglio 1987, in complessive lire 1.464,5 miliardi per il 1989 e in lire 1.474 miliardi per il 1990 con un aumento, rispetto alle precedenti previsioni, di lire, rispettivamente, 34,4 miliardi nel 1989 e 44 miliardi nel 1990.

Tali previsioni, in linea con le considerazioni già svolte dalla Commissione nella Relazione del maggio scorso sul possibile andamento dello sviluppo dell'utenza e riduzione della morosità, possono ritenersi attendibili. Il gettito dei proventi pubblicitari corrisponde, per l'anno 1989, alla misura massima stabilita dalla Commissione Parlamentare di vigilanza al netto della provvigione SIPRA. Per l'anno 1990 tale voce di costo è stata incrementata dell'11 per cento in considerazione — come già precedentemente indicato — del previsto incremento del mercato pubblicitario.

I ricavi diversi esposti al conto economico riguardano i corrispettivi per prestazioni aggiuntive alla Convenzione Stato-RAI, gli interessi attivi su c/c in-trattenuti con gli istituti di credito e

con le Società controllate, i dividendi, i proventi per nuove attività e commercializzazione programmi, i recuperi di spese e servizi vari, nonché le sopravvenienze attive. Per tali voci di ricavi la Commissione, valutate le singole componenti, ritiene attendibili le previsioni della Concessionaria che risultano incrementate, a raffronto con i precedenti conti previsionali, rispettivamente dell'8 per cento nel 1989 e del 15 per cento nel 1990.

Le previsioni economiche aggiornate elaborate dalla RAI espongono, per quanto riguarda la voce « spese di esercizio », il seguente andamento nel biennio 1989-1990:

Anno	Spese di esercizio	Incremento
—	—	—
1988 (Cons.) .....	1.503,9	—
1989 .....	1.760,6	+ 17%
1990 .....	1.898,0	+ 7,8%

Analizzando gli incrementi previsti dalla Concessionaria per le singole componenti di tale voce di costo, la Commissione ritiene, sulla base delle considerazioni già svolte nella precedente relazione quanto appresso:

reti: le spese riportate a tale voce, ammontano a lire 651,5 miliardi nel 1989 e a lire 710,2 miliardi nel 1990; rispetto alle precedenti previsioni, per l'anno 1989 si rileva una maggiore spesa in termini assoluti di lire 6,3 miliardi (lire 645,2 miliardi a fronte di lire 651,5 miliardi: dati risclassificati per omogeneità del consuntivo 1988), mentre per l'anno 1990 si ha una minore spesa di lire 9,3 miliardi in quanto — come già esplicitato nella prima parte di questa relazione — si fa riserva di destinare a tale voce di costo gli accantonamenti (di cui alla voce « sviluppo attività ») in corso d'anno per far fronte a nuove esigenze.

La Commissione ritiene, che tale voce di costo possa essere — conformemente a quanto già esposto nella precedente Relazione — ridotta di due punti percentuali in ciascuno dei due anni e, quindi, in

valori assoluti — 13,4 miliardi nel 1989 e — 15,1 miliardi nel 1990;

informazioni e sport: la spesa preventivata dalla RAI è di lire 218,8 nel 1989 e di lire 238,5 nel 1990 (+ 7,5 miliardi rispetto alle precedenti previsioni).

Tali previsioni, a parere della Commissione, tenuto conto dei rinnovi dei contratti con le agenzie di stampa e con le federazioni sportive, possono ritenersi attendibili per l'anno 1989, mentre per l'anno 1990 si confermano le proposte di cui alla precedente relazione di lire 231 miliardi, considerato, anche, quanto esposto alla voce « sviluppo attività »;

oneri finanziari: tale voce di costo, prevista in lire 125,3 miliardi nel 1989 e in lire 140 miliardi nel 1990, appare suscettibile di riduzione in funzione dei contenimenti dei costi e dei miglioramenti dei ricavi previsti (in lire — 10 miliardi per il 1989 e in lire — 8,5 miliardi per il 1990);

costi intergruppo, oneri tributari e diversi: per tali costi sono state formulate le previsioni di lire 73,9 miliardi per il 1989 e di lire 87,7 miliardi per il 1990, con un aumento, rispetto alle precedenti previsioni, di lire 39,4 miliardi per il 1989 e di lire 55,6 miliardi per il 1990.

Tale voce di costo si articola in: oneri tributari, costi società collegate, e partite diverse (comprendenti: accantonamenti costi pluriennali e dismissioni cespiti, accantonamenti a fondi svalutazione crediti e rimanenze, oscillazione cambi e sopravvenienze passive, oneri e rischi diversi ed altri accantonamenti per automatismi contrattuali e aumento tariffe).

Dall'esame analitico delle singole componenti della voce di costo di che trattasi si è rilevato che gli aumenti previsionali più consistenti riguardano per l'anno 1989: gli accantonamenti a fondi svalutazione, + lire 16 miliardi, gli accantonamenti per automatismi contrattuali e aumento tariffe (adeguamento ISTAT affitti, vigilanza, polizia, riscaldamento, spese postali, noleggio apparecchiature eccetera,) + lire 12 miliardi; per l'anno 1990: gli accantonamenti a fondi svaluta-

zione + lire 15,2 miliardi, gli accantonamenti per automatismi contrattuali e aumento tariffe + lire 22,5 miliardi,

La Commissione in merito ritiene che detti accantonamenti appaiono sopravvalutati esuberanti rispetto alle concrete esigenze gestionali per cui propone che la voce di costo in argomento vada decurtata di lire 36 miliardi nel 1989 e lire 37,7 miliardi nel 1990.

Le previsioni aggiornate in tema di « sviluppo attività » formulate dalla RAI presentano una spesa di lire 54,7 miliardi nel 1989 e di lire 94,5 miliardi nel 1990; rispetto alle precedenti previsioni, si rileva una diminuzione di lire - 4,7 miliardi nel 1989 ed un aumento di lire + 36,3 miliardi nel 1990.

Per le considerazioni già svolte nella precedente Relazione, la Commissione ritiene che vadano confermate le previsioni di spesa ivi indicate per l'anno 1989 in lire 34,9 miliardi mentre per l'anno 1990, in relazione a nuove iniziative che possono emergere nel corso dell'anno in connessione, soprattutto, ai campionati mondiali di calcio, possa riconoscersi la previsione di spesa di lire 60,8 miliardi, tenuto anche conto che in tale voce di costo sono previste lire 26,8 miliardi per l'informazione e lo sport.

In definitiva detta voce di costo andrebbe decurtata di lire 19,8 miliardi nel 1989 e di lire 33,7 miliardi nel 1990.

Per quanto riguarda i nuovi servizi e le iniziative strategiche, la spesa prevista è di lire 75,4 miliardi nel 1989 e di lire 82,6 miliardi nel 1990 con un aumento, a raffronto con le precedenti previsioni, rispettivamente, di lire + 16,7 miliardi nel 1989 e di lire + 38,2 miliardi nel 1990.

La Commissione ritiene che per l'anno 1989 possa essere confermata la proposta formulata con la precedente relazione di lire 35,7 miliardi considerato, anche, che nelle nuove previsioni la componente di tale voce di costo « accantonamento vincolato per altre iniziative e incremento produttività » risulta aumentata, rispetto alle precedenti previsioni, di lire 30 mi-

liardi; per l'anno 1990 si ritiene di ridurre la previsione della Concessionaria a lire 67 miliardi pari alla proposta formulata con la precedente Relazione (lire 39 miliardi) aumentata di lire 28 miliardi quale costo di esercizio per la sperimentazione della diffusione diretta da satellite.

Per le spese personale a t.i., previste dalla RAI, in lire 1000 miliardi nel 1989 e in lire 1082,3 miliardi nel 1990, con un aumento rispetto alle precedenti previsioni in + 6,1 miliardi nel 1989 e in + 6,7 miliardi nel 1990, la Commissione ritiene che dette spese possano essere contenute nei limiti di lire 987,9 miliardi nel 1989 e di lire 1.056,0 nel 1990 attraverso una più oculata politica di gestione del personale agendo, principalmente, sulle componenti di costo con margine di governo dell'azienda, quali, rinnovo contratti dirigenti, variazioni strutturali e di mansioni, con riduzione e/o scaglionamento nel tempo della loro incidenza.

Per gli ammortamenti si rinvia a quanto già esposto nella precedente relazione. In particolare, per quanto riguarda gli ammortamenti anticipati si è riscontrato che la Concessionaria propone nella « previsione aggiornata » per l'esercizio 1990 un ammontare per ammortamenti anticipati di lire 70 miliardi rispetto all'importo di lire 78 miliardi indicato nel preventivo 1990 formulato al 18 aprile 1989.

Per l'esercizio 1989, per la medesima voce di costo, non è più previsto l'importo di lire 35 miliardi indicato nelle previsioni al 18 agosto 1989.

La Commissione in merito ribadisce le considerazioni contenute nella relazione del 15 maggio 1989, secondo le quali, ai fini della determinazione della congruità delle entrate, non può che essere considerato solo il costo per ammortamenti tecnico-economici ordinari, con esclusione quindi di quelli anticipati non derivanti dall'utile lordo di gestione.

Tuttavia, non può non convenirsi sui benefici effetti che avrebbero gli ammor-



tamenti anticipati sulla situazione finanziaria della RAI per i minori oneri passivi conseguenti ad un corrispondente minore ricorso al mercato finanziario, ove si consideri peraltro che al 31 dicembre 1989 viene stimato un indebitamento complessivo di circa 1.590 miliardi di cui lire 930 miliardi quali debiti a breve.

In relazione alle considerazioni che precedono la Commissione ha riformulato le previsioni economiche relative agli anni 1989 e 1990 sulla base delle rettifiche come sopra apportate alle previsioni formulate dalla Concessionaria secondo la seguente tabella che consegna alla Presidenza:



La Commissione, attraverso una puntuale disamina delle singole voci dei ricavi e dei costi cui sono state apportate le rettifiche come innanzi schematizzate, ha accertato un fabbisogno di maggiori entrate per la RAI di lire 78,4 miliardi nel 1989 e di lire 172,6 miliardi nel 1990.

Concludendo, nel condividere le analisi della Commissione Interministeriale in ordine agli aggiornamenti dei conti economici 1989 e 1990 ritiene che l'adeguamento dei canoni televisivi debba tenere conto dei fabbisogni della Concessionaria; il CIP nella sua competenza istituzionale provvederà a definire, nel quadro della politica generale delle tariffe e dei prezzi amministrati connessa alla manovra finanziaria complessiva del Governo, tale fabbisogno finanziario determinando, ai sensi dell'articolo 15 della legge 103/975, la misura dei canoni per il bianco e nero e per il colore.

Aggiunge che alla fine del 1988 la percentuale dei televisori in bianco e nero sul totale degli abbonamenti era del 40 per cento, per scendere a circa il 30 per cento alla fine di quest'anno.

Il deputato CALDERISI, parlando per un richiamo al Regolamento, ricorda che l'ordine del giorno della seduta è stato deliberato nonostante il mancato raggiungimento dell'intesa con i rappresentanti dei gruppi parlamentari in Commissione prevista dal Regolamento, per cui deve insistere sulla necessità che si addivenga ad un dibattito in sede di Commissione per deliberare che la stessa proceda all'esame della questione del rinnovo del Consiglio di amministrazione della RAI.

Il Presidente BORRI ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza si è raggiunta l'intesa di completare il ciclo di audizioni già in programma, mentre la definizione dell'ordine del giorno delle prossime sedute, che contemplerà anche l'argomento cui il deputato Calderisi fa riferimento, potrà aversi in una prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza. (*Proteste del deputato Calderisi*).

Aggiunge che, per venire incontro alla richiesta del deputato Calderisi pur mantenendosi nel pieno rispetto del Regolamento, sarà convocata appena possibile una seduta dell'Ufficio di Presidenza per procedere alla definizione dei futuri programmi della Commissione.

Dichiara quindi aperta la discussione sulla relazione illustrata dal Ministro Mammi.

Il deputato LECCISI, intervenendo sull'ordine dei lavori, afferma di ritenere non potersi procedere nella discussione odierna senza una adeguata lettura della relazione del Ministro, che si sostanzia, oltre che di affermazioni di principio, anche di un gran numero di cifre e dati numerici, che andrebbero adeguatamente esaminati. Chiede pertanto che la riunione venga aggiornata a data da destinarsi.

Il Presidente BORRI ricorda che sarebbe opportuno procedere nel dibattito, onde acquisire utili elementi di conoscenza e di valutazione della realtà del sistema radiotelevisivo in una occasione che vede la non sollecitata presenza del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

Il deputato LECCISI dichiara di concordare con quanto esposto dal Presidente Borri, purché con ciò non si dichiari chiuso l'esame dell'argomento.

Il Presidente BORRI chiarisce che ciò era implicitamente contenuto nella premessa del proprio precedente intervento.

Il deputato SILVESTRI, nell'auspicare un rapporto sempre più frequente tra la Commissione ed il Ministro per le poste e telecomunicazioni, ricorda la recente delibera sul « tetto » pubblicitario per il 1989. Essa è stata adottata dalla Commissione ritenendola parte di una manovra di carattere finanziario più ampia. Uno degli aspetti, specificatamente considerato, era proprio l'aumento del canone. Si chiede se il Ministro consenta con questa

valutazione, tanto più importante se si considera il panorama più complessivo della evoluzione dei *media*. Auspica poi si possa procedere a pagamenti successivi della differenza nel canone.

Il deputato QUERCIOLO chiede preliminarmente di conoscere il tenore delle proposte che il Ministro avanzerà in sede CIP. Altro tema da affrontare dovrà essere quello delle risorse finanziarie che si intende attribuire alla RAI, verificando altresì in che modo dette risorse sono utilizzate. Aggiunge in proposito che l'ipotesi di un'azienda capace di stare sul mercato, come si suol ripetere, non può essere misurata solo sul fronte delle spese. Anche le entrate, specie quelle di natura pubblicitaria, devono rientrare in questo criterio; mettendo fine ad una metodologia di determinazione del limite massimo delle entrate pubblicitarie del tutto anacronistica. Si chiede quindi se non sia giusto superare questa soglia e giungere alla semplice determinazione di un limite di affollamento grazie ad un intervento del legislatore che prescindano anche da una riforma di carattere più generale.

Si chiede infine che cosa si intenda fare per restringere l'area di evasione nel pagamento del canone, che comunque è strettamente correlata con il suo ammontare che, a sua volta, è inversamente proporzionato all'ammontare degli introiti pubblicitari.

Il deputato CALDERISI ricorda la posizione del suo gruppo, che contesta lo sperpero di risorse ed il ruolo di competizione sul mercato attualmente messi in atto dalla Concessionaria con una politica dissennata. Il compito del servizio pubblico dovrebbe essere ben diverso, e quello attualmente svolto non giustifica la sussistenza del canone e della raccolta pubblicitaria massicciamente attuata dalla RAI. Ricorda che il Governo spesso chiede al Parlamento di approvare determinate legge entro una certa data: similmente, chiede al Ministro, a nome del suo gruppo, che si raggiunga un accordo in sede di maggioranza di governo affin-

ché si pervenga all'approvazione della legge di riforma del sistema nel termine più ristretto possibile. Nel frattempo, vanno rispettate rigorosamente le norme attualmente vigenti: deve pertanto associarsi a quanto affermato dal collega Quercioli.

Il senatore VELLA ritiene che, se la normativa vigente contempla come risorse finanziarie a disposizione della Concessionaria il canone e la pubblicità, queste risorse debbano essere mantenute, ed anzi adeguate all'attuale sistema dei prezzi, come previsto dalla legge. Intende chiedere al Ministro se, posto che è necessario giungere ad una ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il suo Ministero intenda adottare un piano organico e formulare suggerimenti in tal senso sul piano dell'ottimizzazione delle risorse, onde evitare l'aggravamento del canone a carico degli utenti.

Il deputato LECCISI chiede al Ministro se, formulando al Governo la richiesta di adeguamento del canone, si sia tenuto conto di quanto specificato dall'articolo 22 della Convenzione, che prevede il canone come primaria fonte di finanziamento del servizio pubblico. Ricorda che la gestione del servizio pubblico deve rivestire i caratteri di efficienza ed economicità, per cui il citato articolo 22 assume la veste giuridica e la rilevanza di un vero e proprio indirizzo di politica gestionale. Domanda se si è tenuto conto di ciò e del combinato disposto dell'articolo 10 della Convenzione, o si è inteso invece semplicemente soccorrere l'azienda e venirle incontro nella sua richiesta di poter disporre di risorse finanziarie aggiuntive.

Il senatore FIORI afferma che la Commissione non riesce a sapere come le risorse finanziarie destinate al servizio pubblico radiotelevisivo vengano effettivamente utilizzate; chiede pertanto al Ministro se sia competente a rispondere ad una interrogazione che intende egli stesso

presentare in relazione al caso dei giornalisti Guarini, Vigorelli e Guzzanti, ingaggiati dalla seconda rete televisiva per fare opera di anticomunismo epiletico e pagati con i fondi pubblici destinati ad uno scopo di ben diversa natura.

Il deputato SILVESTRI ricorda, in relazione a quanto affermato dal collega Leccisi, che la legge vigente, sulla quale si basa la Convenzione, risale al 1975 ed è pertanto inadeguata a far fronte alle esigenze che si manifestano evidenti nell'attuale situazione del servizio pubblico.

Il Presidente BORRI, prima di dare la parola al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni per la replica, si scusa con il Ministro stesso per la vastità dei temi cui le domande di commissari hanno fatto riferimento, esulando talvolta dall'ambito delle competenze del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Ricorda poi al Ministro che la Commissione non è stata reticente sulla questione dell'esame delle forme e degli organi deputati ad esercitare in futuro la funzione di indirizzo e di vigilanza sui servizi radiotelevisivi; anzi, un accurato esame della questione è contenuto nella relazione della Commissione stessa al Parlamento, di cui dovrebbe tenersi conto anche nelle sedi competenti all'esame e all'approvazione della legge di riforma del sistema. Bisognerebbe dare alla Commissione, anche nella sua attuale veste, maggiori strumenti di intervento concreto in questo campo, tenendo conto dell'esperienza maturata in questi anni in una sede, come quella dell'attuale Commissione, che pone non pochi problemi di normativa e di interpretazione.

Il Ministro MAMMÌ, rispondendo al deputato Silvestri, fa presente che il canone verrà certamente adeguato; sulla quantificazione della misura dell'aumento, deve dire che se si verificassero indiscrezioni e fughe di notizie preventivamente alla sua effettiva determinazione, ciò porterebbe a pesanti ripercussioni all'interno dell'organo abilitato dalla legge all'esame della materia. Il rinnovo

dell'adozione della prevista soprattassa è oggetto di esame da parte del Ministero. Si augura che si giunga alla definizione complessiva del *quantum* del canone RAI entro il 31 dicembre, onde evitare il ricorso a forme di conguaglio successivo che danneggerebbero il servizio pubblico agli occhi del cittadino.

Rispondendo al deputato Quercioli, afferma che la nuova legge dovrà senz'altro innovare nella materia delle risorse finanziarie a disposizione del servizio pubblico. Non ha difficoltà a prefigurare la definizione di precisi indici di affollamento onde pervenire ad una preventiva quantificazione del complesso delle risorse finanziarie della RAI; non si nasconde però le difficoltà che potrebbero ostacolare il raggiungimento di questo obiettivo. Deve comunque smentire gli infondati timori che la normativa attualmente in discussione al Senato conferisca al Governo una sorta di ferrea tutela sul sistema radiotelevisivo; certamente, l'attuale rincorsa tra canone e tetto pubblicitario, che si verifica con la legge vigente, deve essere evitata.

Per quanto riguarda il problema dell'evasione del canone, deve far rilevare come il fenomeno dell'eccesso di abbonamenti per il bianco e nero rispetto a quanto è presumibile sia nella realtà è in diminuzione, anche grazie all'azione del Ministero, e che si sta compiendo ogni possibile sforzo perché ciascun possessore di apparecchi televisivi paghi il canone nella misura che gli spetta.

Ricorda però che le modalità di accertamento attuali non sono tali da consentire al Ministero un effettivo e preciso riscontro delle percentuali specifiche, essendo basate su presunzioni di possesso di un apparecchio in bianco e nero.

Sui tempi di approvazione della legge di riforma, rispondendo al deputato Calderisi, ritiene che l'esigenza di pervenire a tale approvazione nel termine il più ristretto possibile stia per essere adeguatamente soddisfatta dal Senato, che ha previsto di completare l'esame in sede referente del relativo disegno di legge in tempi veramente molto ravvicinati.

Rispondendo al senatore Vella, deve chiarire che l'organizzazione interna dell'azienda RAI non rientra fra le competenze del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, pur riconoscendo che all'interno della Concessionaria si sono verificati talvolta dei fenomeni di disfunzioni e malaccorto uso di risorse che devono essere evitati in futuro.

Per quanto riguarda il deputato Lecisci, precisa che nelle valutazioni economiche si è tenuto conto del complesso degli oneri e delle spese che si prevedono di effettuare nei prossimi anni.

Per quanto riguarda infine la risposta a possibili interrogazioni, si atterrà alla prassi finora seguita che è quella di riferire le risposte fornite dalla stessa Concessionaria. Ricorda in proposito di aver sottoposto il problema nei suoi termini generali alle Presidenze della Camera e del Senato e di essersi attenuto alle risposte ricevute, nonostante l'inevitabile disagio che il rispetto della prassi comporta.

Il deputato SERVELLO, in chiusura di seduta, chiede di conoscere quali siano le intenzioni del Ministro in tema di aumento del canone. Chiede altresì di sapere se l'IRI intenda conferire ulteriori fondi alla Concessionaria. Per quanto riguarda infine la posizione del Ministero circa una sua incompetenza ai fini del controllo finanziario della Concessionaria, non può non manifestare la sua sorpresa. L'aumento del canone infatti può essere deciso solo dopo aver conosciuto e verificato i conti dell'azienda.

Dopo breve intervento del Presidente BORRI, il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni MAMMÌ fa presente di aver già presentato al Presidente una lunga relazione sulle risultanze di un lavoro di analisi sui conti della RAI effettuato da una specifica commissione ministeriale. Sulla scorta di questi dati il CIP prenderà le opportune decisioni.

Ad una interruzione del deputato Servello precisa che la nuova Convenzione RAI-Stato non prevede più il parere obbligatorio della Commissione di vigilanza.

Per quanto riguarda l'eventuale ulteriore intervento finanziario dell'IRI non è in grado di anticipare eventuali decisioni, non essendo queste ultime di competenza del suo dicastero.

Nel concludere la sua replica si sofferma infine sulla prassi relativa al sindacato ispettivo in tema di programmi radiotelevisivi, ribadendo il suo imbarazzo nel seguire un comportamento, motivato da un punto di vista giuridico, ma comunque sempre imbarazzante.

*La seduta termina alle ore 17,00.*

#### **Sottocommissione permanente per l'accesso.**

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 14,30.  
— Presidenza del Presidente BATTISTUZZI.*

#### **Esame ai sensi dell'articolo 6, terzo comma della legge n. 103 del 1975, delle richieste di accesso radiotelevisivo.**

##### **Comunicazioni del Presidente.**

La Sottocommissione, preso atto della relazione presentata, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento per l'Accesso radiotelevisivo, dal Collegio dei Relatori composto dal presidente Battistuzzi, dal senatore Pozzo e dal deputato Bisagno, procede all'esame comparativo, di cui al primo comma dell'articolo 5 del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo, delle richieste di accesso iscritte nell'apposito protocollo pubblico e non ancora accolte; le suddivide in categorie stabilendo di accogliere le richieste rientranti nelle seguenti categorie: sociale, sportiva, professionale, sanitaria, ricreativa, ambientale, culturale, religiosa, economica e politica.

La Sottocommissione, avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 6, terzo comma della legge n. 103 del 1975, decide, con separate deliberazioni, di ac-

cogliere ai fini della programmazione televisiva:

la richiesta n. 2924, avanzata dall'Istituto nazionale confederale assistenza, avente ad oggetto la trasmissione « Ambiente e nocività – inquinamento nelle aree urbane e in fabbrica » tenuto conto della specificazione: Associazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2813, avanzata dall'Unione donne italiane, avente ad oggetto la trasmissione « Maternità e autodeterminazione » tenuto conto della specificazione: Associazione socio-culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2933, avanzata dalla Federazione italiana della caccia avente ad oggetto la trasmissione « Caccia e natura » tenuto conto della specificazione: Associazione sportiva del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2471, avanzata dall'Associazione nazionale ingegneri-architetti specialisti studio e restauro dei monumenti, avente ad oggetto la trasmissione « Analisi e rimozione delle cause di degrado negli edifici monumentali » tenuto conto della specificazione: Associazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2920, avanzata dalla Federazione nazionale insegnanti, avente ad oggetto la trasmissione « L'ora di religione alla luce della sentenza della corte costituzionale » tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2721, avanzata dall'Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici cinematografici avente ad oggetto la trasmissione « Esiste un cinema per ragazzi in Italia? » tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2313, avanzata dalla Lega nazionale cooperative e mutue avente per oggetto la trasmissione « Verso il 32° congresso » tenuto conto della specificazione: Associazione socio-economica

del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2926, avanzata dall'Associazione per la riforma dell'assistenza psichiatrica, avente a oggetto la trasmissione « Cosa fare per i malati di mente? » tenuto conto della specificazione: Associazione socio-culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2954, avanzata dalla Federazione italiana delle case d'Europa, avente ad oggetto la trasmissione « Per una cultura europea per la costruzione di un mondo nuovo e migliore » tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2867, avanzata dalla Lega italiana protezione uccelli avente ad oggetto la trasmissione « Il bird-gardening » tenuto conto della specificazione: Associazione ecologica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2986, avanzata dall'Istituto postelegrafonici, avente ad oggetto la trasmissione « L'ipost, una bussola per i giovani » tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2891, avanzata dal Consorzio dei produttori di contenitori in alluminio, tenuto conto della specificazione: Associazione tecnico-economica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2829, avanzata dall'Unione italiana quadri, avente ad oggetto la trasmissione « Quadri: valorizzare le alte professionalità per affrontare le sfide del mercato unico europeo » tenuto conto della specificazione: Associazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2965, avanzata dall'Associazione stampa medica italiana, avente ad oggetto la trasmissione « Problemi e prospettive della neuroriabilitazione in Italia » tenuto conto della specificazione: Associazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2900, avanzata dall'Associazione (UIDA) Unione imprese difesa ambiente, avente ad oggetto la trasmissione « Impianti di difesa ambientale, informazione, partecipazione della popolazione » tenuto conto della specificazione: Associazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2910, avanzata dal Centro studi di analisi finanziaria, avente ad oggetto la trasmissione « Come si legge il bilancio » tenuto conto della specificazione: Associazione politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2931, avanzata dalla Federazione italiana confintesa, avente ad oggetto la trasmissione « La tribuna del cittadino » tenuto conto della specificazione: Associazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2621, avanzata dall'Associazione italiana maestri cattolici, avente ad oggetto la trasmissione « Quale maestro per la scuola materna e la scuola elementare novata? » tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2943, avanzata dalla Federazione italiana cantine sociali, avente ad oggetto la trasmissione « La cooperazione vitivinicola e il mercato del 1992 » tenuto conto della specificazione: Associazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2963, avanzata dall'Associazione italiana podologi, avente ad oggetto la trasmissione « Educazione sanitaria sulla salute dei piedi » tenuto conto della specificazione: Associazione assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2894, avanzata dall'Associazione intercultura, avente ad oggetto la trasmissione « Aggiungi un posto a tavola » tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2916, avanzata dalla Confederazione italiana servizi pubblici

enti locali, avente ad oggetto la trasmissione « Convenzione Cispel-Fiere », tenuto conto della specificazione: Associazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2863, avanzata dall'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS, tenuto conto della specificazione: Associazione socio-sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2960, avanzata dall'Associazione agenzie di R.P. a servizio completo, avente ad oggetto la trasmissione « La società trasparente: i professionisti della comunicazione come tramite fra impresa-Stato-cittadino », tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2846, avanzata dal Comitato artistico nazionale acconciatori italiani, avente ad oggetto la trasmissione « Acconciature, mode e società », tenuto conto della specificazione: Associazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2815, avanzata dall'Unione sindacati agenti rappresentanti commercio italiani, avente ad oggetto la trasmissione « Agenti e rappresentanti di commercio: problematiche giuridiche e fiscali. Proiezioni in ambito comunitario », tenuto conto della specificazione: Associazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2945, avanzata dall'Associazione familiari vittime della strage stazione di Bologna 2 agosto 1980, avente ad oggetto la trasmissione « Giustizia e verità », tenuto conto della specificazione: Associazione assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2516, avanzata dall'Associazione per la lotta ai tumori, avente ad oggetto la trasmissione « Melanoma », tenuto conto della specificazione: Associazione socio-sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;



la richiesta n. 2802, avanzata dal Sindacato liberi scrittori italiani, avente ad oggetto la trasmissione « La testimonianza di Dino Buzzati », tenuto conto della specificazione: Associazione socio-culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2972, avanzata dalla Federazione italiana mediatori e agenti d'affari, avente ad oggetto la trasmissione « Il mediatore, un professionista al servizio della collettività », tenuto conto della specificazione: Associazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2982, avanzata dal Comitato atlantico, avente ad oggetto la trasmissione « L'Italia e la NATO dopo il crollo del muro di Berlino », tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2855, avanzata dalla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche, tenuto conto della specificazione: Associazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2962, avanzata dal Coordinamento radicale antiproibizionista, avente ad oggetto la trasmissione « Una politica metropolitana sulle droghe », tenuto conto della specificazione: Associazione socio-politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2789, avanzata dal Carcere e comunità, avente ad oggetto la trasmissione « Le alternative al carcere », tenuto conto della specificazione: Associazione assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2985, avanzata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, avente ad oggetto la trasmissione « Progetto utenza », tenuto conto della specificazione: Associazione assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2966, avanzata dalla Fondazione premio Napoli, avente ad oggetto la trasmissione « Napoli per la cultura », tenuto conto della specificazione:

Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2615, avanzata dalla Confederazione italiana della proprietà edilizia, avente ad oggetto la trasmissione « Condominio e spese di amministrazione », tenuto conto della specificazione: Associazione economica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2961, avanzata dall'Associazione romana per la cremazione, avente ad oggetto la trasmissione « Il problema dei cimiteri e la cremazione », tenuto conto della specificazione: Associazione assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2927, avanzata dalla Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti commercio, avente ad oggetto la trasmissione « L'agente di commercio verso il 1992 », tenuto conto della specificazione: Associazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2633, avanzata dalla Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli, avente ad oggetto la trasmissione « Sud-Nord quale informazione? Una trasmissione della lega per i diritti e la liberazione dei popoli », tenuto conto della specificazione: Associazione politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2904, avanzata dalla Chiesa cristiana evangelica missionaria pentecostale, avente ad oggetto la trasmissione « Born of the spirit », tenuto conto della specificazione: Associazione religiosa del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2668, avanzata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurgici e odontoiatri, avente ad oggetto la trasmissione « Il problema AIDS », tenuto conto della specificazione: Associazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2979, avanzata dal Comitato difesa consumatori, avente ad oggetto la trasmissione « Dove protestare, cose di tutti i giorni, sempre all'erta, al nostro servizio, a buon intenditor », te-

nuto conto della specificazione: Associazione assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2980, avanzata dal Sindacato nazionale periti grafici e dattilografici, avente ad oggetto la trasmissione « Le perizie grafiche giudiziarie », tenuto conto della specificazione: Associazione socio-politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2752, avanzata dall'Ente dello spettacolo, avente ad oggetto la trasmissione « I giovani, il cinema e la televisione », tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2498, avanzata dall'Unione italiana dei ciechi, avente ad oggetto la trasmissione « In pista e in palestra: gli sport dei non vedenti » tenuto conto della specificazione: Associazione socio-politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2922, avanzata dalla Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario, avente ad oggetto la trasmissione « Vivere l'interdipendenza Nord-Sud attraverso il volontariato » tenuto conto della specificazione: Associazione assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2919, avanzata dal Telefono rosa, avente ad oggetto la trasmissione « Violenza in famiglia: nostro pane quotidiano » tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2981, avanzata dall'Associazione nazionale scuola italiana, avente ad oggetto la trasmissione « Anzi, un servizio per le famiglie, la scuola e lo stato » tenuto conto della specificazione: Associazione socio culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2976, avanzata dall'Ente mutuo volontario di assistenza, avente ad oggetto la trasmissione « Insieme per risparmiare » tenuto conto della specificazione: Associazione socio-culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2955, avanzata dalla Fondazione dell'assemblea spirituale nazionale dei Baha'i d'Italia, avente ad oggetto la trasmissione « Le basi spirituali per l'edificazione di una civiltà mondiale » tenuto conto della specificazione: Associazione religiosa del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2865, avanzata dalla Confederazione generale dei quadri italiani, avente ad oggetto la trasmissione « Prospettive della categoria quadri » tenuto conto della specificazione: Associazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2932, avanzata dall'Unione europea dei ceti medi, avente ad oggetto la trasmissione « Il ceto medio europeo. L'Europa dei cittadini » tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto.

La Sottocommissione decide altresì, con separate deliberazioni, di accogliere ai fini della programmazione radiofonica:

la richiesta n. 2984, avanzata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, avente ad oggetto la trasmissione « Pensione subito » tenuto conto della specificazione: Associazione assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2947, avanzata dall'Archi caccia, avente ad oggetto la trasmissione « Caccia: quale futuro? » tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2613, avanzata dalla Confederazione italiana della proprietà edilizia, avente ad oggetto la trasmissione « Le tasse sulla casa » tenuto conto della specificazione: Associazione economica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2371, avanzata dal Centro nazionale psicografico di Maser, avente ad oggetto la trasmissione « Troppi tabù frenano la prevenzione dell'aborto » tenuto conto della specificazione: Associazione socio-sanitaria del ri-

chiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2908, avanzata dall'Associazione italiana per la lotta alle sindromi atassiche, tenuto conto della specificazione: Associazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2944, avanzata dall'Ente nazionale interprofessionale per la valorizzazione del vino, avente ad oggetto la trasmissione « Importanza di una corretta e costante informazione in materia di consumo di vino » tenuto conto della specificazione: Associazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2494, avanzata dal Centro nazionale tiflotecnico, avente ad oggetto la trasmissione « Piccoli preziosi amici in casa e fuori sussidi tecnici per i non vedenti » tenuto conto della specificazione: Associazione socio-sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2764, avanzata dall'Ente nazionale democratico di azione sociale, avente ad oggetto la trasmissione « Tumore e alimentazione » tenuto conto della specificazione: Associazione socio-politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2898, avanzata dall'Ente nazionale assistenza sociale per esercenti attività commerciali, avente ad oggetto la trasmissione « Servizi sociali. Per uscire dal caos » tenuto conto della specificazione: Associazione Culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2958, avanzata dall'Istituto italiano per l'Asia, avente ad oggetto la trasmissione « Asia e imprenditoria italiana » tenuto conto della specificazione: Associazione socio-politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2983, avanzata dalla Lega italiana dei diritti dell'animale, avente ad oggetto la trasmissione « 1992: alla scoperta dell'Europa » tenuto conto della specificazione: Associazione cultu-

rale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2528, avanzata dall'Associazione italiana contro le leucemie, avente ad oggetto la trasmissione « Per vincere la leucemia » tenuto conto della specificazione: Associazione socio-sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2723, avanzata dall'Associazione professionale della polizia municipale, avente ad oggetto la trasmissione « L'ANVU associazione professionale della P.M. soggetto politico attivo e determinazione nella elaborazione della piattaforma e nella definizione del contratto collettivo di lavoro degli addetti alla polizia municipale. Rapporti con il movimento sindacale », tenuto conto della specificazione: Associazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2689, avanzata dall'Unione donne italiane, avente ad oggetto la trasmissione « Diritto all'autodeterminazione », tenuto conto della specificazione: Associazione politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2956, avanzata dalla Gioventù federalista europea, avente ad oggetto la trasmissione « Europa 92: cosa fare », tenuto conto della specificazione: Associazione socio-politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2925, avanzata dall'Istituto nazionale confederale assistenza, avente ad oggetto la trasmissione « Handicap e invalidità civile - Indennità e controversie », tenuto conto della specificazione: Associazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2934, avanzata dal Movimento europeo liberale cristiano, avente ad oggetto la trasmissione « Cittadini e fisco a confronto - Disfunzioni legislative », tenuto conto della specificazione: Associazione politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n.2796, avanzata dall'Associazione italiana dei diritti del pedone, avente ad oggetto la trasmissione « La strada. Uno spazio per vivere », te-

nuto conto della specificazione: Associazione ecologica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2864, avanzata dall'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS, tenuto conto della specificazione: Associazione socio-sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2964, avanzata da La lingua amara, avente ad oggetto la trasmissione « Balbuzie e scuola: possibilità di prevenzione o di danno », tenuto conto della specificazione: Associazione assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2790, avanzata dal Carcere e comunità, avente ad oggetto la trasmissione « Un sindacato per i più deboli », tenuto conto della specificazione: Associazione assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2915, avanzata dalla Confederazione italiana servizi pubblici enti locali, avente ad oggetto la trasmissione « Monitoraggio atmosferico », tenuto conto della specificazione: Associazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2874, avanzata dalla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche, avente ad oggetto la trasmissione « Evoluzione del settore alimentare nell'ambito commerciale », tenuto conto della specificazione: Associazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2897, avanzata dalla Federazione nazionale degli anziani del commercio e del turismo, avente ad oggetto la trasmissione « Cinquanta e più. La terza età in piena libertà », tenuto conto della specificazione: Associazione sindacale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2800, avanzata dall'Italia nell'Europa libera e unita, avente ad oggetto la trasmissione « Istituzioni e coscienza europea », tenuto conto della specificazione: Associazione socio-politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2967, avanzata dalla Lega antivivisezionista nazionale, avente ad oggetto la trasmissione « Rapporto fra uomini ed animali », tenuto conto della specificazione: Associazione sportiva del richiedente in relazione all'argomento proposto.

La Sottocommissione procede quindi all'inserimento delle singole richieste nel palinsesto delle trasmissioni ammesse, per il periodo dal 22 gennaio al 31 marzo e dal 14 aprile al 2 giugno 1990.

Decide infine, con separate deliberazioni, di accogliere ai fini della programmazione televisiva per il prossimo palinsesto, ma con la possibilità di inserimento nel palinsesto testè approvato, nel caso di rinunce alla realizzazione del programma da parte di associazioni ivi comprese, nell'ordine:

la richiesta n. 2880, avanzata dal Centro Universitario sportivo italiano, avente ad oggetto la trasmissione « I campioni del C.U.S.I. » tenuto conto della specificazione: Gruppo di interesse sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2871, avanzata dal Comitato per la cinematografia dei ragazzi, avente ad oggetto la trasmissione « L'educazione all'immagine nella scuola » tenuto conto della specificazione: Associazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2987, avanzata dal Comitato di informazioni ed iniziative per la pace, avente ad oggetto la trasmissione « Il terzo millennio è già cominciato » tenuto conto della specificazione: Associazione professionale del richiedente in relazione all'argomento proposto.

La senatrice Nespolo deve intervenire, in appendice all'approvazione delle richieste di accesso, per lamentare la carenza di interesse dimostrata dalla Commissione plenaria nei confronti dei problemi della Sottocommissione per l'accesso. Non è infatti ammissibile che, a distanza di molti mesi dalla sua presentazione, non si sia ancora discusso e deciso

in sede plenaria il ricorso presentato dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Campania avverso le decisioni della Sottocommissione in materia di accesso regionale, adottate nella seduta del 10 maggio 1989. Definisce inaccettabile la continua dilazione dell'esame e della decisione del ricorso da parte della Commissione plenaria: questo modo di fare impedisce infatti alla Sottocommissione di formarsi precisi ed univoci indirizzi nella controversa materia dell'accesso regionale, portando così ad un sostanziale svuotamento dei suoi poteri e delle sue competenze in materia.

*(La Sottocommissione concorda).*

Il Presidente Battistuzzi, passando al secondo punto all'ordine del giorno, comunica che il Collegio dei Relatori, al fine di assicurare il migliore svolgimento dei propri compiti di istruzione delle richieste di accesso radiotelevisivo, ha predisposto due schemi di delibere relative agli adempimenti previsti dal Regolamento per l'accesso a carico dei presentatori delle richieste medesime.

Illustra quindi il primo schema di delibera nel seguente testo:

La Sottocommissione permanente per l'accesso, al fine di consentire al Collegio dei Relatori, competente per l'istruzione delle singole richieste di accesso radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo, il più accurato accertamento del requisito della « consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto », che le richieste di accesso devono specificare ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera c) del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo,

delibera:

che il richiedente presenti in allegato alla richiesta di accesso radiotelevisivo:

1) copia dello Statuto dell'Ente, Istituto o Associazione;

2) copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione assimilabili;

3) dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno alla organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione;

4) copia del verbale da cui risulta la designazione del responsabile agli effetti civili e penali del programma di accesso richiesto, o elementi di documentazione assimilabili (delega del Presidente al responsabile, ecc.);

5) elenco e documentazione delle attività svolte dall'Ente, Istituto o Associazione in relazione al contenuto del programma proposto negli ultimi 24 mesi.

Non essendovi osservazioni al riguardo, pone in votazione la delibera nel testo testè illustrato.

*(È approvata all'unanimità).*

Passa quindi ad illustrare il secondo schema di delibera nel seguente testo:

La Sottocommissione permanente per l'accesso, in base al disposto della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformità alle decisioni adottate nella seduta del 10 maggio 1989, tenuto conto di quanto specificato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 1968,

delibera:

che l'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 1, comma secondo, lettere a) (sottoscrizione dei rappresentanti del soggetto richiedente l'accesso) e b) (sottoscrizione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione, per l'accertamento della responsabilità medesima) del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo possa

essere effettuata anche dalla Segreteria della Sottocommissione, previo accertamento dell'indennità del sottoscrittore e previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andar incontro in caso di dichiarazione mendace.

Non essendovi osservazioni al riguardo, pone in votazione la delibera nel testo testè illustrato.

*(È approvata all'unanimità).*

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 14,45.  
— Presidenza del Presidente Augusto BARBERA. — Interviene per il Governo il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio Maccanico.*

**Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante ulteriori norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta concernenti il Parco Nazionale del Gran Paradiso.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto.

Il Ministro Antonio MACCANICO, premette che, quanto al profilo procedurale, il Governo, nell'emanazione del provvedimento, si è attenuto rigorosamente a quanto prescritto dalla legge di delega, sottoponendo la proposta approvata dalla Commissione paritetica al parere della Commissione bicamerale. Impropriamente, quindi, anche sulla stampa, si è

parlato di provvedimento del Governo: allo stato, il Governo nella sua collegialità non si è ancora pronunciato sul testo del decreto, che il Consiglio dei Ministri esaminerà dopo l'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale.

Quanto alla questione concernente la legittimità di esercizio della delega, sollevata in particolare dall'onorevole Bassanini, osserva che l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 1982 non fa che richiamarsi all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed è antecedente alla legge che ha rinnovato la delega per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616; del resto nella giurisprudenza stessa della Corte Costituzionale, il problema della disciplina del Parco è dichiarato non risolto, come è detto nella sentenza n. 344 del 1987. Peraltro, l'articolo 2 della legge n. 453 del 1981 fa esplicito riferimento, ai fini della delega, ad « ogni altra materia o parte di materia » per la quale non si sia ancora provveduto e che alla Regione spetti in forza dello Statuto speciale. Si tratta, come si

vede, di una previsione molto ampia, per cui non crede si possa ritenere fondato il rilievo secondo cui la materia non avrebbe potuto formare oggetto di delega.

Per questi motivi sollecita l'espressione del parere da parte della Commissione, precisando di condividere l'opinione espressa ieri dal Ministro Ruffolo circa l'opportunità delle modifiche proposte dagli onorevoli Angeloni ad altri e Riggio, perché ritiene che le procedure di intesa in esse ipotizzate prefigurino soluzioni che potrebbero contribuire utilmente a sciogliere alcuni nodi tutt'ora aperti della legge quadro sulle aree protette in corso di elaborazione alla Camera.

Il deputato Franco BASSANINI desidera precisare i rilievi da lui formulati circa la legittimità di esercizio della delega. Ribadisce che la legge n. 453 del 1981 conferisce due diverse deleghe in base, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 2. I termini sono stati prorogati solo per quest'ultima delega ed essa riguarda le materie specificamente elencate nell'articolo 2, nonché le materie o parti di materie per le quali non si era ancora provveduto. Se non che la gestione dei parchi nazionali rientra nell'ambito della protezione della natura, materia per la quale si era già attuato il trasferimento delle funzioni sulla base dell'articolo 1 della citata legge n. 453, confermando quanto già disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Conclude chiedendo al Ministro di chiarire in primo luogo se il Governo è pronto ad attenersi effettivamente al parere che la Commissione vorrà esprimere, quale che ne sarà il contenuto; in secondo luogo, come si possa salvaguardare il principio della unitarietà di gestione del Parco, ribadito anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, dal momento che si prevedono, di fatto, due diversi piani di gestione per l'area del Parco stesso.

Il Ministro Maccanico ribadisce la sua convinzione circa la piena legittimità del-

l'esercizio della delega, alla luce di quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 453 del 1981, che fa riferimento alle « altre » materie o parti di materia che alla Regione spettino in forza dello Statuto speciale. Quanto alle altre osservazioni formulate dall'onorevole Bassanini, egli non può, in questa sede, prefigurare valutazioni che spetta al Consiglio dei Ministri di compiere; può solo assicurare che il Governo ha sempre tenuto nella massima considerazione il parere espresso dalle Commissioni parlamentari. Ritiene inoltre che le procedure ipotizzate nelle proposte di modifica presentate allo schema di decreto offrano efficaci garanzie sotto il profilo della salvaguardia della unitarietà di gestione del Parco.

Il deputato Gianni LANZINGER giudica insufficienti le assicurazioni ora date dal Ministro. Se è vero infatti che le autonomie locali devono essere salvaguardate, è anche vero che la tutela dell'ambiente è un bene costituzionalmente protetto e di interesse generale; il contemperamento quindi delle esigenze delle autonomie locali con l'interesse generale può trovare una giusta soluzione solo nel contesto di una organica legge quadro. Con questo provvedimento, di fatto, si abbassa la guardia sulla difesa dell'ambiente rischiando di far prevalere gli interessi speculativi non solo nel Parco del Gran Paradiso, ma anche negli altri parchi nazionali, in primo luogo quello dello Stelvio.

Il deputato Gianluigi CERUTI insiste sul fatto che l'ambiente deve essere considerato un valore prioritario, che può essere adeguatamente tutelato solo nell'ambito di un'organica legge quadro sulle aree protette, che peraltro dovrebbe costituire uno degli impegni prioritari di questo Governo.

Dopo ulteriori brevi interventi del senatore Cesare DUJANY, che ribadisce che si tratta di trovare soluzioni concrete ai problemi di gestione del Parco, e del deputato Altero MATTEOLI, che condivide l'opinione secondo cui la gestione dei par-



chi nazionali non può essere demandata alle regioni, ma deve essere disciplinata da un'organica legge quadro, il Ministro Antonio MACCANICO, dopo aver ribadito che occorre contemperare due esigenze entrambe costituzionalmente garantite, osserva che a questo scopo la formula dell'intesa sembra quella più appropriata. Il Ministro avverte anche di essere costretto ad allontanarsi, in quanto atteso in I Commissione al Senato.

Il Presidente Augusto Barbera ringrazia il Ministro Maccanico per la sua partecipazione al dibattito e chiede al relatore Caveri se conferma la disponibilità espressa nella precedente seduta ad aderire alle proposte di modifica a firma Angeloni ed altri e Riggio.

Il relatore Luciano CAVERI, pur precisando di essere personalmente favorevole al mantenimento dello schema di decreto nel testo originario, conferma la propria adesione alle proposte di modifica degli onorevoli Angeloni ed altri e Riggio, in quanto tese a favorire l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il Presidente Augusto Barbera informa quindi che la Commissione è chiamata a pronunciarsi nell'ordine sulle seguenti proposte di parere, restando inteso che ove la proposta di parere favorevole condizionato fosse approvata, quella di parere contrario resterebbe preclusa:

« Parere favorevole

a condizione che gli articoli dello schema di decreto siano così modificati:

ART. 3.

La regione definisce il piano di area del parco individuando le singole zone di tutela, in conformità dei criteri indicati nell'articolo precedente, sulla base di un progetto di piano predisposto dall'Amministrazione del Parco Nazionale e dei pareri sul medesimo formulati dagli Enti locali e dagli altri soggetti, ivi comprese

le associazioni naturalistiche, indicati dalla legge regionale, la quale stabilisce, altresì, le procedure e le forme di pubblicazione e partecipazione.

Prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale il piano definito dalla Regione ai sensi del primo comma è sottoposto al Ministero dell'Ambiente che può esprimere le sue motivate osservazioni entro 90 giorni dalla data di ricevimento. Il piano è altresì inviato alla Regione Piemonte che può esprimere le proprie osservazioni nel termine di 90 giorni.

Ove la Regione Valle d'Aosta non ritenga di accogliere, in tutto o in parte, tali osservazioni, la questione è sottoposta al Consiglio dei Ministri, alla cui deliberazione la Regione è tenuta ad adeguarsi in sede di approvazione definitiva del piano. Il Consiglio dei Ministri delibera sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimersi entro 60 giorni.

Il Piano ha valore paesistico ed urbanistico.

ART. 4.

I piani regolatori generali e gli strumenti urbanistici di attuazione dei comuni della Valle d'Aosta, compresi nel perimetro del parco, devono essere adeguati al piano di cui al precedente articolo 3 e sono adottati sentito il parere dell'Amministrazione del Parco nazionale in ordine agli aspetti relativi a prescrizioni di tutela zonale del territorio interessato ai fini della protezione della natura.

ART. 5.

1. L'adozione dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 10 del regio decreto legge 3 dicembre 1922 n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473 e successive modificazioni, è delegata — per la parte riguardante il territorio della Valle d'Aosta — al Presidente della giunta regionale, il quale vi provvede pre-

via verifica del rispetto dei contenuti del piano e, per le aree di maggiore tutela indicate dal Piano stesso, previo nulla osta dell'Ente parco.

I provvedimenti devono essere rilasciati entro 120 giorni dalla richiesta; decorso tale termine essi si intendono negati.

#### ART. 7.

1. Le norme del presente decreto saranno adeguate alla disciplina dettata dalla legge quadro sui parchi nazionali prevista dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616 entro 3 mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Angeloni, Scivoletto, Angelini, Riggio ».

#### « Parere contrario

perché: 1) le competenze in materia di parchi nazionali, ricomprese nella materia degli interventi di protezione della natura, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sono già state trasferite alla Regione Valle d'Aosta a norma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per effetto dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, e dunque la delega in materia ha già avuto attuazione;

2) la legge di proroga dei termini della delega (rectius rinnovo della delega) 19 luglio 1988, n. 309, si riferisce unicamente alle materie di cui all'articolo 2 della legge n. 453 del 1981, e non dunque agli interventi di protezione della natura disciplinati dall'articolo 1 della medesima legge;

3) di conseguenza e per entrambe queste ragioni, il provvedimento proposto non rientra nell'oggetto della delega legislativa conferita dal Parlamento;

4) la riserva allo Stato della disciplina, della tutela e della gestione di un sistema di parchi nazionali è prevista

perfino nei maggiori Stati federali del mondo (dagli USA alla Repubblica Federale Tedesca);

5) la attribuzione alla Regione Valle d'Aosta e ai Comuni interessati di determinate competenze relative al territorio del Parco, alle sue utilizzazioni e trasformazioni comprometterebbe l'unitarietà del Parco, esigita anche dalla Corte Costituzionale (sent. 1029 del 1988), e l'interesse nazionale e internazionale alla salvaguardia di un patrimonio naturale, paesistico e ambientale di inestimabile valore.

Bassanini, Zanone, Ceruti, Cederna ».

Il deputato Franco BASSANINI illustra quindi i seguenti emendamenti alle proposte di modifica Angeloni ed altri e Riggio, a cui ha aderito il relatore Caveri, emendamenti che sono a firma anche dei deputati Lanzinger e Negri e dei senatori Pasquino e Spadaccia:

« Aggiungere all'inizio, dopo le parole « così modificati », le parole:

ART. 1. — soppresso ».

Sostituire l'articolo 2 con il seguente: « Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento riservate allo Stato, il ministro dell'Ambiente impartisce le direttive idonee a garantire la configurazione e la gestione unitaria del parco e necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica. L'Amministrazione del parco tutela gli interessi unitari del parco e garantisce la compatibilità degli interventi con le finalità istituzionali del parco. Le funzioni di vigilanza sul territorio del parco e gli interventi necessari per il rispetto della normativa sono coordinati ed esercitati dal personale dell'ente di gestione del parco stesso ».

« All'articolo 3, al primo comma, sostituire le parole « La Regione definisce » con le parole « Le regioni Valle d'Aosta e Piemonte e l'Ente parco, d'intesa fra loro, definiscono » e sopprimere le parole « di area ». Conseguentemente, al comma 2,

sopprimere le parole « da parte del Consiglio regionale » e « dalla Regione », nonché l'ultimo periodo; al comma 3, sostituire le parole « Ove la Regione non ritenga » con le parole « ove le Regioni e l'Ente parco non ritengano » e le parole « la regione è tenuta » con le parole « le Regioni e l'Ente parco sono tenuti »; alla fine del comma 4 aggiungere: « Esso definisce la perimetrazione delle aree permanentemente abitate attualmente esistenti entro i confini del parco ».

« All'articolo 4, sostituire le parole « sentito il parere dell' » con le parole « d'intesa con la » e aggiungere in fine le parole « e del paesaggio e dei valori storico culturali ».

« All'articolo 5 comma 1, dopo le parole « Valle d'Aosta » aggiungere le parole « e all'interno della perimetrazione delle aree abitate di cui all'articolo 3 », e sopprimere le parole « per le aree di maggiore tutela indicate dal piano stesso »; dopo il comma 1 aggiungere il seguente: « I poteri di cui al comma 1, fuori della perimetrazione delle aree abitate, sono attribuiti all'Ente parco, sentita la Regione e i Comuni interessati ».

Dopo un breve intervento del senatore Gianfranco SPADACCIA, che preannuncia il suo consenso agli emendamenti Bassanini ed altri, in cui si elimina il riferimento al piano d'area predisposto dalla Regione, che avrebbe irreparabilmente pregiudicato l'unitarietà di gestione del Parco, determinandone lo smembramento, il deputato Matteo PIREDDA chiede che si sospenda brevemente la seduta per una valutazione delle nuove modifiche proposte allo schema di decreto.

Dopo che il senatore Gianfranco PASQUINO si è dichiarato contrario e il Senatore Cesare DUJANY si è dichiarato invece favorevole, la Commissione respinge la proposta di sospensione del deputato Piredda e passa all'esame degli emendamenti Bassanini ed altri.

La proposta di soppressione dell'articolo 1 dello schema di decreto è respinta a parità di voti, contrari il senatore Conchetto SCIVOLETTO e il relatore Luciano CAVERI e favorevole il deputato Altero MATTEOLI; il nuovo testo dell'articolo 2 è approvato, favorevole il deputato Matteo PIREDDA e contrari il senatore Cesare DUJANY e il relatore Luciano CAVERI; le modifiche al nuovo testo dell'articolo 3 sono approvate, favorevoli il senatore Gianfranco SPADACCIA e, pur con riserve, il deputato Altero MATTEOLI e contrari il deputato Matteo PIREDDA, il senatore Cesare DUJANY e il relatore Luciano CAVERI; le modifiche al nuovo testo dell'articolo 4 sono approvate, con l'astensione del deputato Matteo PIREDDA e contrari il senatore Cesare DUJANY e il relatore Luciano CAVERI. All'articolo 5, il deputato Franco BASSANINI riformula, su proposta del deputato Luana ANGELONI, le sue proposte di modifica al nuovo testo dell'articolo: la Commissione, contrari il senatore Cesare DUJANY e il relatore CAVERI, approva il nuovo testo dell'articolo 5 come riformulato.

Il relatore Luciano CAVERI dichiara a questo punto che abbandonerà la seduta insieme al senatore DUJANY perché il testo del parere che la Commissione si accinge a varare, non solo costituisce un precedente del tutto negativo anche in vista dei contenuti della futura legge quadro sulle aree protette, ma è frutto di un clima di faziosità e di accentuata drammatizzazione che ha impedito una serena ed equilibrata valutazione di queste norme di attuazione. Esprime la sua preoccupazione per il messaggio che in questo modo si invia alle popolazioni della Val d'Aosta che, tiene a ribadirlo, non sono, come si vorrebbe far credere, per lo snaturamento del Parco del Gran Paradiso. Deve constatare con amarezza che quella che avrebbe dovuto essere una maggiore garanzia, cioè la sottoposizione delle proposte della Commissione paritetica alla Commissione bicamerale — procedura questa che non è prevista per nessun'altra regione a statuto speciale —

porta invece alla lesione dell'autonomia regionale.

L'onorevole CAVERI e il senatore DUJANY abbandonano quindi l'aula della Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole condizionato a firma Angeloni ed altri e Riggio, come modificata a seguito dell'accoglimento degli emendamenti Bassanini ed altri.

Il deputato Franco BASSANINI, nello stigmatizzare le dichiarazioni testè rese dall'onorevole Caveri, coglie l'occasione per rilevare l'inopportunità di affidare l'incarico di relatore a parlamentari delle regioni di volta in volta interessate a singoli provvedimenti. Resta convinto che la Commissione avrebbe dovuto esprimere un parere contrario. Ritiene comunque che con le modifiche apportate si sia resa possibile una soluzione equilibrata che lascia spazio all'esercizio delle attribuzioni della Regione, ma salvaguarda la difesa dell'ambiente.

Il deputato Matteo PIREDDA osserva che il testo predisposto dagli onorevoli Angeloni ed altri e Riggio poteva ritenersi già sufficientemente garantista sotto il profilo della tutela dell'ambiente, si rammarica per l'abbandono della seduta da parte del deputato Caveri e del senatore Dujany e conclude preannunciando la propria astensione.

Il deputato Altero MATTEOLI conferma il suo consenso alle modifiche proposte al testo del decreto, pur avendo su alcuni punti delle riserve, perché le soluzioni proposte salvaguardano il principio fondamentale della unitarietà di gestione del Parco.

Il senatore Gianfranco SPADACCIA giudica gravissimo l'abbandono della seduta da parte dell'onorevole Caveri e del senatore Dujany, tanto più in quanto si tratta di rappresentanti di una Regione e

di forze politiche a cui ha sempre dato un convinto sostegno. Per quanto lo riguarda, e a differenza delle forze di maggioranza, che sono state latitanti in questo dibattito, non si è sottratto ad una posizione di responsabilità, che lo ha spinto ad appoggiare le modifiche proposte allo schema di decreto, benché non rispecchiassero pienamente le sue convinzioni: anche nel tentativo di favorire il cammino della legge quadro sulle aree protette.

Il deputato Giovanni NEGRI, nel respingere, quanto meno per quello che lo riguarda, unitamente al collega Zanone, l'addebito di scarsa attenzione al dibattito su questa materia, esprime il suo consenso alla proposta di parere che la Commissione si accinge a votare, che esprime a suo giudizio un equilibrato temperamento dei diversi interessi in gioco, contribuendo a sfatare un luogo comune, quello che non si possano muovere rilievi critici all'intervento delle istanze autonomistiche, anche quando, come in questo caso, si rischiava di compromettere gravemente l'unitarietà di gestione del Parco.

Il deputato Luana ANGELONI osserva che sarebbe stato auspicabile, pur nella legittima divergenza delle opinioni, un atteggiamento di maggiore responsabilità da parte dei due parlamentari valdostani membri della Commissione. Il suo gruppo si è assunto, in questa vicenda, la responsabilità di ricercare una soluzione equilibrata, che consentisse di dare spazio alle legittime esigenze della Regione, senza andare a un possibile smembramento del Parco stesso. Certo, sarebbe stato meglio non dover discutere su un provvedimento di questo tipo e poter già disporre di una normativa organica per la gestione delle aree protette: sotto questo profilo, le inadempienze del Governo non possono essere sottaciute e sarebbe molto grave se il Governo stesso non tenesse nel dovuto conto il parere che oggi la Commissione si accinge ad esprimere.

Il senatore Gianfranco PASQUINO rileva che, in definitiva, questa vicenda mette bene in luce lo scontro tra due diverse concezioni della rappresentanza parlamentare, di cui l'una ispirata alla prevalenza degli interessi particolaristici e locali rispetto al bene collettivo, al punto che l'onorevole Caveri ha addirittura dichiarato di sentirsi vincolato a un mandato dei propri elettori. Quello che invece deve essere chiaro è che la soluzione che la Commissione si accinge ad adottare mira a salvaguardare, anche per la Valle d'Aosta, un patrimonio naturale che costituisce un bene collettivo.

Il deputato Gianni LANZINGER in primo luogo intende stigmatizzare il comportamento avuto dal Governo, che spesso preferisce un rapporto privilegiato con gli interessi locali, piuttosto che misurarsi con le forze politiche in Parlamento; peraltro chiamate tutte a farsi carico, e non solo i rappresentanti di questa o quella regione, dei problemi che investono singole parti del territorio sia alla luce degli interessi generali della collettività. In quest'ottica ritiene che le modifiche apportate allo schema di decreto configurino un corretto punto di equilibrio tra le competenze, rispettive, dello Stato e della regione. Si augura pertanto che il Governo recepisca i suggerimenti della Commissione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole condizionato a firma degli onorevoli Angeloni ed altri e Riggio, come modificata a seguito dell'accoglimento degli emendamenti Basanini ed altri.

Il Presidente Augusto Barbera, a conclusione del dibattito, desidera esprimere il suo ringraziamento all'onorevole Caveri per la competenza e l'equilibrio con cui ha svolto le sue mansioni di relatore. La questione dei criteri per l'assegnazione ai colleghi del compito di riferire su singoli provvedimenti è questione delicata su cui si riserva di consultare l'Ufficio di Presidenza, pur trattandosi di materia di stretta competenza del Presidente: in quella sede esprimerà le sue valutazioni, facendo presente comunque, fin da ora, di aver seguito, nella scelta di affidare l'incarico di riferire ai colleghi di volta in volta maggiormente interessati o competenti nelle materie trattate nei singoli provvedimenti, una prassi consolidata della Commissione, che condivide pienamente: aggiunge che valuterà tuttavia con attenzione gli argomenti che saranno eventualmente portati in Ufficio di Presidenza contro tale prassi.

*La seduta termina alle 17,45.*

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 15. —  
Presidenza del Presidente BARCA.

#### AFFARI ASSEGNATI

**Esame del seguente atto: Relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sullo stato di attuazione della legge 28 febbraio 1986, n. 44 (al 30 settembre 1989).**

In apertura di seduta il relatore Santoro presenta una bozza di risoluzione che riflette le linee generali della relazione da lui presentata alla Commissione nella seduta del 13 dicembre e del successivo dibattito.

Intervengono successivamente i senatori De Vito, Vignola, Tagliamonte, Innamorato e i deputati Napoli e Perrone formulando osservazioni e proposte.

Il relatore Santoro accoglie le proposte avanzate dai colleghi e propone il testo definitivo. Esso recita:

Premesso che, in base all'articolo 1.12 della legge 28 febbraio 1986, n. 44,

periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione della legge con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno;

premesso che, in base alla menzionata normativa, il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno ha trasmesso alla Commissione bicamerale la relazione sullo stato di attuazione della legge 28 febbraio 1986, n. 44 (al 30 settembre 1989) unitamente al verbale degli incontri con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

considerato che la menzionata relazione sottolinea ripetutamente come, nella valutazione dei progetti, l'attenzione si sia concentrata « in maniera determinante e in certi casi esclusiva sulla potenzialità di mercato delle iniziative », nell'intento di « educare i proponenti a mi-

surarsi, fin dalla fase di progettazione, con i problemi veri di un'azienda » che non sono soltanto problemi connessi alla produzione ma anche problemi connessi alla capacità di insediarsi autonomamente sul mercato; e sottolinea altresì come le 47 società che hanno avviato la loro attività nel 1988 sono passate da un fatturato medio di 231 milioni ad una previsione di 527 per il 1989, con un incremento pari al 128 per cento, a testimonianza di una « crescita delle aziende che hanno ormai superato le difficoltà di avvio; per cui, tenendo conto anche delle altre esperienze di *enterprise creation*, ed in particolare dei tassi di nati-mortalità delle imprese, si può esprimere su questa fase di avvio delle prime iniziative un giudizio positivo »;

considerato ancora che la relazione rileva che i problemi più comuni riguardano altresì « l'effettiva disponibilità delle aree industriali e l'acquisizione delle fonti di finanziamento indispensabili per lo *start up* » e che, in particolare, la difficoltà di disporre di un'area industriale è dovuta alla mancanza di superfici attrezzate o a lungaggini di carattere politico-amministrativo connesse alla loro effettiva concessione;

La Commissione bicamerale per il Mezzogiorno:

giudica positivamente l'attuazione della legge che, superata una fase di avvio lenta ed anche faticosa, rappresenta un momento significativo, dal punto di vista dell'efficacia, nell'intero panorama dell'intervento straordinario. Naturalmente un giudizio complessivo e compiuto sulla legge non potrà essere dato che tra qualche anno, misurando il tasso di vitalità e l'andamento economico delle imprese avviate grazie ai finanziamenti; tuttavia è indubbio che la legge ha colto l'obiettivo primario voluto dal legislatore che è quello di sviluppare cultura imprenditoriale tra le giovani generazioni;

osserva come la stessa relazione governativa confermi il dato di fatto che i maggiori ostacoli allo sviluppo industriale del Mezzogiorno risiedono nelle condizioni esterne all'impresa, in primo luogo

nella scarsa efficienza dell'amministrazione pubblica e spesso proprio degli organismi preposti alla gestione della politica di sviluppo. In questa ottica la Commissione fa proprie le preoccupazioni espresse dal relatore in merito alla scarsa disponibilità di aree industriali e decide di dedicare a questa delicata questione un apposito momento di approfondimento.

Una seconda osservazione, suggerita anch'essa dalla relazione governativa, riguarda il problema delle garanzie reali (al quale si collega quello del finanziamento necessario nella fase di avviamento dell'impresa) e quello della redazione dei progetti. Se il primo ostacolo sembra in via di superamento mediante la stipula di apposite convenzioni con alcuni istituti bancari, permane « la necessità di sviluppare forme di promozione più diffusa capace di assistere i giovani nella redazione di un progetto ». Su questo terreno sussistono lacune che « il coinvolgimento dei grandi soggetti sociali, delle associazioni professionali, delle organizzazioni sindacali » non sembra in grado di colmare. E proprio questo rischia di rappresentare, col tempo, un limite alla utilizzazione degli strumenti previsti dalla legge o un elemento di dequalificazione obbligata nella selezione degli interventi.

Un'ulteriore osservazione che può fin d'ora essere formulata riguarda il ruolo delle Partecipazioni statali. Nel Comitato previsto dalla legge sono stati inseriti i presidenti di IRI, ENI ed EFIM o un loro rappresentante. Questa decisione, che avrebbe dovuto comportare — almeno per la più volte proclamata volontà di esse di contribuire alla promozione e allo sviluppo della piccola e media impresa industriale — un coinvolgimento di tali enti nella promozione dell'attività imprenditoriale, è stata già criticata a suo tempo, da ultimo nella relazione predisposta lo scorso anno da questa Commissione, che rilevava tra l'altro come « esperti per valutare i progetti con taglio manageriale se ne sarebbero potuti trovare sul mercato indipendentemente dal ruolo esercitato in aziende a partecipazione statale »



e prospettava addirittura il rischio, sia pure in linea di principio, di un « possibile contrasto di interessi tra le aziende IRI, ENI, EFIM e le attività proposte da chi vuole usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 44 ».

La Commissione bicamerale ritiene pertanto di dover rivolgere al Ministro l'invito a formulare chiari indirizzi, se del caso adottando apposite norme interpretative, affinché risulti precisato il ruolo delle partecipazioni statali con riferimento alle funzioni del Comitato, che sono quelle stabilite dall'articolo 1.4 della legge n. 44. È opinione della Commissione che le Partecipazioni statali debbano concentrare la loro presenza nel sostegno a « compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative » e così pure a compiti « di promozione di attività di formazione ».

La Commissione ritiene interessanti alcuni aspetti certamente innovativi della normativa in questione e si riserva di valutarne la estensibilità ad altri interventi e ad altri strumenti della politica per il Mezzogiorno. In particolare la esperienza di un meccanismo di istruttoria e di valutazione non basato pressoché esclusivamente sulle garanzie patrimoniali dei proponenti, ma anche sulla validità economica dell'idea imprenditoriale; l'erogazione delle agevolazioni affidata alla Cassa depositi e prestiti con procedure e tempi molto rapidi.

A tale riguardo può essere utile studiare le forme che consentano di realizzare momenti di coordinamento e di sinergia tra la legge n. 44 e le leggi regionali in materia di promozione di forme di lavoro associato.

Il presidente Barca mette ai voti il testo della risoluzione che è approvato all'unanimità.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Barca informa che alle 13 di oggi la Presidenza del Senato ha comunicato che la legge finanziaria e di bilancio è stata nuovamente assegnata alla Commissione bicamerale perché, con riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, esprima parere in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali. Dà quindi la parola al senatore Tagliamonte.

Il senatore Tagliamonte sostiene che, non essendo le osservazioni deliberate dalla Commissione recepite nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è gioco forza che la Commissione ribadisca il proprio parere.

Il senatore Vignola si associa alla proposta del senatore Tagliamonte chiedendo di esplicitare meglio il dissenso della Commissione bicamerale.

Si associano il deputato Santoro a nome del Gruppo repubblicano ed il senatore Innamorato a nome del Gruppo socialista.

La Commissione approva quindi unanime la proposta del senatore Tagliamonte.

Il presidente Barca, anche per venire incontro ad un'esplicita richiesta di approfondimento desumibile dal testo della risoluzione testè votata dalla Commissione, propone di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva che dovrebbe articolarsi in due sedute, al fine di procedere alla audizione del Direttore generale dell'Agensund e del Presidente dell'ABI e votare poi un documento conclusivo dell'indagine stessa. L'esame dovrebbe avere per oggetto il punto specifico dell'istruttoria (tempi e criteri) per la concessione delle agevolazioni.

La Commissione unanime dà mandato al Presidente di richiedere l'autorizzazione per l'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle 16,05.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per la ristrutturazione e riconversione industriale  
e per i programmi delle partecipazioni statali**

---

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 10. —  
Presidenza del Presidente MARZO. — Inter-  
vengono il presidente dell'Aviofer Breda,  
dottor Arsenio Rossoni, e l'amministratore  
delegato, dottor Giuseppe Bono.*

**Indagine conoscitiva sulla internazionaliz-  
zazione delle partecipazioni statali in rap-  
porto all'evoluzione dei mercati mondiali.**

**Audizione del presidente e dell'ammini-  
stratore delegato dell'Aviofer Breda.**

Introduce un'ampia relazione il dottor  
ROSSONI.

Il Presidente MARZO, a causa di con-  
comitanti votazioni presso la Camera dei  
deputati, propone che il seguito dell'audi-  
zione sia rinviato ad altra data.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle 11,15.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali simili**

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 15,45.*  
— Presidenza del Presidente CHIARO-MONTE.

**Seguito della discussione e approvazione della bozza di relazione annuale della Commissione al Parlamento.**

Il Presidente ricorda che nella seduta del 7 dicembre scorso la Commissione ha approvato la parte della relazione concernente le proposte e gli approfondimenti sui diversi settori di intervento dei pubblici poteri nella lotta alla criminalità organizzata; resta la parte introduttiva della relazione, nella quale sono esposte considerazioni generali sullo stato della lotta alla mafia, così come è stata rielaborata da un gruppo di Commissari, coordinati dai senatori Cabras e Calvi.

Prende quindi la parola il senatore Cabras, il quale — precisato che il gruppo di lavoro ha tenuto conto dei contributi dei senatori Calvi, Capuzzo, Lombardi e dai deputati Andò, Azzaro e Violante — os-

serva che, nella nuova stesura delle considerazioni generali, viene evidenziata la gravità della situazione ed espresso un giudizio complessivamente insoddisfacente dei risultati conseguiti dallo Stato, nelle sue diverse articolazioni, nella lotta contro la mafia.

Nel documento vengono anche riassunti i termini essenziali del fenomeno della internazionalizzazione delle attività criminose con riferimento al traffico degli stupefacenti e al riciclaggio del denaro e viene rilevato positivamente l'impegno assunto dal Governo di attribuire carattere prioritario al contrasto della criminalità organizzata.

Il senatore Cabras osserva che è stato ampliato il riferimento ai rapporti tra mafia e mondo politico e che è stata sottolineata l'esigenza di attivarsi perché le amministrazioni locali acquistino trasparenza ed efficacia nella loro attività. Con riferimento all'Alto Commissariato, si è constatata la mancanza di risultati ap-

prezzabili nell'azione di coordinamento e si è prospettata l'eventualità di un riesame della normativa alla luce dell'esperienza già compiuta.

Il senatore Corleone conferma il giudizio fortemente negativo sulla bozza di relazione, già espresso nella seduta del 7 dicembre scorso. Della parte già approvata della relazione aveva criticato, fra l'altro, le proposte sulla droga e sui pentiti; giudica generica e non adeguata l'analisi della gravità della situazione che viene compiuta nelle considerazioni generali in discussione nella seduta odierna. Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario e la presentazione di una relazione di minoranza.

Il deputato Andò ritiene che la parte introduttiva della relazione, così come è stata modificata, rappresenti la situazione in modo sufficientemente obiettivo senza prestarsi ad alcuna possibile strumentalizzazione. A suo giudizio, la Commissione dovrebbe prendere a base della propria attività futura le linee orientative che vi sono descritte.

Il deputato Azzaro, espresso vivo apprezzamento per l'opera svolta dai redattori del testo proposto, auspica che l'attività della Commissione — che trova nella approvazione della relazione annuale un

momento significativo — possa costituire ragione di equilibrio e di saldezza per l'insieme delle forze impegnate nella lotta alla criminalità organizzata.

Il deputato Violante, dopo aver ricordato che il proprio Gruppo ha votato a favore della parte di relazione di carattere propositivo, osserva che il testo delle considerazioni generali — nonostante lo sforzo compiuto dal gruppo di lavoro — non può essere valutato positivamente. In esso, infatti, non viene sottolineata in modo adeguato la drammaticità della situazione, specie con riferimento all'elevato grado di impunità esistente in Sicilia, Campania e Calabria ed alla sostanziale assenza dello Stato nelle zone a più alta densità mafiosa. Dichiara il voto contrario del Gruppo comunista e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

La parte introduttiva della bozza di relazione viene quindi posta ai voti e approvata a maggioranza dalla Commissione.

Il Presidente avverte che le relazioni di minoranza potranno essere presentate entro il 15 gennaio 1990.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
DI INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause  
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

---

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 15,50.*  
— Presidenza del Presidente **GUALTIERI**.

In apertura di seduta il Presidente comunica che il senatore Cappuzzo ha provveduto a restituire, apportandovi correzioni di carattere meramente formale, il testo stenografico della sua audizione svoltasi il 2 maggio scorso.

**Testimonianza formale del generale Giuseppe Gullotta sulle vicende connesse all'incidente aereo di Ustica.**

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza formale del generale Giuseppe Gullotta, responsabile nel 1980 del Centro Tecnico Addestrativo - Difesa Aerea di Borgo Piave.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale di fronte alla Commissione, il generale Gullotta risponde a quesiti posti dal Presidente, dal senatore Lipari e dal deputato De Julio.

Il Presidente, ringraziato il generale Gullotta, dichiara conclusa la sua testimonianza.

**Testimonianza formale del maggiore Salvatore Di Natale sulle vicende connesse all'incidente aereo di Ustica.**

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza formale del maggiore Salvatore Di Natale, nel 1980 in servizio presso il Centro Tecnico Addestrativo - Difesa Aerea di Borgo Piave come analista programmatore.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale di fronte alla Commissione, il maggiore Di Natale risponde a quesiti posti dal Presidente, dai senatori Lipari e Rastrelli e dai deputati Staiti di Cuddia delle Chiuse, Teodori e De Julio.

Il Presidente, ringraziato il maggiore Di Natale, dichiara conclusa la sua testimonianza.

*La seduta termina alle 18,50.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per il controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale**

---

*Mercoledì 20 dicembre 1989, ore 9. —  
Presidenza del Presidente COLONI.*

### **Discussione sullo stato di previsione delle spese generali di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli istituti di previdenza per il 1990.**

Il Presidente COLONI avverte che, consentendo la Commissione, la seduta odierna sarà ripresa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ricorda che il 7 dicembre scorso la Commissione ha espresso parere favorevole sulle variazioni allo stato di previsione delle spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli istituti di previdenza per il 1989 e che il successivo 12 dicembre ha ascoltato il sottosegretario per il tesoro, senatore Pavan, sul passaggio delle competenze da parte della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge n. 88 del 1989.

Invita quindi il senatore Perugini a svolgere la relazione sullo stato di previsione di cui al titolo.

Il senatore PERUGINI, *Relatore*, precisa che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere concerne lo stato di previsione delle spese generali di amministrazione, e di gestione del patrimonio immobiliare, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro; essi sono quattro, e precisamente la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), la Cassa per le pensioni ai sanitari, la Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate e la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Ricorda che la loro disciplina ed il loro incardinamento nella struttura del Ministero del tesoro erano originariamente previste — con riferimento anche ad altre gestioni previdenziali, che successivamente sono state espletate con diverse modalità — dal regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, di approvazione del testo unico delle norme concernenti l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle sezioni autonome di credito comunali e provinciali e degli istituti di previdenza. Nel tempo, tale normativa è stata

modificata ed integrata da un numero talora rilevante di disposizioni legislative: l'assetto giuridico e contabile-operativo delineato da tale normativa prevede, relativamente alle Casse, che la loro amministrazione sia assoggettata alle disposizioni di legge in tema di contabilità generale dello Stato, eccettuate però quelle norme che consentono l'ingerenza della Ragioneria generale, nonché quelle sulla formazione ed approvazione di conti consuntivi e bilanci, e sulle entrate e le spese dello Stato.

È escluso, in linea di massima, il ricorso a trasferimenti diretti di risorse da parte dello Stato alle Casse: tali amministrazioni cioè, pur essendo direttamente gestite da un dicastero pubblico, non danno luogo ad imputazioni contabili a carico del bilancio statale, mantenendo così le funzioni e la struttura proprie delle Casse di previdenza. Se è stata talvolta riscontrata la necessità di un intervento statale teso a ripianare disavanzi (come nel caso del disavanzo della Cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari, in relazione al quale sono stati effettuati interventi da parte dello Stato con la legge n. 16 del 1986), le principali entrate delle Casse permangono costituite dalle contribuzioni dei soggetti iscritti, percepite e riscosse nei modi ordinariamente adoperati dagli istituti di previdenza, nonché dai proventi della gestione del patrimonio immobiliare degli enti. Minore importanza assumono altre forme di entrata, anche queste tipiche dell'attività delle Casse di previdenza, quali le attività in senso lato creditizie connesse alla garanzia della cessione del quinto dello stipendio degli associati, e simili.

Le Casse sono inoltre tenute ad effettuare accantonamenti ed investimenti il cui ammontare, nell'unità di tempo, è parametrato non solo alla sussistenza di avanzi o eccedenze di gestione, ma anche alla necessità di costituire riserve o aumenti patrimoniali proporzionali al fabbisogno presunto delle erogazioni e delle spese degli enti nei periodi contabili successivi.

La gestione — cui è sopraordinato un consiglio permanente di amministrazione, composto da rappresentanti di vari dicasteri nominati su proposta dei rispettivi ministri, e che ha tra i suoi compiti quello di approvare il rendiconto consuntivo — è stata sinora sottoposta alla vigilanza della Commissione « mista » — che dal testo unico è appunto definita « di vigilanza » — le cui attribuzioni sono state appena assunte dalla Commissione bicamerale per il controllo sull'attività degli enti di previdenza. Tale compito si esplica, oltre che con la verifica della situazione contabile alla fine di ogni quadrimestre, soprattutto mediante l'approvazione dei rendiconti consuntivi annuali, ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unico n. 453, i quali vengono poi sottoposti all'esame della Corte dei conti e quindi comunicati al Parlamento.

Il parere che la Commissione di vigilanza esprime in ordine allo stato di previsione di spesa della gestione delle Casse è invece previsto dall'articolo 7. Si tratta evidentemente di un parere obbligatorio, che si aggiunge a quello del consiglio permanente di amministrazione — sezione enti di previdenza, e che comprende il solo stato di previsione della spesa, senza estendersi all'insieme contabile delle entrate e delle uscite dell'ente previste per il periodo finanziario. È da dire che tali elementi non hanno sinora avuto rilevanza esterna in relazione ai documenti previsionali.

Sottolinea che tale normativa deve trovare un organico collegamento con l'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la quale, istituendo la nuova Commissione bicamerale, sembrerebbe richiedere che l'espressione del parere non sia più basata esclusivamente sulla conoscenza dei dati relativi alle sole spese di gestione. Tale atto assume, nel corrente esercizio finanziario, un rilievo peculiare: la Commissione è chiamata ad assolvere un compito prima demandato alla Commissione « mista » sulla base di una normativa che risale ai primi anni del secolo, e si appalesa pertanto l'opportunità che la Commissione verifichi la congruità

degli strumenti di controllo alla luce sia della sua diversa natura giuridica, sia dei suddetti obiettivi.

In ordine alla gestione delle Casse di previdenza negli ultimi esercizi finanziari, il relatore rileva che la situazione testè ricordata preclude alla Commissione un'analisi compiuta ed una visione di insieme sul complesso delle entrate e delle uscite di ciascuna Cassa, in sede di espressione del parere sullo stato di previsione delle spese. Appare pertanto non inutile fornire pochi dati essenziali sulla gestione di tali amministrazioni negli anni precedenti, tratta dalla relazione allegata alla pronunzia della Corte dei conti sui rendiconti relativi alle Casse. Nel 1987 le Casse, nel loro insieme, disponevano di un patrimonio netto di circa 12.871 miliardi e di un utile netto di gestione, relativo al conto economico, pari a circa 717 miliardi: tali risultati erano dovuti all'avanzo di gestione di tre delle quattro Casse, mentre quella di previdenza per ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari presentava un disavanzo patrimoniale pari a quasi 20 miliardi ed un disavanzo di esercizio pari a poco più di 589 milioni.

Con riferimento al patrimonio netto, precisa che la CPDEL concorre a formarlo per oltre il 74 per cento, la Cassa per le pensioni ai sanitari per oltre il 23 per cento, la Cassa per le pensioni agli insegnanti per il 2 per cento circa; con riferimento all'utile netto, esso è formato dalla CPDEL per il 43 per cento, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari per il 56 per cento, dalla Cassa per le pensioni agli insegnanti per lo 0,5 per cento, sempre con riferimento all'esercizio 1987. La Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari è — lo ribadisce — passiva.

Le risultanze delle gestioni — a giudizio del relatore — non possono portare a trascurare una progressiva riduzione di significatività della riserva tecnica, la quale, associata ad una crescita degli oneri previdenziali tendenzialmente maggiore delle entrate contributive correlate, contribuisce all'insorgenza di perplessità sul futuro, nel lungo periodo, dell'equilibrio della gestione.

I principali effetti negativi che generano un tale preoccupante *trend* sono da ricercarsi nel deterioramento del rapporto tra pensionati ed occupati iscritti alla Cassa — fenomeno, questo, comune a tutti gli enti gestori di forme di previdenza — ed anche nel diffuso fenomeno della morosità riscontrata a carico dei contribuenti delle Casse, sia con riferimento ai versamenti contributivi, sia con riferimento alla corresponsione dei canoni di locazione da parte degli occupanti degli immobili che costituiscono la maggior parte del patrimonio: tale fenomeno sembra, peraltro, manifestare lievi sintomi di regresso nelle ultime gestioni.

Per quanto riguarda lo stato di previsione relativo all'esercizio 1990, il senatore Perugini osserva che la relazione comprende una tavola sinottica ove, in relazione a ciascun capitolo di spesa, è indicato l'ammontare dello stanziamento proposto, comparato con l'analogo stanziamento approvato per l'anno 1989, indicato anche nel dato assestato in base all'ultima nota di variazione. Sia il quadro sinottico sia la relazione sono divisi nei due settori fondamentali che contemplano le spese generali di amministrazione e le spese direttamente finalizzate alla gestione del patrimonio immobiliare: per entrambi i settori, la relazione riporta, in forma aggregata, l'importo complessivo delle variazioni di stanziamento rispetto allo stato di previsione per il 1989, dando inoltre ragione, in tale forma aggregata, delle variazioni positive e di quelle negative, e fornendo inoltre, in forma disaggregata, le variazioni relative ad ogni singolo capitolo.

Precisa che i valori assoluti per lo stato di previsione 1990 vedono uno stanziamento complessivo di 182.139 milioni (144.441 milioni, pari al 79,3 per cento, per le spese di amministrazione, e 37.698 milioni, pari al 20,6 per cento, per la gestione del patrimonio: di queste, le spese per il personale ammontano rispettivamente a 71.360 milioni, 49,4 per cento del totale, e 18.188 milioni, 48,2 per cento del totale). Data la mancanza, cui si è già fatto cenno, di dati ufficiali



circa il totale della contabilità di detti enti in sede di previsione, non è possibile indicare qual è l'incidenza percentuale di dette spese sul totale della gestione: secondo dati ufficiosi, essa dovrebbe aggirarsi intorno al 5 per cento, riferito alla media dei quattro enti.

Complessivamente, il totale delle economie e delle diseconomie realizzate nello stato di previsione per il 1990, rispetto alla previsione assestata di spesa per l'anno precedente, presenta un totale di economia gestionale pari a 5.309 milioni (ovvero, tale è la somma dei capitoli di spesa ove si è realizzato uno stanziamento minore rispetto al 1989), dei quali 3.299 milioni relativi alle spese generali di amministrazione e 1.380 milioni relativi a quelle di gestione del patrimonio immobiliare. Il totale dei capitoli di spesa ove si è dovuto prevedere uno stanziamento superiore a quello per il 1989 è, viceversa, pari a 54.381 milioni (dei quali 47.355 milioni relativi alle spese di amministrazione e 7.026 milioni alla gestione del patrimonio immobiliare). Il saldo complessivo, quindi, tra le economie e le diseconomie realizzate è pari a 49.072 milioni in più rispetto alla gestione precedente (delle quali 43.426 milioni imputabili alle spese di amministrazione e 5.646 milioni alla gestione del patrimonio). L'incremento percentuale di spesa rispetto alla gestione precedente è pari al 36,88 per cento (+ 42,99 per cento per le spese di amministrazione e + 17,61 per cento per la gestione del patrimonio).

Va peraltro sottolineato che tali dati sono calcolati sullo stato di previsione per il 1989 successivo all'assestamento, il quale a sua volta aveva comportato, rispetto al dato originario, un decremento di spesa pari al 3,8 per cento (+ 0,36 per cento per le spese generali, - 14,9 per cento per la gestione del patrimonio).

Si fa pure cenno, all'inizio della relazione, all'attuazione degli obiettivi di carattere operativo che la direzione intende perseguire nel prossimo esercizio, mutando qui talune indicazioni fornite dalla Corte dei conti in occasione dell'esame dei rendiconti degli ultimi anni: tali

obiettivi si possono sinteticamente indicare nel miglioramento del compito di evasione delle pratiche, nella definizione della contabilità relativa a sovvenzioni, mutui e locazioni, nell'inserimento dei dati relativi ai contratti di locazione nella banca dati del patrimonio immobiliare, nella definizione e soluzione del notevole contenzioso relativo alla morosità dei locatari degli immobili di proprietà degli enti, nella razionalizzazione della manutenzione del patrimonio immobiliare, nell'informatizzazione della contabilità e del settore previdenziale, che comprende l'operatività di una banca dati relativa a quest'ultimo settore e l'integrazione dei sistemi informativi della direzione generale competente con quelli degli altri servizi del Ministero del tesoro.

Ricordando che ogni capitolo di spesa è fatto oggetto di una distinta, seppur succinta trattazione, giudica utile ricordare che tali note danno sinteticamente ragione delle variazioni di spesa che si verificano rispetto all'esercizio 1989, in particolare allorché tali variazioni superano il tasso di inflazione programmato per il 1990, pari al 4,5 per cento.

Tali ultime occorrenze si hanno in riferimento al capitolo 11, rimborso allo Stato delle spese per emolumenti corrisposti agli impiegati addetti agli enti, con un incremento da 40 mila a 44.900 milioni, pari al 12,25 per cento, motivato dalla necessità di procedere ad inquadramento nella VIII e IX qualifica funzionale dei dipendenti statali, nonché dall'aumento presunto dell'indennità integrativa speciale; al capitolo 14, corrispondenza di emolumenti per lavoro straordinario, con uno stanziamento previsto di 24.100 milioni, motivato; al capitolo 31, servizi di fotostampa e simili, con un incremento da 800 a 900 milioni, pari al 12,5 per cento, molto sinteticamente motivato; al capitolo 33, contratti di locazione di opere ex legge n. 965 del 1965, da 1.560 a 1.650 milioni, pari al 5,76 per cento, sinteticamente motivato; al capitolo 35, spese per cancelleria ed abbonamenti, con un incremento da 450 a 500 milioni, pari all'11,1 per cento, motivato

con « maggiori esigenze »; al capitolo 36, esercizio impianti, da 1.800 a 2.100 milioni, pari al 16,6 per cento, motivato; al capitolo 37, utenze, da 2.050 a 2.250 milioni, pari al 9,75 per cento, motivato; al capitolo 39, acquisto vestiario personale, da 45 a 70 milioni, pari al 55,5 per cento, motivato con decreto del ministro del tesoro; al capitolo 40, fitto dei locali adibiti a sede, con un incremento da 1.600 a 41.840 milioni, motivato dalla necessità di adeguarsi ad adempimenti contabili, relativi anche ad anni precedenti, a seguito di un rilievo della Ragioneria centrale; al capitolo 42, per l'addestramento del personale, con un incremento da 220 a 240 milioni, pari al 9 per cento, motivato; al capitolo 43, per manutenzione locali, nuovo stanziamento di 500 milioni, molto sinteticamente motivato; al capitolo 81, manutenzione dei mobili di proprietà dell'ente, con un incremento da 6 mila a 10.900 milioni, pari all'81 per cento, motivato; al capitolo 82, spese per il personale, con un incremento da 9.700 milioni a 10.670 milioni, pari al 10 per cento, motivato; al capitolo 85, compensi e gettoni di presenza per consulenze relative agli immobili, con un incremento da 700 a 1.200 milioni, pari al 71,4 per cento, succintamente motivato; ed infine al capitolo 87, interventi per il personale, con un incremento da 12 a 18 milioni, pari al 50 per cento, motivato.

Concludendo, il relatore si augura di aver fornito sufficienti elementi per il dibattito ed invita la Commissione a pronunziarsi favorevolmente nell'espressione del parere.

Sulla relazione del senatore Perugini si apre successivamente il dibattito.

Il Presidente COLONI esprime alcune perplessità circa lo stanziamento relativo al lavoro straordinario per il personale dirigente e direttivo e per quello di ruolo e non di ruolo, anche comandato da altre amministrazioni, ricordando che con la legge n.48 del 1989 è stata prorogata fino al 31 dicembre dello stesso anno l'autorizzazione di cui all'articolo 21 della

legge n.440 del 1987, con cui si delega il consiglio di amministrazione a fissare i criteri per l'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario per il 1989.

Il deputato Vincenzo MANCINI condivide le perplessità espresse dal Presidente Coloni sullo stanziamento relativo al capitolo 14 recante compensi per il lavoro straordinario del personale. Ritiene importante che la Commissione avvii un'attenta riflessione sul contenuto delle competenze relative all'attività degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, anche per non creare vuoti nell'azione di vigilanza e controllo dopo che la legge n.88 del 1989 ha trasferito ad essa le funzioni prima attribuite alla Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti presieduta dal deputato Alagna.

Osserva che la gestione complessiva degli istituti di previdenza non appare migliorata negli ultimi esercizi finanziari: si assiste, anzi, ad un preoccupante *trend* negativo dovuto certamente a cause concomitanti, quali il deterioramento del rapporto fra pensionati ed occupati iscritti ed il fenomeno assai diffuso della morosità riscontrata a carico dei contribuenti delle Casse di previdenza, sia con riferimento ai versamenti contributivi sia con riferimento alla corresponsione dei canoni di locazione da parte degli occupanti degli immobili che costituiscono la maggior parte del patrimonio. Reputa poi opportuno volgere specifica attenzione al rilevante fenomeno delle pensioni « baby », alla congruità delle aliquote contributive ed al rapporto fra la riserva tecnica e gli oneri finanziari.

Dopo aver ribadito la sua sensazione negativa per l'andamento complessivo della gestione degli istituti di previdenza, non può non lamentare i tempi assai lunghi necessari per ottenere la liquidazione definitiva delle pensioni e quelli, ancora più preoccupanti, per ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Si augura che il direttore generale dottor Grande, che di recente ha assunto le sue funzioni, ponga mano con deci-

sione alla riorganizzazione ed allo snellimento dell'attività dei predetti enti perché possa essere fugata quella sensazione di disagio ed inefficienza presente in larghi strati della pubblica opinione. Del resto, anche le forze politiche ed il Parlamento dovranno agire con tempestività per rimediare con opportune modifiche legislative alle situazioni di più rilevante crisi.

Il senatore ANTONIAZZI ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere da parte della Commissione ad una seduta da tenersi alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia, al fine di approfondire alcuni aspetti della gestione degli istituti di previdenza che destano profonde perplessità.

Definisce preoccupante la situazione complessiva di tali enti e sottolinea il giudizio severamente critico suo e della sua parte politica sui passati esercizi finanziari. La sua preoccupazione è rivolta soprattutto alle attività svolte dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, in cui si assiste a ritardi eccessivi per la liquidazione delle pensioni ed a tempi ancor più lunghi per ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi: da questo stato di cose discende un profondissimo disagio dei pensionati, che debbono aspettare troppo tempo per ottenere quanto a loro dovuto, con la conseguenza che si è creata una « ragnatela » clientelare con preoccupanti segni di possibile corruzione. Non ritiene, a questo proposito, che il progetto di legge di riforma degli istituti di previdenza, attualmente all'esame della Camera, possa produrre risultati apprezzabili.

Ricordato che le disfunzioni della CPDEL sono rilevate anche in un rapporto predisposto il 30 marzo scorso dalla Finanza, giudica condivisibili i principali obiettivi contenuti nella relazione del senatore Perugini circa lo stato di previsione per il 1990: non può però non sottolineare che tali obiettivi erano enunciati anche in passato e che essi non hanno trovato alcuna soddisfacente attuazione.

Dopo aver preannunziato che in sede di espressione del parere si asterrà dal

voto, si sofferma brevemente sulla legislazione relativa ai pensionati « baby » — che ritiene debba essere modificata — e sullo stanziamento per il lavoro straordinario di cui al capitolo 14, ritenendo che la preoccupante situazione attuale debba essere risolta anche mediante una diversa organizzazione del lavoro all'interno degli istituti di previdenza.

Concludendo, ritiene che un parziale rimedio per abbreviare i tempi per la liquidazione delle pensioni possa essere rappresentato ad esempio dall'utilizzo della struttura periferica dell'INADEL ed invita le forze politiche ad avanzare nelle sedi competenti proposte concrete per migliorare l'attuale stato di grave degrado.

Dopo un breve intervento del deputato Vincenzo MANCINI, che si chiede se il rinvio dell'espressione del parere alla ripresa dei lavori parlamentari possa creare difficoltà agli istituti di previdenza, interviene il deputato BRUZZANI, il quale condivide le profonde preoccupazioni espresse dal senatore Antoniazzi. Non è certo per creare difficoltà agli istituti di previdenza che si vuole rinviare l'espressione del parere alla seconda metà del mese di gennaio, ma per avere il tempo necessario per approfondire alcuni aspetti dello stato di previsione per il 1990 che destano diffuse perplessità. È del resto necessario che la Commissione — per esprimere una valutazione completa — esamini, insieme allo stato di previsione delle spese generali di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare, anche il bilancio consuntivo relativo all'anno 1988.

Esprisse le sue perplessità sullo stanziamento relativo al lavoro straordinario richiamato da altri commissari, denuncia la situazione relativa all'enorme arretrato in ordine alla liquidazione delle pensioni ed alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, soffermandosi sugli strumenti, più volte richiamati, volti a porre rimedio al profondo deterioramento in atto. Si sofferma poi sulla questione della morosità dei contributi previdenziali e dei canoni di locazione degli inquilini.

Conclude osservando che per alcune voci del bilancio di previsione delle spese amministrative e di gestione per il 1990 è giustificato il superamento del tasso programmato di inflazione, mentre per altre voci tale superamento non è assolutamente da condividere.

Il senatore VECCHI condivide l'esigenza di approfondire il contenuto dello stato di previsione in esame e di rinviare l'espressione del parere alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine d'anno.

Osserva che le variazioni al bilancio di previsione per il 1989 e gli stanziamenti relativi allo stato di previsione per il 1990 registrano incrementi superiori al tasso programmato di inflazione: non crede che ciò determinerà un incremento dell'efficienza complessiva dell'attività degli istituti di previdenza.

Ritiene poi che alla scarsa redditività del patrimonio immobiliare si possa ovviare attraverso un adeguamento dei canoni locativi e che le spese per l'informatizzazione delle attività degli istituti di previdenza debbano essere oculate e rispondenti alle esigenze specifiche, sempre al fine di ottenere un miglioramento dei servizi e delle prestazioni offerti.

Sottolineato che la dislocazione del personale appare anomala rispetto alle esigenze dei predetti enti, sollecita la loro riorganizzazione — soprattutto quella della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali — in modo che l'erogazione delle prestazioni possa raggiungere un soddisfacente livello qualitativo anche in rapporto alle diffuse esigenze presenti nell'opinione pubblica.

Il senatore IANNONE condivide innanzitutto la necessità di rinviare l'espressione del parere alla seconda metà del mese di gennaio.

Anch'egli esprime dubbi e perplessità sullo stanziamento per il 1990 relativo al lavoro straordinario di cui al capitolo 14 ed intende conoscere il contenuto degli accordi intercorsi al riguardo tra l'amministrazione degli istituti di previdenza e le organizzazioni sindacali interne.

Sottolineato l'enorme ritardo che si registra per la definizione delle pratiche pensionistiche, invita la Commissione ad avanzare con sollecitudine precise proposte operative per ovviare a tale grave stato di cose.

Il Presidente COLONI, dopo aver invitato il relatore a riassumere i punti su cui i commissari hanno espresso le loro valutazioni così che su di essi possano essere fornite risposte da parte degli istituti di previdenza, formula ai presenti gli auguri per le prossime festività ed avverte che il 16 gennaio prossimo la Commissione procederà alla votazione del parere sullo stato di previsione delle spese di amministrazione e di gestione per il 1990 ed all'audizione del ministro del lavoro sullo stato di attuazione della legge n. 88 del 1989 con riferimento alle problematiche previdenziali e pensionistiche. Nelle settimane successive saranno ascoltati i sindacati confederali ed i rappresentanti delle organizzazioni padronali e l'8 ed il 9 febbraio la Commissione si recherà a Catanzaro per visitare le sedi dell'INPS e dell'INAIL.

*La seduta termina alle 11.*

**ALLEGATO**

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE VI

FINANZE

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1989

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ISVAP IN MATERIA DI RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE TRA IMPRESE INDUSTRIALI, CREDITIZIE E ASSICURATIVE

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO PIRO

INDICE DEGLI INTERVENTI

---

	PAG.
<b>Audizione del presidente dell'ISVAP in materia di rapporti di partecipazione tra imprese industriali, creditizie e assicurative:</b>	
Piro Franco, <i>Presidente</i> .....	153, 157, 159, 160
Bruzzani Riccardo .....	156
Fortini Domenico, <i>Presidente e direttore generale dell'ISVAP</i> .....	154, 157, 159, 160

PAGINA BIANCA



**La seduta comincia alle 14,20.**

**Audizione del presidente dell'ISVAP in materia di rapporti di partecipazione tra imprese industriali, creditizie e assicurative.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del presidente dell'ISVAP in materia di rapporti di partecipazione tra imprese industriali, creditizie e assicurative.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, che la seduta sia ripresa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Ringrazio il dottor Domenico Fortini, presidente e direttore generale dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), nonché i dottori Lorenzo Foglia, vicedirettore generale dell'ISVAP, Sergio Longo, capo dell'ufficio studi, e Pietro Gardano, dirigente dei servizi ispettivo, per la solerzia con cui hanno accolto il nostro invito a riferire in questa sede su materia di competenza della nostra Commissione. Quest'ultima, essendo prevalentemente occupata nell'esame di provvedimenti di natura tributaria e di riferimento essenzialmente al mercato dei valori mobiliari, spesso ha trascurato la competenza — che le deriva dalla riforma del regolamento della Camera — sul sistema delle assicurazioni.

Desidero rilevare come l'ISVAP abbia colto perfettamente la ragione del nostro invito facendoci pervenire in anticipo il testo di una relazione elaborata dal dot-

tor Fortini, che, essendo già a nostra conoscenza, ci permetterà di guadagnare tempo nello svolgimento di questa audizione.

Come i nostri cortesi interlocutori possono constatare, è stata disposta la verbalizzazione immediata di questa serie di audizioni svolte dalla nostra Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento.

Ho potuto notare che nel documento trasmessoci dall'ISVAP si fa riferimento al disegno di legge n. 3822, di cui sono relatore, e che, pur propendendosi per un'approvazione del testo attuale di quel disegno di legge, tuttavia si dà indicazione, in subordine, di alcuni riferimenti tecnico-normativi di perfezionamento, dei quali desidero ringraziare — in qualità di relatore del provvedimento medesimo — il presidente Fortini.

Siamo alle prese con una questione che, in altri paesi, è stata risolta da tempo. Pur avendo viaggiato molto, mi è accaduto difficilmente di dover assistere ad un richiamo rivolto al Parlamento da una parte della compagine governativa relativamente all'urgenza di procedere all'approvazione di una legge antitrust. Mi è capitato — non per mia responsabilità — di assistere, proprio nella giornata di ieri, ad un ennesimo richiamo del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Adolfo Battaglia (da noi già audito, insieme con il ministro del tesoro Guido Carli).

Ritengo che il ministro Battaglia dovrebbe, a sua volta, audire il ministro Carli e, soprattutto, il Presidente del Consiglio Andreotti, giacché Battaglia, Carli ed Andreotti sostengono tre tesi diverse l'una dall'altra. Ho tanto rispetto per la presenza in quest'aula degli odierni nostri

cortesi interlocutori da non volere cogliere questa occasione per fomentare una polemica tra parlamentari e ministri; ma non posso non osservare come sia molto difficile invitarci a consegnare il provvedimento *anti-trust* « sotto l'albero di Natale », quando questo Governo non sa nemmeno che cosa vuole.

Posta da me, che faccio parte di una forza politica della maggioranza, la questione assume una rilevanza particolare, perché spesso il Governo non sa che cosa vuole e gli organi di vigilanza non hanno tutti i poteri di cui dovrebbero disporre (e che, invece, esistono in altri paesi nostri concorrenti).

Un provvedimento antitrust costituisce sempre un limite alla libertà, una regola che garantisce la libertà generale.

Nel dare la parola al dottor Fortini per un'esposizione introduttiva, desidero nuovamente ringraziarlo per aver accolto il nostro invito e per averci fornito una preziosa documentazione.

DOMENICO FORTINI, *Presidente e direttore generale dell'ISVAP*. Signor presidente, ringrazio lei e gli onorevoli componenti la Commissione per l'invito rivolto all'ISVAP al fine di esaminare, attraverso l'audizione del suo presidente, alcune tematiche poste dal disegno di legge sull'antitrust. Come lei ha ricordato, il documento da noi predisposto è stato già distribuito e letto dagli onorevoli deputati; eviterò quindi di ripetere quanto contenuto in alcune parti di esso. Si è tentato di esporre alcuni elementi informativi circa l'attività dell'ISVAP e l'andamento del mercato assicurativo italiano; in particolare, si è cercato di offrire una panoramica sulla distribuzione per quote di tale mercato.

Quest'ultimo aspetto è assai rilevante anche ai fini del lavoro relativo alla normativa antitrust, in quanto attualmente in Italia una componente del mercato è rappresentata da compagnie di assicurazione controllate da società estere o da rappresentanze di queste società; tale presenza ha raggiunto il 34 per cento della raccolta dei premi del lavoro diretto ita-

liano nei rami danni e vita. Se esaminiamo questa percentuale soltanto dal punto di vista del ramo danni, essa raggiunge e supera il 38 per cento.

Altra componente di rilievo, che pure ha importanza per il lavoro da svolgere, è quella relativa ai gruppi industriali che detengono il controllo delle compagnie di assicurazione. Negli ultimi anni questa componente si è andata sviluppando ed oggi abbiamo circa il 21,4 per cento della raccolta dei premi di compagnie controllate da gruppi industriali.

È da tener presente, per quanto concerne la componente degli enti pubblici, che pure ha superato il 15 per cento, che fra questi alcuni svolgono attività a carattere industriale.

Questa composizione, che abbiamo illustrato in dettaglio nella documentazione inviata alla Commissione, ha la sua importanza per quanto concerne il disegno di legge sull'*anti-trust*, sul quale in sede ISVAP ci siamo soffermati, con particolare riferimento all'articolo 20 e alle disposizioni del titolo V. Il disposto dell'articolo 20 correla le competenze degli organi di controllo dei settori del credito, dell'editoria e delle assicurazioni con i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevedendo la diversificazione della posizione dell'ISVAP rispetto a quella delle altre autorità di settore. In proposito desidero ricordare che lo stesso sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, onorevole Babbini, nell'intervento svolto il 7 dicembre scorso davanti a codesta Commissione ha posto in rilievo la grande capacità di indipendenza dell'ISVAP. Sembra quindi strano sentir affermare da più parti che questa diversificazione della posizione dell'ISVAP dovrebbe poggiare su motivi di carenza di indipendenza.

Un altro aspetto trattato riguarda una pseudo-carenza di poteri decisionali. L'argomento sotto questo aspetto deve essere considerato anche in relazione alla legge n. 576 del 1982, istitutiva dell'ISVAP, nella quale troviamo già indicati i poteri decisionali, in particolare all'articolo 4, lettera f), per quanto concerne la materia

delle liquidazioni coatte; questi poteri decisionali però, a mio modesto avviso, si sviluppano maggiormente nel disegno di legge n. 3822, il quale prevede che solo l'ISVAP potrà intervenire allorché saranno effettuate determinate operazioni che possono mettere a rischio la stabilità economica dell'impresa. Quindi, anche sotto questo aspetto, l'Istituto avanza talune perplessità.

Al tempo stesso desidero mettere in evidenza che la fase di attuazione delle disposizioni, così come approvate dal Senato, potrebbe dar luogo a problemi operativi nel caso in cui l'applicazione della legge riguardasse operazioni messe in atto da imprese appartenenti a settori diversi. Se, per esempio, si considera l'ipotesi di un'operazione di concentrazione ai sensi della lettera b) dell'articolo 5 del disegno di legge n. 3755 in cui siano interessate banche e imprese di assicurazione, in base al circuito decisionale stabilito dall'articolo 20 in questione non è dato capire se l'ISVAP debba esprimere un parere all'alta Autorità che, a sua volta, dovrebbe esprimere un parere alla Banca d'Italia la quale, infine, adotterebbe il provvedimento. Se così fosse, sembrerebbe potersi rilevare la complessa attività amministrativa cui darebbe luogo una siffatta procedura che viene, fra l'altro, attivata esclusivamente dall'alta Autorità. In definitiva infatti l'ISVAP, quando è chiamato ad esprimere un parere, lo fa sempre su richiesta dell'alta Autorità.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel titolo V del disegno di legge n. 3755, l'Istituto ha dedicato particolare attenzione alle considerazioni espresse nel corso del dibattito in seno a codesta Commissione circa un'eventuale possibilità di estendere al settore assicurativo il sistema di soglie, così come stabilito per le partecipazioni nelle banche. In proposito ricordo preliminarmente che la questione formò oggetto di esame in seno al comitato Maccanico, che ritenne, a conclusione dei propri lavori, di eviden-

ziare che nello scenario europeo non sussistevano regimi particolarmente vincolistici in materia.

Ciò premesso, occorre comunque esaminare, sia pure brevemente, la situazione del mercato assicurativo italiano nel quale le società controllate da gruppi industriali, come già abbiamo detto, raccolgono il 21,4 per cento dei premi. L'introduzione anche nel settore assicurativo del divieto — previsto dall'articolo 27 del disegno di legge già richiamato — per le imprese industriali di acquisire il controllo o una partecipazione superiore ad un determinato tetto in enti creditizi dovrebbe innanzitutto tener conto della suddetta realtà e farsi carico dell'esigenza di consentire l'afflusso verso il settore assicurativo dei capitali necessari per il suo rafforzamento. Infatti, precluso il canale del capitale industriale, rimarrebbero quelli delle imprese finanziarie e soprattutto bancarie (le quali hanno notevoli esigenze di ricapitalizzazione), delle grosse imprese di assicurazione con conseguente ulteriore concentrazione, oppure di capitali esteri, i quali verrebbero così a rafforzare la loro posizione che è già del 34 per cento.

Ha formato altresì oggetto di attenta considerazione il sistema stabilito dall'articolo 27 del disegno di legge, secondo cui quando la partecipazione in banca superi un determinato tetto è necessario il rilascio di apposita autorizzazione.

Come è noto, per quanto attiene al disegno di legge n. 3822 è prevalsa, anche a seguito dei lavori del già ricordato comitato Maccanico, l'opportunità di un controllo essenzialmente « a valle » nelle imprese di assicurazione, per cui l'Istituto può sempre intervenire allorché le operazioni di partecipazione presentino un grado di rischio che possa mettere in pericolo la stabilità economica delle imprese di assicurazione.

Per quanto riguarda le operazioni « a monte » che riguardano le acquisizioni di partecipazioni nelle imprese di assicurazione, l'articolo 8 del disegno di legge n. 3822 prevede, similmente a quanto già previsto in favore della CONSOB, un ob-

bligo di comunicazione per acquisizioni superiori al 2 per cento del capitale sociale delle imprese di assicurazione. Per quanto concerne quest'obbligo, l'impresa che attua tale acquisizione deve darne comunicazione all'ISVAP entro 15 giorni e il termine si riduce a 5 giorni quando vi è una partecipazione di controllo. La norma dell'articolo 8 deve però essere esaminata alla luce di altre disposizioni contenute sempre nel disegno di legge n. 3822 e che tutti già conoscono molto bene. In base a tale normativa, l'ISVAP può sempre convocare l'azionista di maggioranza per avere notizie non solo sull'attuazione, ma anche sugli impegni a garanzia del programma e deve sempre poter controllare che sussistano le condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

Dobbiamo altresì ricordare la possibilità, da parte dell'ISVAP, di effettuare interventi in rapporto ad operazioni che abbiano un carattere patrimoniale, secondo le modalità che saranno stabilite da un decreto ministeriale.

Qualora dovesse prevalere il convincimento di dover dotare l'ISVAP dello stesso sistema di autorizzazioni preventive previsto per il settore bancario, sarebbe necessario individuare i criteri in base ai quali effettuare l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione.

Infine, nel nostro documento vi è un breve accenno ai gruppi assicurativi di cui si occupa il disegno di legge n. 3124, il cui contenuto è valutato positivamente dall'ISVAP, pur nella consapevolezza di dover procedere ad ulteriori approfondimenti.

**RICCARDO BRUZZANI.** Desidero, in primo luogo, ringraziare a nome del gruppo comunista il dottor Fortini ed i suoi collaboratori per aver accolto l'invito della Commissione e per l'interessante documento che ci hanno consegnato. Da quest'ultimo si evince, tra l'altro, il fatto che la Commissione finanze ha inserito nel calendario dei propri lavori il disegno di legge n. 3822, che deriva dall'atto del Senato n. 1248 e dal disegno di legge

(sempre all'esame del Senato) n. 820, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

Presso la nostra Commissione si è conclusa la discussione sulle linee generali del suddetto provvedimento ed è stata deliberata la costituzione di un Comitato ristretto. Il testo del disegno di legge, ad avviso del gruppo comunista, conferisce all'ISVAP forme di controllo più penetranti rispetto al passato, operando nello stesso tempo una razionalizzazione del sistema; non vi sono, tuttavia, tutte le garanzie necessarie per consentire il corretto andamento del mercato assicurativo e delle sue prospettive.

A tale riguardo, vorrei sapere se, ad avviso del dottor Fortini, vi sia l'esigenza di affidare all'ISVAP nuovi poteri (anche discrezionali) di controllo e nuove possibilità di cognizione in ordine ai rapporti di partecipazione delle imprese assicuratrici in altre società, nonché di queste ultime nelle imprese di assicurazione.

Tra l'altro, ho constatato che nell'allegato n. 8 al documento elaborato dall'ISVAP vengono proposte alcune modifiche al disegno di legge n. 3822. Si tratta di un contributo per il quale ringrazio i nostri ospiti, anche in considerazione del fatto che le stesse proposte di modifica sono state avanzate al Senato, ma non sono state accolte.

Vorrei, pertanto, chiedere al dottor Fortini se, a suo avviso, sia necessario aprire una nuova fase di attività dell'ISVAP garantendo all'Istituto l'autorità della quale godono altri fondamentali organi di vigilanza. Solo in tal modo, infatti, si può assicurare all'Istituto stesso un'effettiva indipendenza, al di là della volontà dei singoli che (mi preme sottolinearlo) non intendo mettere in discussione. Ciò anche in considerazione delle esigenze del mercato assicurativo italiano, della sua debolezza (che si manifesta al di là dei dati), della sua subordinazione nello scontro in atto e, soprattutto, della necessità di introdurre nuove regole (o meglio di introdurre regole), per esempio, nel settore della previdenza integrativa; si tratta, infatti, di un ramo assicurativo

che può e deve svilupparsi, ma soltanto a condizione che vengano conferiti all'ISVAP nuovi poteri.

Inoltre, si deve tenere conto del fatto che il mercato assicurativo italiano, per non chiudersi in se stesso, ha bisogno di una linea di sviluppo; nello stesso tempo, però, occorre garantirne l'autonomia, attualmente messa in pericolo dalle scelte compiute dai grandi gruppi industriali e finanziari nazionali ed esteri.

Infine, vorrei conoscere l'opinione del dottor Fortini circa l'opportunità di introdurre norme che garantiscano una maggiore trasparenza nelle proprietà azionarie e nell'impiego delle risorse appartenenti al patrimonio libero delle imprese di assicurazioni in attività connesse ai loro compiti istituzionali. Tutto ciò in connessione con la necessità, da parte dell'ISVAP, di esercitare al meglio le proprie funzioni di vigilanza in collaborazione (per quanto concerne le società quotate in borsa) con la CONSOB.

DOMENICO FORTINI, *Presidente e direttore generale dell'ISVAP*. Se l'onorevole Bruzzani me lo consente, dividerei le questioni da affrontare in due fasi, prendendo le mosse dalle disposizioni contenute nella legge n. 576 la quale, in ordine a determinate operazioni (alcune delle quali sono in corso in questi giorni), conferisce all'ISVAP poteri molto limitati ed esclusivamente conoscitivi. Mi riferisco, in particolare, agli articoli 5 e 6 del suddetto provvedimento. In proposito, ritengo che questa carenza di poteri costituisca una delle ragioni per le quali, in rapporto ad alcune operazioni attuate sul mercato, l'ISVAP non ha potuto operare un'adeguata funzione di vigilanza.

Di qui nasce l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge n. 3822, urgenza che abbiamo sottolineato anche nel documento consegnato alla Commissione, soprattutto in riferimento ad una recente operazione che ha destato vasta eco. Infatti, soltanto se il suddetto provvedimento sarà approvato rapidamente, l'ISVAP sarà messa nella condizione di poter intervenire efficacemente.

Desidero, inoltre, sottolineare che il testo originario del provvedimento potrebbe essere integrato mediante l'accoglimento di alcuni emendamenti molto interessanti, uno dei quali si riferisce, per esempio, alla nomina dei commissari nelle compagnie poste in liquidazione coatta. Vi sono, infatti, attualmente 89 compagnie che si trovano in questa situazione; alcuni commissari (a causa di impegni diversi o per altri motivi) gestiscono le compagnie stesse in maniera da noi ritenuta insoddisfacente.

Quindi, l'approvazione del disegno di legge n. 3822 consentirebbe di semplificare le suddette procedure; si sta, infatti, verificando una paradossale situazione per cui la prima società di assicurazione posta in liquidazione coatta nel 1964 si trova ancora in tale condizione.

Dall'insieme di tali considerazioni emerge la necessità di conferire maggiori poteri all'ISVAP, anche in vista della prossima realizzazione del mercato unico europeo. In tale contesto, appare sempre più urgente l'approvazione di un provvedimento che consenta all'ISVAP di operare quegli interventi efficaci che ad esso non sono consentiti dalla legge n. 576.

Sotto questo profilo, si dovrebbero attivare al più presto gli strumenti previsti dal disegno di legge n. 3822, ove la Commissione lo ritenga opportuno, salvo procedere alle modifiche che si rendessero necessarie in una fase successiva.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgerle alcune domande. Innanzitutto non ho ben compreso per quale motivo non abbiate ancora « cacciato » i commissari ...

DOMENICO FORTINI, *Presidente e direttore generale dell'ISVAP*. Si tratta di una questione ...

PRESIDENTE. Se mi consente, presidente Fortini, vorrei che mi rispondesse nel momento in cui avrò terminato di formulare le domande; tra l'altro, ciò le consentirà di « riprendersi » dal brusco quesito che le ho appena posto.

Se avessimo approvato in via definitiva il disegno di legge al nostro esame, avreste avuto la possibilità di esercitare un'effettiva attività di vigilanza? In particolare, alla luce del fatto che l'operazione GAIC-Fondiaria, alla quale è riferito l'allegato n. 7 contenuto nella documentazione che ci ha consegnato, si sarebbe realizzata ugualmente, quale differenza sarebbe intervenuta nel rapporto con la CONSOB?

Risulta che in Italia circolino azioni il cui valore è di 87 mila lire ed altre che ne valgono 55 mila, a seconda che i soggetti attivi siano grandi o piccoli azionisti. Se voi (mi riferisco all'ISVAP, alla CONSOB e, in generale, a tutti gli organi di vigilanza) riteneste di dover chiedere alla Commissione finanze di lasciare le cose così come sono, ci invitereste ad avallare una situazione che è francamente intollerabile sia sul piano della democrazia del risparmio, sia sotto il profilo della trasparenza. È fuori discussione la liceità dell'operazione di cui stiamo parlando. Noi non muoviamo critiche al contenuto dell'operazione; diciamo solo che una situazione del genere non si può attribuire esclusivamente alla mancata approvazione della disciplina relativa all'OPA. Sembrerebbe, in definitiva, che in Italia il Governo, che ha funzioni diverse dal Parlamento, si stia svegliando solo adesso e continui a dirci che dobbiamo disciplinare l'OPA, l'*insider trading* e le SIM, salvo poi a chiarire che questi due aspetti andrebbero regolati unitariamente, secondo alcuni, in modo diverso, secondo altri.

Il Governo (ma non so quale parte del Governo, potendosi trattare anche di un suo qualsiasi rappresentante che si sveglia la mattina con una certa idea) è venuto ad annunciarci la predisposizione di un ulteriore disegno di legge che disciplina l'attività degli intermediari finanziari non bancari; così, oltre alle lamentele, ai *cahiers de doléances*, ci sarà un ulteriore *cahier*, dal momento che è fuori discussione la necessità di approntare una normativa unitaria.

Il dottor Fortini, in qualità di presidente dell'ISVAP, ci ha dichiarato per l'ennesima volta (e questo va a merito della sua onestà intellettuale) che il suo Istituto non ha possibilità di vigilare. Si tratta allora di un'associazione di vigilanti in congedo? In realtà, voi avete la possibilità di vigilare solo entro certi limiti, senz'altro più ampi di quelli che caratterizzano le *authority* di altri paesi.

In questa Commissione abbiamo fatto della CONSOB una magistratura economica indipendente, anche se per realizzare tale obiettivo è stato necessario molto tempo. La sua indipendenza, presidente Fortini, è fuori discussione; è chiaro, tuttavia, che il signor Randone preferisce i « dipendenti » agli « indipendenti », così come farebbe qualsiasi operatore sul mercato. D'altronde, tali atteggiamenti fanno parte della storia economica del mondo e, quindi, non mi fanno specie: chi ha una posizione di responsabilità come quella ricoperta dal dottor Fortini sa bene che così va il mondo e che coloro che intendono realizzare determinate operazioni (sia che si tratti del « piano Cuccia », sia che si tratti di iniziative analoghe) vorrebbero che tutti inneggiassimo alle magnifiche « sorti e progressive » del controllo dei grandi gruppi finanziari italiani sulla nostra democrazia economica!

I parlamentari non la pensano allo stesso modo ed il signor Randone è liberissimo di criticare lei, dottor Fortini, la nostra Commissione e tutti coloro che sono di diverso avviso. Si tratta di una regola di democrazia, anche se egli non può pretendere la nostra adesione al suo orientamento, perché francamente sarebbe eccessivo. Il nostro ruolo, quindi, è di difendere l'autonomia di istituzioni che il Parlamento ha creato garantendo l'efficacia e l'indipendenza delle rispettive attività.

Un'ultima domanda: lei ci ha inviato una relazione nella quale conferma determinate posizioni manifestate da tempo; non credo, tuttavia, che tutto possa ridursi a voci « che clamano » nel deserto.

Siamo stati informati che nel settore assicurativo il 34 per cento del capitale è rappresentato da gruppi non italiani. Mi verrebbe da dire che vi sono italiani che si trasferiscono all'estero per ragioni che spesso sono di natura tributaria; non credo, tuttavia, che siano tutti « esterovestiti » o « internovestiti ». Penso solo che la cifra del 34 per cento è assai vicina al 51; molte volte, quando parliamo di banche, ci preoccupiamo addirittura che il 51 per cento resti al settore pubblico; nel settore assicurativo, addirittura, si verifica che il 66 per cento del capitale impegnato è appannaggio di gruppi italiani. Siamo vicini ad una soglia che ci consente di richiamare per le assicurazioni italiane un'espressione usata da un famoso re francese battuto a Fornovo. Cinquecento anni fa l'Italia non esisteva e, a giudizio di questo re, non doveva esserci. Le assicurazioni italiane sono soltanto (come direbbe un austriaco) un'« appendice geografica »? Si tratta di una situazione molto delicata; quando noi chiediamo di inserire nella disciplina antitrust una norma di garanzia riferita ai trattamenti di reciprocità, non intendiamo alzare barriere protezionistiche, ma auspichiamo che l'interesse nazionale venga tutelato nell'ambito dei rapporti che caratterizzano la concorrenza internazionale. In altri paesi, quando alcuni imprenditori italiani tentano di realizzare operazioni di acquisizione (più di *acquisition* che di *merchandising* ci si è trovati di fronte a norme autorizzative. A suo giudizio, la norma autorizzativa sulle assicurazioni va rafforzata?

Ho posto queste domande perché credo che interesse della Commissione e dell'ISVAP sia di consolidare e rafforzare il rapporto di collaborazione, che da oggi è entrato in una fase nuova.

DOMENICO FORTINI, *Presidente e direttore generale dell'ISVAP*. Onorevole presidente, per quanto concerne la prima domanda mi sembra che l'argomento riguardi in modo particolare la CONSOB e quindi non sono in grado di fornire particolari elementi.

Quanto all'operazione Fondiaria, cui lei ha fatto riferimento, il nostro Istituto, in base alla normativa vigente, procede ad un'istruttoria ai sensi dell'articolo 72 della legge n. 295 del 1978 e dell'articolo 17 della legge n. 990 del 1969 (e, se è coinvolto anche il ramo vita, in base all'articolo 68 della legge n. 742 del 1986), ed accerta che le condizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione permangono nella società che riceve conferimento. Inoltre, l'Istituto accerta che esista il margine di solvibilità e la copertura delle riserve tecniche. In riferimento alla specifica operazione di cui stiamo parlando, l'Istituto è andato oltre quest'attività istruttoria ed ha contattato il perito nominato dal tribunale per avere chiarimenti ulteriori.

Per quanto concerne la questione della reciprocità, vi è un articolo nel disegno di legge n. 3822 ...

PRESIDENTE. Lo conosco bene, ma è sufficiente secondo lei?

DOMENICO FORTINI, *Presidente e direttore generale dell'ISVAP*. Non è sufficiente, anche perché si è verificato l'ingresso nel mercato italiano di gruppi assicuratori stranieri molto validi e tale fenomeno è stato valutato positivamente. Comunque, nella relazione che ho presentato dicevo che sarebbe auspicabile un maggior interesse degli operatori italiani nei riguardi del settore assicurativo, interesse che purtroppo non notiamo. Bisogna tra l'altro tener presente che l'istituto della Sofigea (che il presidente conosce certamente meglio di me) ora come ora termina di operare, quindi rimane il problema delle imprese di piccole dimensioni.

L'istituto dell'autorizzazione preventiva, come in tutti i settori, può anche essere valido; è però necessario che una volta stabilita la sua vigenza non solo vengano individuate le modalità dell'autorizzazione, ma sia anche assicurata la possibilità di attingere a determinati settori (per esempio le società di assicurazione, oppure altri gruppi), altrimenti ci troveremmo sempre di fronte a notevoli difficoltà.

Per quanto riguarda la domanda rivolta dal presidente in merito ai commissari liquidatori, la risposta potrebbe essere anche troppo brusca: ci siamo infatti trovati di fronte a difficoltà concrete, in quanto determinate persone, secondo il mio modestissimo punto di vista, quando non compiono in maniera adeguata il loro compito di gestione dovrebbero essere sollevate dall'incarico.

**PRESIDENTE.** Chi deve sollevarle dall'incarico?

**DOMENICO FORTINI, Presidente e direttore generale dell'ISVAP.** Il ministro dell'industria.

**PRESIDENTE.** Lo so bene, ma volevo che rimanesse agli atti della Commissione la constatazione che spetta al ministro dell'industria sollevare dall'incarico tali soggetti.

**DOMENICO FORTINI, Presidente e direttore generale dell'ISVAP.** Il ministro nomina i commissari liquidatori, quindi spetta a lui un eventuale provvedimento di allontanamento dall'incarico: noi possiamo soltanto riferirgli le nostre preoccupazioni.

**PRESIDENTE.** Presidente Fortini, non posso che ringraziarla per la sua preziosa collaborazione, anche perché ci ha fornito materia di discussione in merito ai rapporti tra Parlamento e Governo. La nostra Commissione intende andare fino in fondo nelle sue responsabilità, sia per quanto attiene agli elementi che necessitano di ulteriori chiarimenti, sia per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni nel suo complesso.

In merito alla magistratura economica indipendente, voglio ricordare che si svolsero presso questa Commissione giorni e giorni di dibattito, nel corso dei quali il ministro del tesoro *pro tempore* insistette per conservare un filo di autorità sulla CONSOB, per rispondere agli atti di sindacato ispettivo del Parlamento. Ebbene, questa è una *hearing* nella versione tradizionale, noi preferiremmo che le autorizzazioni venissero date dall'ISVAP: faccio tale affermazione in qualità di presidente della Commissione finanze della Camera, e ne assumo l'intera responsabilità. Siamo tutti convinti che le magistrature economiche sono tanto più indipendenti quanto più sono responsabili ed esercitano i loro poteri discrezionali secondo regole che sono uguali per tutti.

Quanto ci è stato riferito dal presidente Fortini in merito alla questione dei commissari liquidatori sarà oggetto del nostro lavoro *sine ira et studio*, però con quegli obblighi che derivano a noi parlamentari dal mandato che abbiamo ricevuto e che cerchiamo di esercitare, nei limiti delle nostre possibilità.

Rinnovo i ringraziamenti al presidente Fortini ed ai suoi collaboratori per essere intervenuti all'audizione odierna.

**La seduta termina alle 15,5.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali alle 18,30.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



# CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
DI INCHIESTA**  
sulla condizione giovanile

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

(Via del Seminario, 76)

**ORE 9**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e XII (Affari sociali)

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

(Aula Commissione Ambiente)

**ORE 8,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 388, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (4400).

*(Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI e della XIII Commissione) — Relatori: Galli, per la VIII Commissione; Brunetto, per la XII Commissione.*

\* \* \*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,  
della Presidenza del Consiglio e interni)

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

**ORE 9,30**

**Comitato pareri.**

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge e sugli emendamenti:*

PIRO: Norme per la regolamentazione del mercato finanziario (466).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate (2411).

BELLOCCHIO ed altri: Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione societaria privilegiata (Insider trading) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria (2413).

*(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Gitti.*

*Parere sul disegno di legge:*

Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana (4191).

*(Parere alla III Commissione) — Relatore: Costa Raffaele.*

*Parere sulla proposta di legge:*

SANGALLI ed altri: Norme concernenti le mole abrasive (2487).

*(Parere alla X Commissione) — Relatore: Gei.*

*Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:*

SANESE ed altri: Legge-quadro sull'ordinamento del settore fieristico (2987).

SANESE ed altri: Legge-quadro sull'ordinamento del settore fieristico (2151).

DONAZZON ed altri: Agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un « Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici » (2730).

BORGHINI ed altri: Legge-quadro in materia fieristica (2963).

*(Parere alla X Commissione) — Relatore: Gei.*

*Parere sulle proposte di legge:*

ORCIARI e TIRABOSCHI: Istituzione, in Ancona, dell'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche (3142).

PACETTI ed altri: Costituzione dell'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche (3878).

*(Parere alla VII Commissione) — Relatore: Ciaffi.*

*Parere sul disegno di legge:*

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2979).

*(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Gei.*

**ORE 12,30**

**In sede consultiva.**

*Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:*

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

*(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Labriola.*

*Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

D'AMATO Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato *(Approvato dal Senato)* (3755).

*(Parere alla X Commissione) — Relatore: Gei.*

\* \* \*

## **II COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Giustizia)**

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

**ORE 9**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

**ORE 9**

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento del Ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

---

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

**ORE 9**

**In sede consultiva.**

*Parere sul disegno di legge:*

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318, e applicazione della disciplina fiscale prevista per i conferimenti in società di aziende, complessi aziendali ed altri beni effettuati entro il 28 settembre 1989 (4230).

*(Parere all'Assemblea)* — Relatore: Coloni.

*Parere sugli emendamenti al testo unificato:*

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).

*(Parere alla III Commissione)* — Relatore: Monaci.

*Parere sul disegno di legge:*

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto (4200).

*(Parere alla IV Commissione)* — Relatore: Gunnella.

*Parere sul disegno di legge:*

Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana (3903).

*(Parere alla IV Commissione)* — Relatore: Sinesio.

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni (4236).

(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini.

*Parere sulla proposta di legge:*

MATULLI ed altri: Istituzione del laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'università di Firenze (2802).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Noci.

*Parere sul disegno di legge:*

Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo (4322).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Gregorelli.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

Completamento ed adeguamento delle strutture del Laboratorio di Fisica Nucleare del Gran Sasso (1043 ed abb.).

(*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Orsini.

*Parere sulla proposta di legge:*

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

(*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Coloni.

*Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge:*

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (3435-3534).

(*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Gunnella.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (2987 ed abb.).

(*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Coloni.

*Parere sul disegno di legge:*

Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari (3963).

*(Parere alla XI Commissione) — Relatore: D'Aimmo.*

*Parere sul disegno di legge:*

Interventi urgenti per la zootecnia (3929).

*(Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Zarro.*

\* \* \*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

**ORE 9**

**In sede consultiva.**

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

DE MITA ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-*bis* e abb.).

NATTA ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-*bis*).

CRAZI ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-*ter*).

LOI e COLUMBU: Disciplina organico dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

PAZZAGLIA ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-*bis*).

*(Parere alla V Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis del regolamento) — Relatore: Usellini.*

*Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale (3325-*ter*).

ALINOVI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis).

(Parere alla II Commissione) — Relatore: Piro.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

Senatori TORNATI ed altri: COLFARI ed altri; FORTE ed altri; BISSI ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvato in un testo unificato dal Senato) (3907).

OCCHETTO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrenbana (2163).

CAPRIA ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

(Parere alla VIII Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis) — Relatore: Carlo D'Amato.

---

#### In sede legislativa.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (4236).

(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione) — Relatore: Piro.

---

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

**ORE 8,45**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo (4322).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

SEPPIA ed altri: Interventi nel settore dei beni culturali per il biennio 1989-1990 (4217).

*(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione).*

NICOLINI ed altri: Programma quadriennale di interventi per un'inventariazione sistematica dei beni culturali (4331).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

Relatore: Amalfitano.

---

**ORE 12,30**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

**Al termine delle Commissioni riunite VIII e XII**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

### **ORE 9**

Parere, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento sulla nomina del dottor Giuseppe Cadario a presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Relatore: Cavicchioli.

---

### **ORE 9,30**

#### **In sede consultiva.**

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale e degli istituti di credito di diritto pubblico (3124-A).

*(Parere all'Assemblea)* — Relatore: Gelpi.

---

#### **In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari *(Approvato dalla II Commissione del Senato)* (3963).

*(Parere della I, della II, della V e della XII Commissione)* — Relatore: Tealdi.

\* \* \*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

*(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).*

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

*(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).*

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

*(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).*

Relatore: Volponi.

\* \* \*

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Agricoltura)**

—\*—

*Giovedì 21 dicembre*

---

**ORE 9,15**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Interventi urgenti per la zootecnia (3929).

*(Parere della I, della V, della VI, della X e della XI Commissione) —*  
Relatore: Martino.

\* \* \*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la ristrutturazione e riconversione industriale**  
**e per i programmi delle partecipazioni statali**

—\*—

***Giovedì 21 dicembre***

---

(Aula Commissione - IV Piano — Via del Seminario, 76)

**ORE 9,30**

**Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

**INDICE DELLE CONVOCAZIONI****Giovedì 21 dicembre**

	<i>Pag.</i>
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE . . . . .</b>	III
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	
<b>COMMISSIONI RIUNITE VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali)</b>	IV
ORE 8,30 - Referente - (Aula VIII Commissione).	
<b>I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI . . . . .</b>	V
ORE 9,30 - Comitato pareri.	
ORE 12,30 - Consultiva.	
<b>II GIUSTIZIA . . . . .</b>	VIII
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	
<b>IV DIFESA . . . . .</b>	IX
ORE 9 - Audizione del Ministro della difesa - Ufficio di Presidenza.	

	<i>Pag.</i>
<b>V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE . . . . .</b>	<b>X</b>
ORE 9 - Consultiva.	
<b>VI FINANZE . . . . .</b>	<b>XIII</b>
ORE 9 - Consultiva - Legislativa - Ufficio di Presidenza.	
<b>VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE . . . . .</b>	<b>XV</b>
ORE 8,45 - Legislativa.	
ORE 12,30 - Ufficio di Presidenza.	
<b>VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI . .</b>	<b>XVI</b>
Al termine delle Commissioni riunite (VIII e XII) - Ufficio di Presidenza.	
<b>XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO . . . . .</b>	<b>XVII</b>
ORE 9 - Parere su nomina.	
ORE 9,30 - Consultiva - Legislativa.	
<b>XII AFFARI SOCIALI . . . . .</b>	<b>XVIII</b>
ORE 9,30 - Referente.	
<b>XIII AGRICOLTURA . . . . .</b>	<b>XIX</b>
ORE 9,15 - Legislativa.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . .</b>	<b>XX</b>
ORE 9,30 - Ufficio di Presidenza.	